

Cap. 3°: LE DICHIARAZIONI DI CARLO DIGILIO

1. Le dichiarazioni di Carlo Digilio aventi ad oggetto vicende anteriori alla strage di Brescia.

La Corte di primo grado ha esposto le prime dichiarazioni rese dal collaborante all'autorità giudiziaria, che qui possono essere sunteggiate nei seguenti essenziali termini.

In data 10.6.1982 Carlo Digilio, segretario del poligono di tiro di Venezia, veniva arrestato per detenzione di munizioni; scarcerato il 22.6.1982, si rendeva latitante sino al 1992, allorquando da Santo Domingo era espulso e rimpatriato in Italia.

Seguivano i primi contatti in carcere con le autorità giudiziarie di Venezia, Bologna e Milano.

In data 4.11.1992, avanti al dr. Casson, G.I. presso il Tribunale di Venezia, il Digilio assumeva un atteggiamento difensivo teso a minimizzare il suo ruolo nelle vicende che iniziava a raccontare. In tale verbale faceva risalire al 1972 i contatti con il Maggi, con il quale si incontrava saltuariamente a giocare a carte e a leggere la rivista di *Ordine Nuovo*; negava sia di conoscere il soprannome di "Zio Otto", sia di saper alcunché di armi ed esplosivi, sia di aver conosciuto Bertoli, Freda e Ventura e di aver avuto rapporti con i servizi segreti, anche se ammetteva di avere contatti con i carabinieri.

Analogo atteggiamento teneva in data 10.11.1992 con il dr. Salvini, G.I. presso il Tribunale di Milano (posticipava i rapporti con il Maggi al 1974 e dichiarava di essere un semplice simpatizzante di *Ordine Nuovo*) e in data 5.12.1992 con il dr. Grassi, G.I. presso il Tribunale di Bologna (affermeva di essere stato vittima di un complotto ordito da Maggi e Soffiati che l'avevano invitato a lasciare l'Italia per scaricare su di lui le responsabilità; ipotizzava che Vincenzo Vinciguerra, a lui sconosciuto, era stato contattato da Maggi e Soffiati per calunniarlo, attribuendogli il soprannome di "Zio Otto" e negava di aver conosciuto lo Zorzi).



Avanti al giudice Salvini il 3.8.1993 Digilio ammetteva di aver visto uno o due volte Zorzi, riferiva di un contrasto (nel 1982) tra Soffiati (che ricollegava ai servizi americani) e Zorzi, in quanto quest'ultimo aveva temuto che il primo potesse rivelare che deteneva dell'esplosivo e chiedeva la protezione delle autorità per sé, la propria moglie e la propria figlia, promettendo che, se si fosse sentito tranquillo, avrebbe potuto fare rivelazioni sui movimenti di esplosivi avvenuti a Venezia e Mestre a metà degli anni '70.


Nel corso delle successive lunghe esternazioni rese al G.I. di Milano, il Digilio riferiva:

- che Maggi e Zorzi erano in possesso di esplosivo recuperato da residui bellici (verbale 9.10.1993);
- che suo padre lavorava per i Servizi Americani (verbale 9.10.1993);
- che il Soffiati, avente un referente americano nel sergente Bandoli, aveva un tesserino che gli consentiva di accedere alle basi americane (verbale 30.10.1993);
- che Zorzi, nella primavera-estate del 1993, aveva intenzione di far evadere Ventura, che egli aveva in precedenza conosciuto (verbale 29.1.1994).

A quest'ultimo proposito, il Digilio, nelle dichiarazioni rese il 19.2.1994, precisava che la sua conoscenza con il Ventura risaliva agli anni 1966/1967, dopo aver conosciuto il Maggi.

In tale occasione, accennava anche ai suoi contatti con i servizi in prosecuzione dell'attività svolta dal padre, nonché alla circostanza che aveva incontrato il prof. Lino Franco, il quale lo aveva inviato da Giovanni Ventura, bisognoso di un esperto di armi. Questi lo aveva condotto in un casolare isolato in provincia di Treviso dove vi era un'altra persona e ove, tra l'altro, aveva notato numerose armi da catalogare, nonché cassette metalliche di tipo militare, candelotti di tritolo ed altro esplosivo a scaglie.

Aveva visto il prof. Franco altre volte negli anni 1973/1974. Riferiva, inoltre della ricerca da parte del Ventura di persone da utilizzare, anche pagando loro 100.000



lire, per attentati dimostrativi, nonché il possesso da parte di Ventura di orologi “*Ruhla*” da utilizzare come temporizzatori per innesco. Al termine della verbalizzazione Digilio chiedeva una maggior tutela nei suoi confronti ed una riconsiderazione del proprio stato detentivo.

Nel successivo incontro (verbale del 5.2.1994) il Digilio, oltre ad individuare le abitazioni del prof. Franco, rivelava che il luogo dove era collocato il casolare era Paese e che l'altra persona presente al casolare era Zorzi; riferiva che il nome in codice del padre era “*Erodoto*” e che continuando l'attività del padre aveva avuto contatti anche con elementi di *Ordine Nuovo*.

Poi, nell'incontro del 6.4.1994, l'ufficio dava atto che al Digilio era stato applicato il chiesto regime della detenzione extrapenitenziaria e il dichiarante:

- approfondiva il proprio ruolo nell'ambito dei servizi precisando di aver fatto parte della struttura informativa della *CIA*, che aveva come punto di riferimento il Comando *FTASE* a Verona;
- collocava tale sua attività tra il 1967 e il 1978 e riferiva, tra l'altro, di aver avuto 4 diversi referenti americani, di cui 2 di origine italiana;
- riferiva di un colloquio con il Ventura nel quale questi gli aveva illustrato i miglioramenti apportati agli inneschi, costituiti da un orologio da polso con un perno incastonato sul vetro che chiudeva il circuito con le lancette (i fili di nichel-cromo collegati al circuito avrebbero funzionato da resistenza, diventando incandescenti e facendo accendere un fiammifero antivento inserito nel detonatore);
- precisava che l'ordigno era contenuto in scatole di legno ed allorquando l'ufficio gli contestava che gli ordigni erano identici a quelli utilizzati negli attentati ai treni dell'8 agosto 1969, rispondeva che, pur non avendo notizie concrete, anche lui aveva effettuato un collegamento con tali ordigni.

Nei successivi incontri il Digilio raccontava, tra l'altro, quanto segue:

- la confessione ricevuta da Zorzi di aver collocato, il 12.12.1969, la bomba presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma;



- le confidenze ricevute da Soffiati nel 1975 in ordine alla lite insorta con lo Zorzi in quanto il primo aveva saputo della collocazione dell'ordigno a Roma (verbale 16.4.1994);

- l'incontro con Pozzan, il quale era stato aiutato dai servizi italiani a fuggire all'estero, in quanto coinvolto negli attentati ai treni dell'estate 1969, nonché in quello di piazza Fontana (verbale 1.7.1994).

Il 10.10.1994 Digilio, dopo aver premesso che ora, acquisita fiducia nella tutela garantitagli, poteva rivelare alcuni particolari rilevanti che in precedenza, per motivi di sicurezza personale, aveva taciuto, riferiva che in occasione del secondo accesso al casolare di Paese, il Ventura e lo Zorzi avevano mostrato al prof. Franco un meccanismo di accensione composto da una pila, un orologio da polso, fili, polvere nera da caccia e fiammiferi di tipo comune. Precisava il Digilio che i due erano indecisi se utilizzare la polvere nera o i fiammiferi e che il prof. Franco aveva osservato che il filo utilizzato non andava bene perché era troppo rigido e che i fiammiferi erano troppo piccoli potendosi usare quelli antiventio.

Aggiungeva il Digilio che nel casolare vi era un'altra persona che era rimasta in disparte e che, allorquando aveva visto il Pozzan in Spagna, gli era sembrata molto simile; il Ventura, nel salutare il prof. Franco, lo aveva chiamato "*caro Zio Otto*". Il prof. Franco aveva confermato che quello era il suo soprannome in ricordo di un camerata tedesco caduto quando Franco combatteva per la *Repubblica Sociale*. Peraltro, il Digilio affermava che il soprannome "*Otto*" era stato utilizzato per Besutti, Montavoci e Gianni Nardi, mentre negava di essere mai stato chiamato con quel soprannome.

Il 12.11.1994, avanti il dott. Salvini, il Digilio consegnava una lunga memoria nella quale affermava che Zorzi aveva tentato di farlo collaborare nel progetto di evasione di Ventura, rivelandogli di aver costruito e collocato l'ordigno della *Scuola Slovena* e di aver partecipato direttamente alla strage di piazza Fontana. Allorché aveva capito che Digilio non avrebbe collaborato, aveva modificato la versione dicendo



che aveva collocato l'ordigno alla *BNL* di Roma.

Aggiungeva che lo Zorzi aveva minacciato di fargliela pagare se non fosse stato zitto, essendo l'unico soggetto rimasto a conoscenza degli ordigni mostrati al casolare di Paese e rivelandogli che aveva l'appoggio dei servizi segreti.

Nella memoria il Digilio accennava al soprannome "*Otto*", attribuendolo dapprima al prof. Franco e poi ad una manovra di depistaggio dello Zorzi, che avrebbe ricollegato a tale soprannome alcune azioni eversive compiute dallo stesso Zorzi, al fine di scaricare su altri il nome e le responsabilità.

Lo Zorzi, per finalità di depistaggio, aveva avuto intenzione di organizzare attentati in varie città d'Italia.

Nel corso dell'interrogatorio, precisava, tra l'altro, che Zorzi si era vantato di aver effettuato miglioramenti in ordine al congegno di innesco, senza specificarne la natura. Confermava che aveva nutrito semplici sospetti sull'utilizzo dei congegni per gli attentati ai treni dell'estate del 1969.

Il dichiarante ribadiva, poi, che Zorzi, esattamente nella prima metà del 1973, si era vantato di aver collocato la bomba alla *Banca Nazionale dell'Agricoltura* e l'aveva poi minacciato se non avesse collaborato.

Hanno osservato i primi giudici come il Digilio in oltre due anni di propalazione e dopo aver deciso di rendere dichiarazioni a fini collaborativi, avesse assunto sino a quel momento un atteggiamento decisamente difensivo, teso ad escludere o limitare la sua partecipazione ad attività eversive.

Commentando tutte queste iniziali dichiarazioni, la Corte d'Assise di Brescia ha poi evidenziato che il Digilio, benché in quel periodo non avesse avuto problemi di salute che avessero potuto alterare le sue capacità psichiche, si era più volte contraddetto (per esempio mentre in un primo tempo aveva affermato di non aver mai conosciuto Zorzi, poi ne aveva ammesso la conoscenza; mentre in un primo tempo aveva riferito di essere andato una sola volta al casolare di Paese, affermando



che gli era stato detto che le armi erano state spostate, poi aveva ammesso di essersi recato una seconda volta, dove, peraltro, avrebbe visto solo discutere di un congegno di accensione). Da una parte aveva negato di aver avuto un qualche ruolo in vicende significative (per esempio aveva riferito di aver avuto un mero sospetto a che Zorzi e Ventura fossero stati collegati con gli attentati ai treni dell'estate 1969, così come aveva limitato a semplici ammissioni di Zorzi avvenute nel 1973 tutto quello che aveva saputo sulla strage di piazza Fontana) e dall'altro aveva ammesso di aver assistito personalmente a fatti marginali (come il possesso di esplosivo da parte di Zorzi e Maggi, peraltro, recuperato da residui bellici).

I giudici di primo grado hanno poi dato conto del contenuto del colloquio intercorso in data 2.2.1995 tra Maggi e Digilio e registrato all'insaputa di quest'ultimo; colloquio che il Maggi aveva voluto per valutare se optare per una collaborazione, così come aveva deciso di fare il Digilio.

Nel corso della conversazione il Digilio aveva negato di essere lui lo "zio Otto", dicendo che all'epoca lo chiamavano il "Ciacciaio". Indi, aveva affermato "*il nomignolo poi, l'abbiamo accertato, me l'ha affibbiato il .. eh .. il .. il Delfo Zorzi, eh?*" "*... ne ha combinate di cotte e di crude. Sarebbe molto meglio che non ...*".

Quindi, si era lamentato anche di Siciliano Martino, il quale, secondo lui, lo aveva accusato di essere coinvolto nella strage di piazza Fontana ("*Sai cosa è andato a dire agli inquirenti e .. ? E' andato a dire "Mah, guardate a Venezia perché ..." ... Questo mi hanno detto che era l'uomo di .. di .. Delfo Zorzi*" "*E' andato a dire che, la bomba a piazza Fontana, l'ho fatta io e che ... quello lì ... Quello è un pazzo, dico ..*" "*Io non so... Io non l'ho mai visto. Questo qua non so neanche chi sia*"").

Maggi aveva affermato di nutrire stima verso Digilio e non verso Siciliano.

Quindi, Maggi aveva illustrato a Digilio la questione dei conti da pagare come richiestogli dall'Avvocatura dello Stato e lo aveva invitato ad attivarsi verso i suoi referenti per far qualcosa, dichiarandosi disposto a pagare la metà delle spese di due



milioni di lire, per le quali era stato condannato in solido con Digilio.

Quest'ultimo aveva affermato che Siciliano era un calunniatore ed allorché Maggi era ritornato sull'argomento delle sentenze, il Digilio si era vantato di rappresentare il giudice (*"io rappresento il Giudice qua .. rappresento la verità, che deve farsi strada"*).

Il Digilio aveva invitato il Maggi ad iniziare il discorso sulla collaborazione ma, proprio all'inizio, gli aveva bisbigliato *"guarda che c'è là un microfono"*.

Durante il colloquio registrato, il Digilio aveva dichiarato che il nome di Zorzi Delfo l'aveva dovuto mettere a verbale per avere *"l'aggancio col giudice"* e che comunque egli era a conoscenza *"delle storie di Delfo Zorzi"*, che aveva conosciuto con il Ventura e che era coinvolto nella strage di Milano. Il Digilio aveva riferito, inoltre, al Maggi che per collaborare sarebbe stato necessario dare qualche *flash* sui Merlino, Delle Chiaie e *"su quelle storie lì"*, nonché accennare a Pino Rauti. A quest'ultimo proposito il Maggi aveva replicato dicendo che, però, il Rauti lo aveva visto soltanto una volta l'anno, quando faceva le riunioni dei gruppi e che di lui non aveva saputo nulla.

Poi Maggi si era lamentato della presenza dei microfoni. Entrambi avevano ribadito che tutto quello che avevano detto era stata la verità.

Maggi aveva confidato, inoltre, al Digilio che gli avvocati avevano intenzione di chiedere la riapertura del processo sulla base delle dichiarazioni di Digilio e avevano continuato a parlare del processo e degli errori di Bressan. Erano ritornati a parlare di piazza Fontana ribadendo di non saperne nulla e sostenendo che all'epoca neppure si conoscevano.

Quindi, dopo aver discusso di vari procedimenti (strage di Bologna, *Italicus*), Digilio si era lamentato nuovamente del fatto che lo Zorzi gli aveva inviato Siciliano per testimoniare contro di lui. Digilio era ritornato a discorrere di Zorzi dicendo che era un uomo del *SID* e che era in possesso delle armi e dell'esplosivo. Lo aveva accusato, ancora una volta, di aver tentato di incolparlo, tramite Siciliano, di aver

approntato le bombe, mentre lui era riuscito a dimostrare che erano loro che avevano fatto i congegni, tanto che Pozzan aveva confessato.

Dopo un po', il Digilio aveva affermato che bisognava trovare qualcosa da dire. Era ritornato sul discorso di Zorzi, di Paese e del ricatto subito. Digilio aveva infine suggerito al Maggi di presentarsi al giudice per riferire quanto dettogli, non assumendo la qualità di pentito, ma di semplice dissociato come lui.

Il Digilio rendeva poi spontanee dichiarazioni alla Digos di Venezia nei giorni 12.2.1995, 13.2.1995 e 27.2.1995. In quest'ultima occasione, evidenziando che nel corso della collaborazione aveva reso affermazioni che coinvolgevano l'arma dei carabinieri, rappresentava l'impossibilità di collaborare con essi.

Allegava, anche, una missiva diretta al dott. Salvini nella quale evidenziava il pericolo a cui si era esposto rendendo informazioni anche nei confronti dei servizi, sicché chiedeva di non essere lasciato solo e di essere restituito alla famiglia avendo dichiarato tutto quanto fosse a sua conoscenza.

Il Digilio era stato poi sentito direttamente dal ROS di Roma (in genere dall'allora cap. Giraud) più volte (nel marzo 1995 e il 14 aprile 1995) e prima che il 10.5.1995 fosse colpito da un gravissimo episodio vascolare.

In tali occasioni il dichiarante aveva ripercorso il contenuto di quanto già riferito all'autorità giudiziaria fornendo maggiori dettagli.

In particolare:

- aveva escluso di aver visto dei silenziatori in possesso di Zorzi o altri;
- aveva ammesso che una volta aveva visto una foto di un silenziatore che gli aveva mostrato il Soffiati;
- fattogli il nome di Teddy Richard, quale ufficiale americano collezionista di armi, lo aveva ricollegato a colui che aveva fornito armi al Besutti ed al Massagrande, i quali, per tali fatti, erano stati anche arrestati e processati;



- aveva fatto riferimento per la prima volta (il 30.3.1995) a David Carret come suo referente e aveva detto di non aver mai rappresentato ai suoi superiori le confidenze dello Zorzi su piazza Fontana;

- aveva riferito di “Zio Otto” come soggetto in contatto con Amos Spiazzi e non aveva escluso di essere stato chiamato, a sua insaputa, in alcune occasioni “Zio” o “Zio Otto” in quanto si era trattato di un nomignolo diffuso nell’ambiente.

Anche in questa fase Digilio aveva continuato a mantenere l’atteggiamento difensivo in precedenza descritto ed anche nel colloquio con Maggi, mentre da un lato aveva tentava di sollecitare la memoria del vecchio amico (nei confronti del quale, peraltro, come ripetutamente da lui stesso affermato, il Digilio aveva nutrito risentimento in quanto aveva ritenuto di essere stato incastrato nel processo per il “tiro a segno” di Venezia), dall’altro aveva illustrato esplicitamente i contenuti delle sue dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria, addirittura rassicurandolo. Entrambi avevano ribadito di non saper nulla delle stragi.

In data 10.5.1995 Digilio era ricoverato presso la Clinica Neurologica dell’Università di Verona in conseguenza di una emiparesi sinistra.

Eseguita tomografia computerizzata dell’encefalo, si evidenziava la presenza di una “vasta emorragia talamo-capsulare ds con inondazione ventricolare”.

Nella stessa giornata, a seguito di un peggioramento delle condizioni cliniche (stato comatoso), il Digilio era trasferito prima in Rianimazione e poi in Terapia Intensiva. Il 12.5.1995 era posizionata una derivazione ventricolare esterna in sede frontale di destra che veniva sfilata dopo 5 giorni. Nel prosieguo il Digilio recuperava una completa autonomia respiratoria e un discreto livello di coscienza, pur permanendo una grave emiparesi sinistra.

Il 20.5.1995 Digilio era trasferito nel reparto di degenza ordinaria. Seguiva, quindi, un miglioramento nello stato di coscienza ed il 31.5.1995 si notava il progressivo riassorbimento dell’ematoma.

Dopo che il 3.6.1995 veniva nuovamente trasferito in Clinica Neurologica e in data



4.6.1995 una TC di controllo dimostrava la presenza ancora di emorragia, in data 10.6.1995 il Digilio era dimesso nelle seguenti condizioni: *“il paziente attualmente presenta sempre plegia all'arto sup. sn; mentre accenna a flettere l'arto inferiore; è sveglio, esegue gli ordini impartiti, risponde ad alcune domande, ha disturbi mnestici e di orientamento; si nutre per os. Si nota un miglioramento delle condizioni cliniche”*.

Il 18.10.1995 il dott. Salvini gli contestava una serie di dichiarazioni rese da altri in ordine alla falsificazione di documenti ed all'aiuto fornitogli da Prudente. Il Digilio negava sia l'aiuto, sia di aver falsificato i documenti, attribuendone la responsabilità ad uno sconosciuto indicatogli a Chiasso.


Sospeso l'interrogatorio, alla sua ripresa il Digilio appariva più conciliante, limitandosi molto spesso a confermare le dichiarazioni illustrategli dal giudice anche se mostrava una qualche resistenza ad accondiscendere totalmente alle dichiarazioni rese da altri testi, che tiravano in ballo la sua responsabilità in ordine alla falsificazione di documenti.

Poi l'interrogatorio aveva ad oggetto i rapporti con Pio e Pietro Battiston.

A tal proposito il Digilio dichiarava che Battiston era il datore di lavoro di suo cognato e l'aveva visto per la prima volta a metà degli anni '70 a Venezia, ove intendeva incontrare il dott. Maggi e ove era rimasto per circa una settimana, andando a mangiare allo *“Scalinetto”*, sito sulla Riva degli Schiavoni. Poi l'aveva rivisto a Caracas.

Ad avviso del giudice di primo grado, con queste dichiarazioni il Digilio voleva accreditare la sua immagine di persona che non aveva commesso falsificazioni di sorta e, contestualmente, non intendeva rendere dichiarazioni che potessero comportare la revoca del programma di protezione, confliggendo con dichiarazioni rese da altri.

Ed era così che procedeva per adattamenti, prima affermando che la falsificazione



era stata commessa in Chiasso, poi convenendo che la cosa era inverosimile, essendo partito con documenti che dovevano servire per non farlo identificare; infine trincerandosi dietro non ricordo. Così, in riferimento a Battiston, rendeva dichiarazioni poi successivamente smentite; peraltro in più occasioni precisava di non ricordarsi bene la vicenda.

Digilio, comunque, rispondeva di rimessa, non rendendo dichiarazioni, ma, piuttosto, confermando o, seppur debolmente, smentendo quanto gli veniva illustrato.

Nel successivo interrogatorio del 6.11.1995, sempre davanti al dott. Salvini, il Digilio ribadiva che non aveva falsificato i passaporti; ammetteva di aver ospitato Battiston per una settimana a casa sua e, dopo che glielo faceva presente il dott. Salvini, ipotizzava che potesse essere stato ospitato dai gestori dello "Scalinetto"; riferiva di aver visto la gelignite in mano a Rotelli che la utilizzava per le paratie delle navi, ma negava di aver mai sentito parlare di essa dallo Zorzi; negava pure di aver posseduto una pistola "8 level" e affermava di aver visto le mine da cui avrebbe dovuto recuperare l'esplosivo, in una vettura, mostrategli da Montavoci. Richiestogli se sapeva di altri depositi di armi, ipotizzava che il Rotelli utilizzasse dei vecchi bunker tedeschi esistenti presso il lido di Venezia. Riferitogli che era già emerso che aveva dato consigli per la conservazione della gelignite in quanto trasudava, dichiarava di essersene ricordato e che era stato il Rotelli a parlargliene.

Aggiungeva di non sapere altro sull'attentato alla scuola slovena ed ipotizzava che fosse stata utilizzata la vettura di Maggi in quanto era a disposizione del gruppo. Infine, parlava del gruppo di Colognola ai Colli, composto da Minetto, i Soffiati e un camionista amico di Marcello Soffiati.

Il 10.11.1995, ammonito più volte a dire la verità, il Digilio confermava di aver ospitato Battiston qualche giorno, ma negava di averlo accompagnato in una mansarda di cui aveva le chiavi nell'ultimo periodo della sua permanenza. Negava di

aver indirizzato il Battiston da Massagrande in Grecia, dicendo che era stato Maggi. Anzi, poi, negava di aver mai sentito che Battiston fosse andato in Grecia.

Negava di avere avuto frequentazioni con Raho in Italia e di avere mai avuto il soprannome di "Otto" nonostante il giudice gli rappresentasse che vi erano varie persone (fra cui Prudente, Battiston, Raho) che lo indicavano con tale nome. Continuava a negare di aver posseduto una pistola "8 level".

Quanto a Fachini, rappresentatogli che aveva detto di averlo conosciuto nel 1981, riferiva che probabilmente la conoscenza dovesse farsi risalire al 1971/1972.

Poi dichiarava che Rotelli con una ruspa aveva scavato davanti ad un *bunker* per conservare la gelignite avvolta in fogli di giornale e segatura. Diceva che la cosa era avvenuta nel 1980. Volta che gli si rappresentava che all'epoca Rotelli era morto, allora il Digilio dichiarava "*facciamo nel 75-80*".

Allorquando in data 2.12.1995 era sentito dal dott. Felice Casson, PM presso il Tribunale di Venezia, il Digilio mostrava di non sentirsi bene e negava di aver fatto uscire cartucce dal poligono di tiro, nonché di aver avuto con Maggi scambio di armi e munizioni. Negava di avere il soprannome di "zio Otto" e di aver mai visto la gelignite, che era un esplosivo plastico.

Ricoverato in data 18.12.1995 presso la casa di cura *Eremo* di Trento, il Digilio, all'atto dell'ingresso, presentava la seguente diagnosi: "*Attualmente il pz è discretamente orientato temporo-spazialmente e dal punto di vista personale. Presenta confusione mentale, eloquio minimo fluente con incapacità a finalizzare il discorso. Presenta idee di persecuzione. Collaborazione scarsa. Marcia impossibile*".

In data 21.12.1995, nel corso del nuovo interrogatorio da parte del dott. Salvini, il Digilio confermava che alla fine degli anni '80, il Maggi lo aveva invitato a recarsi a piazzale Roma, a Venezia, per valutare una partita di armi. L'incontro era effettivamente avvenuto e il giovane aveva poi saputo dalla stampa che era Gilberto Cavallini.



Confermava che egli aveva dato un giudizio tecnico sul valore economico delle armi, costituite da pistole, fucili, mitragliatori. Il Cavallini pagava una somma pari al 10% del valore, che veniva dato al Maggi, il quale la usava per aiutare i camerati. Il Digilio aggiungeva che il proprio indirizzo di casa era stato dato imprudentemente da Maggi al Cavallini, il quale, dunque, in seguito, era pure venuto presso la sua abitazione, senza che di ciò fosse stato preavvisato.

Quanto ai suoi superiori americani, il Digilio accennava a David Carret, che aveva incontrato a Venezia fino al 1976 e gli aveva poi presentato Richard.

I primi giudici hanno notato che in questo interrogatorio il Digilio si era limitato passivamente a rispondere, ripetendo le parole del dott. Salvini, peraltro in condizioni di salute che già in data 2.12.1995, avanti al dott. Casson, si erano manifestate preoccupanti.

In data 4.1.1996, dopo che il 28.12.1995 nella cartella clinica veniva annotato: "*il pz risulta ora più lucido e collaborante rispetto alla data d'ingresso*", il Digilio ammetteva con sorprendente naturalezza che il suo soprannome era "*zio Otto*", sebbene per anni ciò avesse continuato a negare.

In quell'occasione, il dichiarante ritornava sul prof. Franco, su Minetto, su Cavallini e sugli incontri con Zorzi. Accennava ai locali ove erano accolti gli estremisti di destra (dal tenore del discorso sembrava che gli interlocutori dessero per scontato che i locali fossero dell'avv. Carlet) e ai silenziatori, riconoscendo pure in foto il *bunker* di Rotelli.

Il giorno successivo Digilio, sentito nuovamente, parlava anche dei problemi della gelignite e diceva che il Rotelli gli aveva mostrato l'esplosivo, ipotizzando poi che Zorzi avesse nascosto quello acquistato da Rotelli in una "*casaccia*" in campagna del mestrino. Dopo aver accennato a Richard e Carret (dei quali aveva dato pure una descrizione) e a all'ammiraglio Daniel Grown, che diceva essere stato a capo della *DEA* dal 1974 al 1976 e che aveva inventato l'operazione "*Delfino attivo*",

accennava infine a Minetto.

Nei successivi interrogatori del 13, 20 e 21.1.1996, avanti al dott. Salvini, il Digilio tornava a parlare ancora di Zorzi e degli incontri che aveva avuto con lui all'epoca e dopo l'attentato alla *scuola slovena*, nonché della gelignite vista da Rotelli, aggiungendo il fatto di aver maneggiato tre candelotti dell'esplosivo nella casa di Rotelli, i quali per tutta la loro lunghezza presentavano una scritta slava che finiva con la parola "*Jugoslavie*". Parlava inoltre dell'arresto di Besutti e Massagrande per detenzione di armi, nel quale era stato coinvolto Teddy Richards, nonché della visita di Raho presso la propria abitazione per apprendere tecniche di falsificazione di documenti e del fatto che Zorzi si era quasi scusato per i morti (riferendosi alla strage di piazza Fontana), dicendo che aveva sbagliato il tempo, anche se aveva concluso che l'azione era stata positiva, che aveva spaventato le sinistre e dato forza alla destra, oltre ad essere stata approvata dai servizi.

2. Le dichiarazioni di Carlo Digilio aventi ad oggetto la strage di Brescia.

La Corte di primo grado ha poi dato conto delle successive dichiarazioni rese dal Digilio afferenti la strage di piazza della Loggia. Tali dichiarazioni possono essere sintetizzate come segue.

In data 31.1.1996 il Digilio, per la prima volta, introduceva alcuni fatti ricollegabili alla strage di Brescia, dichiarando, in particolare, essenzialmente quanto segue: che nell'estate del 1974 aveva saputo che una sera dell'aprile 1974, presso "*una grossa trattoria lì nel Rovigotto*", di quelle che ospitavano "*gruppi di centinaia di persone*", ove avvenivano "*riunioni di gente di destra*" e "*da dove uscivano discorsi*" del tipo "*Bisogna fermare i rossi, bisogna bloccarli...*", vi era stata una "*grossa cena tra la gente più estremista sia di Venezia, che di Rovigo che di Mestre*";

che su tale fatto il Soffiati era stato "*molto preciso*", avendo riferito che era stata quella l'occasione nella quale i più esaltati avevano deciso di "*colpire duramente...*



le sinistre”, in particolare dove i *“compagni erano piuttosto vivaci e forti”*, sicché egli aveva associato questo discorso *“con la strage di piazza della Loggia”*, rimanendovi *“veramente colpito”*;

che il Soffiati gli aveva detto che quella cena era stata *“caldeggiata dal Maggi”*, il quale *“teneva sotto di sé...l'intelligenza veneziana”*.

Il giudice gli chiedeva se fossero stati 4 o 5, e il Digilio rispondeva *“avvocati. Erano avvocati”*. Al che, il giudice insisteva nel chiedere quanti uomini fossero stati presenti, ma il Digilio si limitava a rispondere *“c'erano tutti rodigini”*, oltre ai *“mestrini”* e che il Maggi aveva usato *“il ballottaggio per la scelta degli uomini da utilizzare”*.

Dal ballottaggio era stato estratto il nome del *“capo del manipolo che avrebbe dovuto...agire”* e che era stato *“scelto per il controllo dei suoi uomini”*, cioè i *“mestrini, cioè ... gente dura”*. A specifica domanda il Digilio riteneva che non vi fossero stati presenti i milanesi. Richiesto, ancora, di dire quanta gente vi fosse stata, il Digilio rispondeva *“c'era numerosa gente...gente fidata di Rovigo...Trieste, Venezia e Mestre”*. Il Digilio aggiungeva che il Soffiati si lamentava del fatto che queste decisioni *“avessero rovinato praticamente l'ambiente”*, si sentiva perseguitato e dava la colpa al dottore (Maggi).

A domanda del giudice, precisava che l'obiettivo avuto di mira in quella riunione era quello di bloccare le sinistre, adesso o mai più.

Il Digilio riferiva più volte che egli si era fidato di ciò che diceva il Soffiati, il quale era stato sempre sincero con lui.

Ha sottolineato il primo giudice che in questa prima versione riguardante la *“cena di Rovigo”*, il Digilio:

- restringeva tale cena agli elementi più estremisti di destra provenienti da Rovigo, Venezia, Mestre e Trieste;
- la collocava come temporalmente avvenuta nell'aprile del 1974 e conosciuta alcuni



mesi dopo, nell'estate del 1974, tramite Soffiati;

- riferiva che aveva avuto ad oggetto l'obiettivo di "fermare i rossi" e la scelta, tramite ballottaggio, del capo del manipolo (i mestrini) che avrebbe dovuto agire, affermando, altresì, di aver associato tale evento alla strage di piazza della Loggia. Dopo che nell'interrogatorio del 24.2.1996 aveva accennato, tra l'altro, al generale Magi Braschi, noto nell'ambiente di *Ordine Nuovo*, il Digilio, ricevuta comunicazione in data 11.4.1996 dal capitano Giraud, che gli aveva ricordato i suoi doveri e gli aveva rappresentato che, in caso di lacunosità o di rateizzazione delle dichiarazioni, avrebbe potuto perdere i benefici derivantigli dal programma di protezione (a tal proposito il capitano aveva lamentato la circostanza che in periodo antecedente all'*ictus* era stato sentito dal m.llo Botticelli in relazione alla strage di Brescia e nulla aveva riferito), in data 15.4.1996 telefonava all'ispettore Emireni della *Digos* di Venezia, affermando che il magistrato di Milano, dopo averlo "spremutato", aveva avuto intenzione di scaricarlo e che della situazione era responsabile il cap. Massimo. Chiedeva di essere gestito nuovamente dalla *Digos* di Venezia.

Nel corso del successivo interrogatorio il Digilio parlava di uno sfogo dovuto alla paura di perdere i benefici, di pressioni esercitate dal cap. Giraud (il quale aveva manifestato l'intenzione da parte della Procura di revocargli il programma di protezione) e affermava di temere per la sua vita qualora fosse stato dimesso dall'ospedale e collocato in prigione, a cagione della sua condizione di salute. Parlava anche di interrogatori suppletivi a quelli svolti dal giudice da parte del cap. Giraud, il quale lamentava che le dichiarazioni non erano complete e che se non avesse fornito altre notizie sarebbe potuto tornare in prigione.

Nuove dichiarazioni venivano rese dal Digilio in data il 19.4.1996 sulla strage di Brescia.

Dopo aver riconosciuto nelle foto fornite da Persic, David Carret e la moglie di un altro americano (le foto si riferivano a Charlie Smith e a sua moglie) e aver parlato

di Soffiati, precisando che Maggi, Soffiati e Minetto erano molto legati, anche se il capo era però Minetto, su sollecitazione del giudice il Digilio riferiva quanto segue: che nel corso di una cena avvenuta *“nella trattoria del Marcello Soffiati”*, in Colognola ai Colli, *“una settimana o una decina di giorni prima del... che il gruppo ha fatto l'attentato, lì, in Piazza della Loggia”*, il dottore (Maggi) si era confidato con Minetto e aveva detto *“a voce alta (ed erano, lì, tutti presenti, sia il Minetto e sia Marcello Soffiati, certo), di stare attenti, perché ci sarebbe stato un attentato ...a scopo terroristico”*;

che a tale riunione avevano partecipato soltanto *“quattro persone...Bruno, Marcello, il dottore, io e Minetto”* (poi, a precisazione del giudice, confermava che erano state 5 persone, molto fidate tra di loro), aggiungendo come ciò avesse costituito la riprova di una certa sudditanza del Maggi rispetto al Minetto.

Precisava il Digilio che la cena era una *“invenzione bellissima, e ipocrita, del Maggi”*, il quale diceva *“ci troviamo e facciamo la partitina a carte, mangiamo un boccone, fuori, e poi...”*. Un modo per non farsi notare, dando l'idea di una riunione conviviale di un gruppo di amici.

Dopo queste dichiarazioni il Digilio, avuta notizia dal giudice che era stato ritrovato il fascicolo personale del padre, confermava i contatti di quest'ultimo con la *“resistenza”* e, in relazione allo sfogo avuto con l'ispettore Emireni, parlava di un momento di sconforto dovuto alla sensazione di essere stato abbandonato, rinnovando tuttavia la sua fiducia nel dott. Salvini.

A commento di queste dichiarazioni, ha rilevato il giudice di primo grado come il Digilio, nel tornare a parlare della strage di Brescia (attribuita dal dichiarante al gruppo capeggiato dal dott. Maggi), avesse accennato ad una cena, collocata temporalmente a una settimana o dieci giorni prima, avvenuta presso la trattoria di Soffiati, laddove invece tale locale sarebbe stato aperto soltanto dopo tale strage.

Il 4.5.1996 Digilio forniva nuove rivelazioni sulla strage di Brescia.

In particolare, il dichiarante riferiva:

che dopo la cena avvenuta con Minetto, nella quale il Maggi aveva avvisato che ci sarebbe stata da parte del dottore un'esplosione, il *“Marcello fu mandato a Mestre”*, dal Maggi, *“a ritirare una valigetta ventiquattr'ore, che conteneva una quindicina di candelotti, e non so se era dinamite, gerignite, o qualcosa del genere, e avevano un aspetto ben diverso da quelli che avevo visto in precedenza”*, cioè diversi da quelli *“del Rotelli”* e che forse erano quelli che erano stati rubati ad Arzignano da Delfo Zorzi;

che Delfo Zorzi non aveva accettato l'incarico, dal dottore, di eseguire l'attentato, sicché il Maggi era stato *“costretto a mandare un'altra persona”*;

che il Delfo, il quale *“si era rifiutato di effettuare l'operazione”*, aveva detto che *“metteva a disposizione l'esplosivo e il congegno e che si arrangiassero”*;

che quindi era stato mandato il Soffiati, il quale lo aveva poi visto arrivare *“in Via Stella, 13, con la ventiquattr'ore, con dentro una quindicina di candelotti e anche un congegno; un congegno, tra l'altro, pericolosissimo perché aveva già i contatti connessi...quelli elettrici”*;

che egli aveva scoperto dove fosse stato l'inganno e aveva detto a Soffiati: *“Guarda che qui ti volevano condannare al silenzio della morte”*, poiché era a rischio anche colui che trasportava tali candelotti;

che il congegno era costituito da *“una sveglia con un contatto sul perno delle lancette e una vite al centro del vetro... Non era proprio un vetro, era una copertura di plastica”*;

che la vite *“andando là, a toccare il quadrante, chiudeva il circuito”* e che bastava soltanto che la punta della vite toccasse il piano del quadrante e il meccanismo sarebbe immediatamente scattato;

che si trattava di una *“vecchia sveglia da contadini”*, avente un grosso bilanciere,



con *“le lancette...piegate verso l'alto”*, sicché, se una persona poneva l'ora, esse avrebbero potuto toccarsi *“e sarebbe avvenuto lì, il contatto”*;

che aveva spiegato *“l'inganno”*, al Soffiati, al quale dunque aveva consigliato *“di buttare il congegno nell'Adige...”*, in quanto *“era molto pericoloso”*;

che il Soffiati gli aveva detto che era andato a prendere questo congegno in treno a Mestre e che con il treno era tornato;

che il Soffiati gli aveva chiesto di *“aiutarlo a renderlo trasportabile e... inefficace”* e che temeva di essere picchiato, se non si fosse presentato a Milano;

che all'interno del congegno c'era una pila da 4 volt e mezzo;

che si trattava di un congegno del tipo di quelli che aveva visto realizzare a Paese, dal famoso prof. Lino Franco, sicché gli era stato facile riconoscerne un po' il meccanismo;

che, avendo paura che il congegno potesse saltare in aria da un momento all'altro, si era fatto forza (*“assicuro che fu uno dei momenti più terribili della mia esistenza”*) e aveva aperto la valigetta;

che questa visita del Soffiati era avvenuta *“quattro o cinque giorni”* dopo la cena con Minetto, *“il tempo che il Soffiati andasse a Mestre, a recuperare i materiali e a portarli a Milano”*;

che successivamente, dopo *“pochi giorni”*, aveva saputo *“di questa tremenda esplosione, a Brescia”* e aveva visto il Soffiati *“molto accasciato”*;

che quindi aveva detto al Soffiati di lasciar stare e che quelli erano *“dei pazzi e dei criminali”*, invitandolo anche a trovarsi *“un lavoro serio”*;

che in seguito il Soffiati *“sparì dall'Italia”* e *“si sganciò da Ordine Nuovo”*.

A domanda del giudice, che chiedeva se, in definitiva, il Soffiati fosse ormai entrato in rotta con Zorzi, il Digilio accennava al fatto che gli era sembrato che il Soffiati *“con una pistola messa alla cintura frequentasse Mestre...alla ricerca di Delfo Zorzi...per fargliela pagare: aveva capito che l'altro lo voleva uccidere”*.

Il Digilio aveva poi precisato che la cena di Rovigo era stata *“preludio di tante altre*

cene, in Italia settentrionale...” e che da lì a pochi mesi si erano visti gli effetti “dell’ordinanza del generale Westmorgan” e della riunione avvenuta all’Hotel Parco dei Principi il 5 maggio del 1975.

Fatta presente dal giudice la circostanza che tale riunione sarebbe avvenuta nel 1965, il Digilio rispondeva: *“Non penso proprio. Beh, insomma, questa cementazione fra civili e militari... e a Rovigo andava benissimo, perché il dottore era famosissimo e conosceva militari e conosceva anche civili; è uno dei tanti esempi e tanti esperimenti effettuati a livello nazionale. E’ una mia osservazione”.*

A specifica domanda, il Digilio riferiva che il Maggi, nella cena di Colognola ai Colli, aveva indicato l’alta Italia, quale luogo ove sarebbe avvenuto l’evento terroristico e che egli, dopo quella cena, era rimasto a Verona, in Via Stella, 13, ove poi il Soffiati sapeva di ritrovarlo.

Riletto il verbale, il Digilio affermava che prima di dire certe cose aveva avuto bisogno di acquisire fiducia negli inquirenti.

Il 5.5.1996 il Digilio aggiungeva che il Soffiati, il quale disapprovava molto quanto accaduto e, in parte, *“si sentiva responsabile”*, gli aveva detto *“Non mi pare che gli americani ci spingano verso celebrità, verso un progresso della Destra...”* e che, anzi, essi stavano facendo dare loro *“la zappa sui piedi, con questi fatti”*.

Il 15.5.1996 Digilio, sentito dai pubblici ministeri di Brescia, riprendeva a parlare dei fatti già raccontati al G.I. di Milano, riferendo quanto segue:

che alla cena di Rovigo, luogo considerato *“il feudo”* del dottor Maggi, avevano partecipato *“molti elementi di destra, quelli che in parole povere si chiamano i ‘falchi’ di una determinata direzione politica”*. Tra i partecipanti vi era il dottor Carlet;

che il Generale americano Westmoreland aveva emesso un’ordinanza nella quale era scritto che tutti i militari o militanti non comunisti erano invitati ad opporsi al

progredire del comunismo in Italia e comunque anche in Europa;
che ciò avrebbe comportato una cementazione fra elementi del popolo ed elementi militari, funzionale alla lotta contro il comunismo;
che Marcello Soffiati gli aveva raccontato della riunione di Rovigo in termini tali da far ricordare i discorsi fatti a suo tempo al *Parco dei Principi* da gente di destra su vecchie ordinanze americane, ovvero la finalità di *“riuscire a spaventare la sinistra”*;
che, quando il Soffiati gli aveva raccontato che lo Zorzi e il gruppo di destra che si trovava a Mestre si erano rifiutati di eseguire il fatto (*“di andare all’assalto... a fare questo attentato”*) come gli era stato loro prospettato, aveva aggiunto che, per sua disgrazia, era stato *“scelto per trasportare una valigetta da Mestre a Milano e che non era per niente grato al dottor Magi che glielo aveva imposto”*;
che di questa riunione egli era stato informato dal Soffiati, il quale *“era particolarmente abbattuto per le conseguenze dell’attentato”*;
che il Soffiati era andato a prendere la valigetta una settimana / dieci giorni prima dell’attentato, del quale non ricordava la data, nonché due settimane dopo la riunione che, seguendo pedissequamente una vecchia ordinanza americana del 1963, emessa dal generale Westmoreland con vasta eco in mezzo alle destre e ai militari, era stata *“organizzata dalle persone più in vista del veneziano, cioè il dottor Carlo Maria Maggi, l’avvocato Carlet, l’avvocato Lanfré di Venezia, tutte persone molto in vista e con un certo ascendente su giovani e non giovani della destra veneziana”*, nonché, in particolare, dell’ambiente *“ordinovista”*;
che a tale cena avevano partecipato molte persone: *“una trentina di civili...una ventina di militari”*;
che vi erano due militari italiani, *“un tale Richard Teddy”* e un altro, amico di questo, *“che aveva un nome che rispondeva al suono di Charlie”*;
che assieme a Teddy Richard era venuto anche David Carret, il quale era sempre presente a riunioni di militari italiani, in quanto sollecitato da Minetto Sergio;

Minetto Sergio

che, quanto ai militari italiani presenti, vi era un gruppo un po' anonimo di ufficiali e sottufficiali dell'Esercito Italiano, alcuni con il basco da paracadutista, altri con il basco da lagunare o da truppe anfìbie;

che la trattoria in questione si trovava nel rovigotto, o in periferia di Rovigo, ove il Maggi probabilmente organizzava spesso alcuni rinfreschi;

che dopo la cena di Rovigo vi era stata quella di Colognola, ove egli, per fatalità, era stato presente, con Soffiati, il padre di questo (Bruno Soffiati), Maggi e Minetto;

che in quell'occasione egli era stato *"colpito"* da una frase detta dal dottore: *"state attenti ragazzi che la prossima settimana ci sarà un botto tremendo e ci sarà un attentato"*, quasi ad avvertire che la gente avrebbe dovuto *"procurarsi un alibi o altre cose così"*;

che era stato il Soffiati, tornando da Venezia con la valigetta a Verona, a spiegargli poi nei dettagli cosa stesse per avvenire;

che il Soffiati era preoccupato perché non sapeva come fossero disposti gli oggetti all'interno e aveva paura che succedesse qualcosa, perché aveva detto che era andato a ritirarla da tale Delfo Zorzi, con il quale egli sapeva che non correva buon sangue;

che all'interno di essa vi era una scatoletta di cartone con dentro una sveglia e una pila da quattro *volt* e mezzo e i candelotti, che sembravano essere di dinamite;

che lo aveva rimproverato, poiché portando con sé quel congegno avrebbe rischiato di perdere la vita;

che il Soffiati aveva l'impressione che il congegno non funzionasse;

che effettivamente egli aveva notato che la sveglia presentava il difetto che con le piccole oscillazioni, muovendosi il bilanciere, si dava una piccola carica e che, inoltre, *"gli avevano avvitato la vite sul vetro della sveglia fino in fondo, per cui la punta andava a toccare il piano, quello dove ... dove si leggono le ore"*, sicché i due fili, *"partendo dalla ... dalla batteria, toccavano da una parte l'astina delle lancette e dall'altra toccavano questa vite, pertanto bastava leggermente premere questa sveglia e la vite avrebbe toccato il quadrante, sarebbe avvenuto il contatto e quindi*



la deflagrazione”.

A quest'ultimo proposito il Digilio confermava il fatto che *“le lancette, quelle strette e lunghe, erano state curvate con una pinzetta, quindi girando senza dover ... sarebbero ... si sarebbero impigliate e sarebbero venute a contatto. Venendo a contatto sarebbe avvenuta senz'altro l'accensione”*. In particolare, un polo della pila era legato alla vite, che andava a toccare con la punta il nottolino delle sfere, praticamente faceva massa.

La piega alle lancette era stata interpretata dal Digilio in due modi:

- per impedire che le lancette passassero sotto la vite senza toccarla;
- per far sì che nel momento in cui si caricava la sveglia, si potessero toccare le due lancette, così togliendo di mezzo il testimone.

Alla luce di questa seconda interpretazione, aveva raccomandato al Soffiati di lasciare il sodalizio e andare a lavorare all'estero.

Precisava il Digilio che la valigetta era in finta pelle, color scuro, con all'interno, su un lato, una quindicina di candelotti, di colore *“grigio scuro”*, privi di alcuna scritta (non sapeva se fossero costituiti da gelignite, che in passato aveva visto provenire dalla Jugoslavia), del peso di non più di un etto e mezzo ciascuno e del diametro di due centimetri circa; dall'altra parte c'era una scatoletta di cartone che sembrava del tipo da imballaggio, marroncino, *“ondulato”*, ove al suo interno era custodita la sveglia e la pila.

Aggiungeva il Digilio che *“il filo che partiva dalla pila per andare alla sveglia...era leggermente...come si dice attorcigliato”*; *“li avrebbero dovuto infilarci evidentemente qualcosa che si doveva accendere a causa...del campo elettrico che...eh faceva ... faceva prendere... incendiare ... la resistenza faceva accensione...”*.

Questo filo molto sottile di rame avrebbe determinato calore e fatto accendere *“la cosa messa nella serpentina che poteva essere il solito fiammifero antivento”*, che tuttavia non aveva visto. Si trattava di un sistema appreso da Delfo da Lino Franco a Paese, nel casolare.

Tornando a parlare della riunione a Colognola ai Colli, il Digilio dichiarava che al termine della cena (avvenuta una settimana circa prima dell'attentato), dopo aver sentito il Maggi che annunciava l'esplosione, egli aveva chiesto spiegazioni al Soffiati, il quale dunque gli aveva parlato della cena nel rovigotto.

Il Digilio, con riferimento alle modalità con le quali aveva disinnescato il congegno, precisava poi di aver *“allentato la vite pericolosissima che andava sul piano, che praticamente era la sua condanna a morte perché il bilanciere continuava clack clack, clack clack a muoversi e quindi ricaricava piano piano, muoveva le lancette piccole quelle dei secondi. Bastava che una di queste toccasse la vite...”*.

Confermava gli altri particolari della vicenda, nonché in particolare il rifiuto di eseguire l'attentato da parte dello Zorzi, il quale aveva detto di limitarsi a fornire soltanto l'ordigno. Dei nomi degli uomini facenti parte del gruppo di Zorzi, non era in grado di dire nulla, poiché lo Zorzi aveva sempre tenuto *“i suoi uomini nel massimo della oscurità”*.

Quanto al viaggio del Soffiati verso Milano, il Digilio dichiarava che quello era andato in treno e che la stazione ferroviaria di Verona era ad una distanza dalla sua abitazione di dieci minuti di cammino a piedi. Aggiungeva poi che, quando aveva detto al Soffiati *“butta tutto in acqua, lascia perdere”*, l'altro aveva risposto *“ma sei matto, questi sono gente dei MAS...”*, anzi dei *“SAM”*, cioè *“gente pericolosissima”*. A specifica domanda, il Digilio riferiva, inoltre, che il giorno in cui era avvenuta la strage egli si trovava a Venezia e che il Soffiati l'aveva rivisto soltanto dopo mesi, anche perché nel frattempo il Soffiati, seguendo il suo consiglio, era andato in Spagna subito dopo l'attentato.

Quando aveva rivisto il Soffiati, questo gli aveva detto: *“se gli americani continuano a spingersi su certe strade non credo che la destra acquisirà molti adepti, non farà molta strada”*.

Digilio confermava, infine, il fatto che aveva saputo che il Soffiati, *“per un certo periodo di tempo girava a Mestre in cerca di questo Delfo Zorzi con una pistola alla*



cintura".

Commentando queste dichiarazioni, la Corte di primo grado ha ritenuto di riscontrare numerose contraddizioni da parte del Digilio.

In particolare:

- con riferimento alla "*cena di Rovigo*", diversamente da quanto originariamente detto al dott. Salvini in data 31.1.1996, allorquando aveva accennato ad una cena tra estremisti di destra, il dichiarante l'aveva inquadrata in una lotta comune tra militari e civili contro il comunismo, in vista di un colpo di stato, accennando ad una presenza di 20 civili e 30 militari, così stravolgendola (a tal proposito la Corte d'Assise di Brescia ha ritenuto che il Digilio, nel citare "*Richard Terry, Teddy Richard*", avesse alluso a due diverse persone);
- aveva anticipato la conoscenza di detta cena all'incontro con Soffiati a Verona, laddove in precedenza aveva detto di averlo saputo mesi dopo, in estate;
- aveva anticipato anche il viaggio di Soffiati a Mestre da pochi giorni prima (verbale del 4.5.1996) ad una settimana / dieci giorni prima della strage;
- aveva ribadito che il Soffiati gli aveva raccontato della cena di Rovigo dopo avergli mostrato la valigetta e aveva affermato che tale confidenza era avvenuta alla cena di Colognola;
- aveva collocato la cena di Colognola pochi giorni prima dell'incontro in via Stella (laddove, il 4.5.1996, aveva detto quattro o cinque giorni prima);
- aveva dichiarato che Soffiati, mostratagli la valigetta e partito da Verona lo stesso giorno per Milano, lo aveva rivisto alcuni mesi dopo e che il commento negativo che il medesimo aveva formulato sulla strategia seguita dagli americani era avvenuto al momento in cui si era rivisto con lui dopo che questi era tornato dalla Spagna;
- quanto all'ordigno, aveva fatto confusione sulle modalità di funzionamento, dicendo che il contatto fra le lancette, che erano piegate, avrebbe potuto azionare il

Giuseppe...

congegno, per poi correggersi, ammettendo che la chiusura del circuito sarebbe avvenuta al contatto tra la vite e le lancette;

- nonostante avesse ammesso che il contatto fra le due lancette non avrebbe chiuso il circuito, poco dopo era tornato a parlare di pericolo derivante dal contatto tra le due lancette;

- pur avendo affermato di non aver visto all'interno del filo elettrico il fiammifero antivento che, alla chiusura del circuito, si sarebbe incendiato generando l'esplosione (e dunque non essendovi pericolo di tale esplosione), aveva riferito che per salvare Soffiati aveva allentato la vite in maniera da scongiurare il contatto.

In occasione di un successivo interrogatorio reso il 15.6.1996 avanti il dott. Salvini, il Digilio precisava che il Soffiati, quando era andato a Mestre dal Delfo, a ritirare la valigia contenente l'ordigno, aveva avuto difficoltà a incontrarlo, essendo stato costretto a recarsi verso Spinea, passando per Mirano, ove lo Zorzi aveva in affitto una vecchia casa, utilizzata per il deposito delle pelli e dell'esplosivo.

In data 7.8.1996, sempre avanti al G.I. di Milano, il Digilio integrava le precedenti dichiarazioni, riferendo quanto segue.

Avendo appreso dell'arresto di alcuni mestrini legati a Delfo Zorzi, nonché di Roberto Raho, il Digilio dichiarava che i suoi rapporti con quest'ultimo non si erano limitati alla falsificazione di documenti.

Aveva, infatti, consegnato a Raho 4 dei 15 candelotti di esplosivo che il Soffiati aveva portato a Verona, in Via Stella, prima della strage di Brescia e che egli aveva disinnescato per motivi di sicurezza, sollevando un po' il perno in modo che non facesse più contatto. In particolare, si trattava di quegli unici 4 candelotti che erano collegati con il sistema di innesco, poiché gli altri erano separati, ancorché sempre nella valigetta.

Il Soffiati aveva, dunque, nascosto nel frigorifero questi 4 candelotti, avvolti in



un giornale e messi in un sacchetto di *cellophan*, lasciandoli lì allorquando era partito per Milano.

Il Digilio riferiva che poi, qualche mese dopo, nella propria abitazione di Sant'Elena, si era presentato Roberto Raho chiedendogli insistentemente di procurargli l'esplosivo da portare a Roma su richiesta dei camerati romani.

Egli lo aveva inutilmente invitato a rivolgersi a Zorzi, ma quello aveva insistito, aggiungendo che aveva già avuto l'autorizzazione di Maggi a chiederglielo, sicché il Digilio, che aveva la chiave dell'appartamento di Via Stella, gli aveva detto di tornare il giorno seguente. In tal modo aveva avuto il tempo di recarsi a Verona e di prendere i 4 candelotti che erano ancora nel frigorifero, per poi consegnarli a Raho. Poco tempo dopo aveva raccontato il fatto a Soffiati, assicurandogli che aveva avuto l'approvazione del Maggi.

Secondo i primi giudici, il Digilio con queste dichiarazioni aveva introdotto due nuovi elementi: il primo si riferiva al racconto di Soffiati, che oltre a raggiungere Mestre per ritirare il congegno, aveva dovuto seguire Zorzi verso Spinea, fino a Mirano; il secondo elemento era stato quello relativo all'asportazione di alcuni candelotti dal congegno.

A quest'ultimo proposito, il Digilio, pur avendo in precedenza accennato all'inoffensività dell'ordigno, siccome mancante del fiammifero, aveva ancora raccontato la manovra dello svitamento della vite al fine di attenuare la pericolosità del congegno.

Ha, pure, rilevato la Corte di primo grado come il Digilio avesse detto di aver prelevato 4 dei 15 candelotti allo scopo di rendere l'ordigno più sicuro.

Risentito il 10.1.1997 dal pubblico ministero di Brescia, il Digilio riferiva, tra l'altro, come l'accantonamento di 4 candelotti di esplosivo prelevati dalla valigetta fosse stata una scelta del Soffiati, il quale aveva ritenuto superflui quei candelotti per

i fini soltanto dimostrativi che l'ordigno si proponeva.

Diversamente da quanto affermato al G.I. di Milano, il Digilio dichiarava che i suddetti 4 candelotti non erano innescati.

Peraltro, il dichiarante rettificava pure le proprie affermazioni relative ai commenti del Soffiati circa la strada sulla quale continuavano a spingersi, in contrasto con la popolarità della destra: tali commenti non sarebbero stati formulati con riferimento alla strage di Brescia, come in precedenza indicato, ma ad altro attentato.

In occasione del successivo interrogatorio del 20.1.1997, il Digilio dichiarava di aver appreso da Soffiati, a Colognola, una settimana dopo la strage di Brescia, che il Minetto avrebbe effettuato a Brescia, nei giorni successivi alla strage, una sorta di sopralluogo per verificare quali fossero state le reazioni ed i commenti suscitati dall'episodio delittuoso e quali fossero stati gli atteggiamenti delle persone nei confronti dello stesso, nonché nei confronti della destra, in modo da poterne fare una relazione alla *CIA*, che aveva i suoi informatori presso la *FTASE* di Verona.

Le preoccupazioni del Soffiati, sintetizzabili nella frase "*dove ci stanno portando gli americani*", gli erano state esternate sia in occasione di un attentato alla linea ferroviaria presso Grumolo delle Abadesse (VI), effettuato per la venuta in Italia di Tito, nel 1971, sia in occasione della strage di Brescia.

Per quanto riguardava i suoi rapporti con Raho, essi avevano raggiunto un minimo di confidenza e familiarità soltanto quando si erano trovati a Caracas, a metà degli anni '80, dove sia lui sia Battiston si erano offerti di aiutarlo economicamente.

Aveva legato la figura del Raho a quella del Battiston, tenuto conto che quest'ultimo era giunto a Venezia nel '74, all'inizio della sua latitanza, ed era andato a mangiare, di giorno, presso lo "*Scalinetto*" con il Raho.

Preso atto dell'esistenza di una recente intercettazione ambientale tra Raho e Battiston nel corso della quale uno dei due riferiva che era trapelato che egli aveva detto che il giorno prima della strage il Soffiati si era trasferito in treno a Brescia



con una valigetta contenente esplosivo, il Digilio rispondeva che non era in grado di spiegare le ragioni per le quali durante tale colloquio fossero emerse circostanze simili a quelle che aveva raccontato, negando peraltro di aver mai parlato di tali argomenti con detti soggetti.

Il Digilio negava inoltre di aver mai saputo della presenza di esplosivo presso la trattoria "Lo Scalinetto". Quanto alla gelignite, ricordava soltanto che attorno al 1975 o 1976 un contrabbandiere di Venezia, che si chiamava Rotelli, frequentante l'ambiente della destra, aveva effettivamente a disposizione un grosso quantitativo di gelignite, di provenienza jugoslava, che intendeva vendere a scopo di lucro. Il Rotelli gli aveva chiesto consigli sul prezzo che avrebbe potuto chiedere e per risolvere l'inconveniente della sostanza che trasudava. L'esplosivo era poi stato venduto allo Zorzi.

Ha evidenziato la Corte di primo grado che anche in questa occasione il Digilio si era contraddetto, poiché, mentre il 15.5.1996 aveva riferito di non aver più visto Soffiati dopo la partenza da via Stella, se non mesi dopo, in questo interrogatorio aveva dichiarato di aver appreso dal medesimo della circostanza relativa a Minetto e dei commenti in ordine alla strategia degli americani una settimana dopo la strage.

Nel corso del nuovo interrogatorio svoltosi il 14.3.1997, il Digilio riferiva quanto segue.

Secondo quanto riferitogli dal Soffiati, in relazione alla riunione di Rovigo, per l'esecuzione dell'attentato non vi erano alternative al gruppo di Zorzi. Soltanto in un secondo momento Zorzi, successivamente alla riunione, fatte le sue valutazioni, si era ritirato, limitando il suo contributo all'ordigno, sicché in tal modo Soffiati "rimase incastrato".

Per il resto, correggendo quanto in precedenza dichiarato, evidenziava che l'ordigno che aveva visto nella valigetta del Soffiati era dotato di fiammifero anti-vento e



riferiva come alla riunione di Rovigo fosse stato presente anche il colonnello Capolongo, comandante a Venezia della II° Legione dei Nuclei di Difesa dello Stato, al servizio di un ufficiale della C.I.A., tale James Norton, che era in servizio a Trieste ed era il successore di Richard Brenneke, comandante per il nord Italia di tutti i servizi americani.

Anche per queste dichiarazioni, il primo giudice non ha mancato di far rilevare le differenze e le correzioni, sia con riferimento al fiammifero antivento che sarebbe stato visto nell'ordigno portato da Soffiati, sia in relazione al fatto che alla riunione di Rovigo era stata aggiunta la partecipazione del colonnello Capolongo.

Nell'interrogatorio del 6.10.1997, avanti il pubblico ministro di Brescia, il Digilio riferiva fatti non direttamente afferenti la strage di Brescia, ma riguardanti episodi e personaggi collocabili all'interno dell'ambiente dell'estrema destra eversiva e dei militari americani interessati ai comportamenti di questi ultimi.

Difficoltà a ricordare i fatti manifestava poi il Digilio nel corso dell'incidente probatorio tenutosi il 10.3.1998 e il 26.3.1998 avanti il G.I.P. di Milano.

Nella perizia medico-legale disposta dal G.I.P. sulle condizioni di salute del Digilio, i periti dott.ri Paolo Bianchi e Marco Scaglione concludevano rilevando come le capacità cognitive e mnemoniche del medesimo non avessero consentito il suo esame (nell'elaborato i periti esprimevano *“un parere di scarsa attendibilità globale sulle capacità di testare del soggetto, essendo emersi elementi oggettivi ed incontrovertibili di deterioramento cerebrale, sia anatomico che funzionale tale da alterare le capacità cognitive in modo sensibile”*).

Diversamente, i periti proff. Giovanni Invernizzi, Mario Portigliatti Barbos e Giuseppe Viale, incaricati dalla Corte d'Assise di Milano nel procedimento relativo alla strage presso la Questura di Milano, con relazione depositata il 22.2.1999, rispondevano positivamente, rilevando anche un miglioramento rispetto alla



situazione precedentemente esaminata.

Il 17.5.1999, in occasione di un nuovo interrogatorio da parte del pubblico ministero di Brescia, il Digilio, dopo aver premesso di essere stato operato alla testa, dichiarava che, suo malgrado, non era in condizione di rispondere alle domande essendo oramai come una *“lampadina fulminata”*.

Il Digilio stava, dunque, nuovamente male, tanto da non ricordare nemmeno di essere stato sentito in precedenza dai pubblici ministeri di Brescia con riferimento alla strage di piazza della Loggia.

Si giungeva così all'interrogatorio in data 1.7.1999, ove il Digilio, in migliori condizioni di salute, rendeva ulteriori dichiarazioni.

In particolare, con riferimento a Giovanni Melioli, pur affermando di non averlo mai conosciuto personalmente, ricordava di aver appreso dal Soffiati che il medesimo era *“uomo di fiducia”* di Carlo Maria Maggi e che questi lo aveva incaricato di organizzare la riunione di Rovigo della primavera del '74.

Aggiungeva il Digilio che il Melioli *“era stato mandato a Roma per prendere contatti con i vertici di O.N. o di A.N., al fine di verificare la disponibilità di uomini e mezzi per un attentato da realizzarsi a Roma in concomitanza con l'attentato del Nord Italia, come già era avvenuto in occasione della strage di Piazza Fontana”*.

Ribadiva, inoltre, che era stata una sua deduzione il fatto che l'ordigno portato dal Soffiati fosse stato destinato alla strage di Brescia, dal momento che nessuno glielo aveva riferito. La deduzione si fondava sia sulla circostanza che il Soffiati gli aveva mostrato tale ordigno pochi giorni prima dell'attentato, sia sul fatto che dopo la strage aveva notato il Soffiati molto triste e preoccupato.

Ha rilevato la Corte di primo grado come il Digilio con tali dichiarazioni avesse introdotto una nuova rivelazione in ordine alla *“cena di Rovigo”*, riferendo che era



stato il Melioli ad organizzarla su incarico di Maggi e che lo stesso Melioli avrebbe dovuto tenere contatti con i vertici di *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale*³², al fine di realizzare a Roma un attentato concomitante con quello deciso a Rovigo.

Dopo che un nuovo interrogatorio, disposto per il 19.8.1999, veniva rinviato per motivi di salute, il Digilio era sentito il 10 e 15.12.1999 davanti alla Corte di Assise di Milano in relazione al processo relativo alla strage avvenuta davanti alla Questura di Milano il 15.5.1973. Quindi, in data 11.4.2000, i pubblici ministeri di Brescia sentivano di nuovo Digilio, il quale confermava la presenza del colonnello Capolongo alla cena di Rovigo, ricordando pure come il medesimo comandasse anche la VIIa divisione della Guardia di Finanza.

Con riferimento al Rauti, evidenziava come il Maggi, ogni qual volta quello giungeva a Mestre o a Venezia, lasciasse la famiglia e si precipitasse a passare con lui la giornata. Nondimeno, il Maggi, essendo comandante del Triveneto di *Ordine Nuovo*, aveva sufficiente autonomia per prendere iniziative senza doversi consultare con Rauti.

Sentito dall'8.6.2000 al 14.7.2000 nel corso del processo avanti la Corte d'Assise di Milano, il Digilio rendeva dichiarazioni riguardanti anche la strage di Brescia. In particolare, il 9.6.2000 ribadiva che il Soffiati aveva conservato nel frigorifero dell'abitazione di Verona 3 o 4 candelotti di dinamite e che il Raho, dicendogli che lo aveva mandato il Maggi, era venuto a chiedergli i candelotti.

Tuttavia, all'udienza del 15.6.2000, il Digilio riferiva che i candelotti contenuti nella valigetta del Soffiati erano "*una quindicina*", dei quali 10 erano stati poi messi in frigorifero. E questa discrasia sul numero dei candelotti riposti in frigorifero è stata puntualmente sottolineata dai giudici di *primae curae*.

³² Per un evidente errore materiale nella sentenza di primo grado risulta sia stato scritto "*Alleanza Nazionale*".

In detta udienza il Digilio riferiva inoltre che egli, avendo visto che Soffiati aveva paura che l'ordigno esplodesse, aveva staccato *“i due fili che praticamente chiudevano il circuito della bomba che vi era innescata”*.

Ad avviso della Corte di primo grado, questa affermazione avrebbe contraddetto la precedente versione, laddove il Digilio aveva accennato soltanto al fatto che egli aveva allentato la vite per rendere l'ordigno inoffensivo.

In data 17.10.2000 Digilio, sentito dal capitano Giraud su delega del pubblico ministero di Brescia, riferiva che alla cena di Rovigo, *“dove si preannunciò l'attentato a Brescia”*, aveva partecipato anche Zorzi, la cui presenza era stata molto significativa, tenuto conto della sua responsabilità nell'attentato del 12 dicembre 1969.

Aggiungeva il dichiarante che nella valigetta del Soffiati vi era un esplosivo del tipo gelignite.

La Corte di primo grado ha ritenuto come queste affermazioni fossero in contrasto con quelle precedenti, sia perché il dichiarante non aveva mai riferito che alla cena di Rovigo si fosse fatto esplicito riferimento a Brescia come luogo della programmata strage, sia perché a detta cena era stato dato per presente lo Zorzi, ancorché il Digilio avesse sempre detto che il medesimo avrebbe a posteriori rifiutato l'incarico (così incastrando il Soffiati), sia perché il dichiarante aveva per la prima volta accennato a *“gelignite”* (ovvero, in un'occasione a *“dinamite”*), laddove precedentemente aveva dichiarato di non sapere quale tipo di esplosivo fosse quello portato da Soffiati in via Stella.

Numerose erano le udienze di incidente probatorio durante le quali era stato sentito il Digilio (dal 17.1.2001 al 18.12.2002).

In particolare, all'udienza del 17.1.2001, il dichiarante, nel ripercorre le varie fasi



della vicenda afferente la strage di Brescia, accennava al fatto che la riunione di Colognola ai Colli si era tenuta a casa di Marcello Soffiati e del padre Bruno, circa 20 giorni o un mese prima dell'attentato e dopo che ai primi di marzo (quindici giorni prima) si era tenuta la cena a Rovigo. Alla riunione di Colognola ai Colli, avvenuta in occasione di un "pranzo", avevano partecipato anche il Minetto e Dario Persic.

Contestata la circostanza che alla presenza del Persic alla riunione di Rovigo non aveva mai in precedenza accennato, il Digilio replicava dicendo: *"questa storia, chiedo scusa, mi sembra alquanto irrisoria. Comunque, il fatto che mi sia ricordato di Dario Persic era perché, ogni volta che ci si ritrovava a Colognola ai Colli, veniva sempre a trovarci e veniva a chiacchierare con ... Comunque, se io mi sono ricordato di lui adesso, è perché ho avuto un flash"*.

Aggiungeva il Digilio che il motivo della riunione di Rovigo riguardava *"un movimento di esplosivo"*. A questo proposito, già l'anno precedente il Minetto aveva diffuso *"una circolare"* a tutti gli aderenti a *Ordine Nuovo* di non spostare armi o esplosivi senza la sua autorizzazione.

Ribadiva il Digilio che in quell'occasione il Maggi aveva avvertito i presenti di stare tutti bene attenti che, nelle settimane successive, *"sarebbe potuto accadere un attentato di dimensioni tali da poter allarmare le Autorità e che, quindi, sarebbero state senza dubbio effettuate delle perquisizioni, dicendo inoltre di non farsi trovare con armi, munizioni o altro a casa"*.

Il Digilio accennava la fatto che Minetto aveva detto che non si sarebbe dovuto fare nessun utilizzo né di armi e munizioni, poiché ciò sarebbe stato pericoloso, addirittura, dannoso all'organizzazione di *Ordine Nuovo*. Ciò in quanto un ufficiale americano aveva riferito a Minetto che erano in corso alcune indagini, perché elementi di estrema destra avevano portato in Italia una quantità notevole di armi. Il Digilio dichiarava di essere stato telefonicamente contattato dal Soffiati, il quale gli aveva detto che aveva assolutamente bisogno di parlargli, sicché egli si era recato

a Verona.

Riferiva, quanto all'esplosivo, che la vite al centro del vetro della sveglia era stata fissata in modo che avrebbe potuto bloccare il passaggio delle lancette, risultate piegate. Aveva poi consigliato Soffiati "*di non andare in giro con troppo materiale*" e pertanto gli aveva suggerito di togliere "*una parte del materiale esplosivo*". Cosicché il Soffiati aveva tolto 4 o 5 candelotti e li aveva messi nel frigorifero, "*perché, in caso di una perquisizione, sarebbe stato difficile per lui riuscire a nascondere tutto quel materiale*".

Verso la fine dell'audizione, il Digilio collocava nello stesso mese di marzo sia la riunione a Colognola, sia il fatto che egli si era recato a Verona a parlare con Marcello.

Anche per queste dichiarazioni, i giudici di *primae curae* hanno ritenuto di individuare alcune contraddizioni.

In particolare, secondo la Corte di Assise di Brescia, il Digilio:

- aveva collocato la riunione di Colognola a casa della famiglia Soffiati e non più nella trattoria;
- aveva detto, per la prima volta, che alla riunione era stato presente anche Dario Persic;
- aveva collocato tale riunione 20 giorni / un mese prima della strage di Brescia e poi l'aveva retrodatata nel tempo ai primi di marzo;
- aveva modificato le precedenti versioni affermando che circa 15 giorni dopo tale riunione era stato chiamato per telefono dal Soffiati, il quale lo aveva voluto a Verona dove gli aveva mostrato la valigetta contenente l'ordigno (contestatagli la diversa versione, Digilio aveva risposto che era vero che era andato a casa di Soffiati al termine della riunione di Colognola, ma l'indomani era partito per Venezia con il treno e successivamente aveva ricevuto la telefonata di Soffiati che lo pregava di raggiungerlo);

- aveva cambiato il motivo per cui era stato tolto parte dell'esplosivo, affermando che erano stati levati 5 candelotti perché in caso di perquisizione sarebbe stato difficile nascondere tutto il materiale;
- era poi entrato in confusione, collocando tutto, sia la riunione di Colognola, sia l'incontro in via Stella, ai primi di marzo;
- aveva, infine, riferito che aveva saputo della cena di Rovigo già prima della cena di Colognola.

Hanno osservato i giudici di primo grado come si fosse trattato di mutamenti di non poco momento, che, fra l'altro, avevano ridimensionato la stretta connessione temporale degli avvenimenti narrati con la strage di Brescia.

All'udienza 31.1.2001 il Digilio tornava a parlare della riunione di Colognola, precisando che al termine della cena, dopo aver sentito l'annuncio del Maggi, egli, nel giardino, ovvero di fronte al vialetto esistente tra la chiesa e la casa di Bruno Soffiati, aveva preso da parte Marcello chiedendogli: *"Senti, un po', cosa bolle in pentola? Cosa c'è, cosa non c'è?"*. Da lì era *"saltata fuori la storia di Rovigo"*.

Con riferimento al rifiuto opposto dallo Zorzi ad eseguire l'attentato, il Digilio dichiarava che, secondo quanto appreso dal Soffiati, *"la cosa avvenne successivamente, perché il Delfo Zorzi ci tenne a specificare che non era scritto da nessuna parte che lui fosse obbligato, che ogniqualvolta si dovesse fare un attentato si dovesse scegliere lui. Di lui si poteva chiedere la collaborazione specifica e disse che per questo lui, senz'altro, avrebbe dato del materiale utile per l'attentato, però che lui andasse a farlo non intendeva assolutamente farlo, anche perché non si fidava di tutte le persone"*.

A proposito della cena di Rovigo, riferiva il Digilio che ad essa avevano partecipato *"una ventina"* o *"due dozzine di persone"*, tra i quali Roberto Besutti di Mantova ed Elio Massagrande, che facevano parte di *Ordine Nuovo* assieme a Marcello Soffiati di Verona, il generale Maggi Braschi, non anche David Carret (a tal proposito il



Digilio diceva di essersi sbagliato allorquando aveva in precedenza accennato alla sua presenza).

In ordine a questo verbale, la Corte di primo grado ha, tra l'altro, evidenziato che il Digilio aveva riferito che al termine della cena il Soffiati gli aveva raccontato di Rovigo. Inoltre il dichiarante aveva ristretto il numero di partecipanti alla riunione fra civili e militari a due dozzine, nel mentre in precedenza aveva accennato ad una trentina, negando peraltro che vi avesse partecipato Carret.

Nel corso dell'udienza del 7.2.2001, il Digilio procedeva ad una più analitica descrizione del congegno portato a Verona dal Soffiati.

In particolare, riferiva: *“i fili erano, uno, attaccato sulla vite che era messa sulla sveglia...uno sulla vite posizionata all'estremità in alto del vetro della sveglia, che poi non era un vetro, era una cupola di plastica ché, evidentemente, quando fu fabbricata, pensarono di mettergli una cupola di plastica perché, se cadeva ed era vetro, si sarebbe rotta. Comunque, era una cupoletta di plastica ché, evidentemente, qualcuno, con un trapanino o con un cacciavite, aveva forato e ci aveva messo una vite. Dopo, l'altro contatto era su una delle due zampe della sveglia, su cui si reggeva in piedi. Infatti, la sveglia aveva due punti avanti su cui si appoggiava e un punto dietro... Aperta la valigetta, cosa ho visto? Ho visto questo fagotto di cartone in cui c'era la pila, c'era la sveglia. Allora, dentro questa scatola di cartone fatta artigianalmente c'era la pila da 4 volt e mezzo e penso che tutti voi abbiate visto una pila da 4 Volt e mezzo; c'era poi una sveglia e, poi, un batuffolo di cotone dal quale fuoriuscivano dei fili, che andavano ad attaccarsi alla sveglia e, poi, finivano sulla batteria. In questo fagottello di carta e di cotone, c'era un detonatore dal quale usciva la parte finale di un fiammifero, controvento. Sul fiammifero, c'era arrotolata buona parte del filo al nichel-cromo”.*

Aggiungeva il Digilio che *“il criminale che avesse voluto far esplodere quella*

bomba...non aveva che da caricare la sveglia, controllare che i fili al nichel cromo fossero attorcigliati ai due poli della batteria e, in particolare, che uno di questi fili fosse arrotolato attorno alla punta del fiammifero antivento, poiché, chiuso il contatto, quando la sveglia chiudeva il contatto, la batteria avrebbe passato della energia elettrica, la quale avrebbe fatto riscaldare il filo che era attorno alla testa del fiammifero, pertanto, surriscaldandolo, lo avrebbe fatto incendiare. Incendiandosi, il fuoco avrebbe fatto esplodere il detonatore e il detonatore avrebbe fatto esplodere i candelotti”.

Secondo la Corte di primo grado, durante questo esame il Digilio aveva modificato la posizione dei contatti tra i fili elettrici e la sveglia, spostando un contatto ad un piedino di essa. La descrizione del funzionamento dell'esplosivo era stato fornito per la prima volta con specifici particolari, menzionando tra l'altro il filo al *nichel-cromo*, laddove in precedenza il Digilio aveva parlato genericamente di filo di rame e aveva detto di non aver visto il fiammifero, e attribuendo la chiusura del circuito al contatto tra la vite e le lancette.

Ha rilevato, inoltre, il primo giudice, come il dichiarante avesse dato una ulteriore e nuova spiegazione del motivo per cui erano stati tolti i candelotti, asserendo che era stato per evitare che facessero pressione sulla sveglia, potendo una compressione della valigetta determinare il contatto tra la vite ed il quadrante.

Infine, la Corte di primo grado ha segnalato che il Digilio aveva affermato che anche in assenza del fiammifero la chiusura del circuito avrebbe potuto determinare un surriscaldamento con possibile accensione delle carte o del cartone e con pericolo di esplosione.

All'udienza del 14.2.2001 Digilio, nel parlare dei candelotti contenuti nella valigetta del Soffiati, riferiva che erano costituiti da “*gelignite*”. Contestata la circostanza che in precedenza aveva accennato alla possibilità che si fosse trattato di dinamite, il



dichiarante insisteva nel dire che ricordava come fosse gelignite, precisando che *“la dinamite è molto differente, perché si tratta di candelotti praticamente accartocciati e di diametro superiore e che possono essere maneggiati con maggior tranquillità”*. Aggiungeva che i candelotti erano coperti da uno *scotch* di colore tra il grigio e il violetto, senza scritte.

Dopo aver parlato delle nuove *S.A.M.*, che il Soffiati avrebbe dovuto incontrare a Milano, nonché dei rapporti di amicizia intercorrenti tra Pio Battiston e il Maggi, il Digilio riferiva che il Soffiati, dopo che era partito da Verona per Milano con l'esplosivo, lo aveva rivisto soltanto dopo 7 o 8 mesi, poiché quello era andato presso un amico in Spagna, sulla Costa Brava.

A quest'ultimo proposito, il pubblico ministero gli contestava la circostanza che in precedenza (il 4.5.1996) aveva riferito che dopo pochissimi giorni dall'attentato (e non dunque 7 o 8 mesi dopo la strage) aveva notato il Soffiati *“angosciato in un modo terribile”*. Il Digilio rispondeva: *“io, dopo un certo tempo dopo la strage di Brescia, ho ricevuto una telefonata da Marcello, il quale voleva ringraziarmi perché, praticamente, smontandogli il congegno e riverificando la valigetta, gli avevo salvato la vita e, comunque, fece una chiacchierata un po' lunga e da questa chiacchierata ne trassi l'impressione che lui avesse non dico dei problemi psicologici, ma, perlomeno, fosse un po' abbattuto”*. A domanda, riferiva che la telefonata era avvenuta a metà di Agosto del 1974, prima del viaggio in Spagna.

Quanto al fatto che Soffiati, dopo la strage di Brescia, aveva detto *“se gli americani lasciano fare le cose in questo modo, alla fine, chi ci perderà in Italia sarà la Destra”*, il Digilio dichiarava che, in verità, egli aveva voluto alludere non già alla strage di piazza della Loggia, ma all'attentato ferroviario in località *“Monache”* o *“Abbadesse”*, *“una roba del genere”*, effettuato nel periodo in cui Tito era venuto in Italia. Comunque egli aveva collocato questa affermazione *“in rapporto a tutti e due gli avvenimenti”*.



A commento di questo verbale, la Corte di primo grado ha messo in risalto, essenzialmente, queste circostanze raccontate dal Digilio:

- il fatto che, con riferimento all'esplosivo, aveva accennato a *gelignite*;
- il fatto che aveva rivisto Soffiati, dopo che era partito con la valigetta per Milano, 7 o 8 mesi dopo al ritorno dalla Spagna;
- il fatto, riferito per la prima volta, che vi era stata una telefonata ricevuta dal Soffiati nell'agosto 1974, che lo ringraziava dell'intervento sul congegno e che, dal tenore della conversazione, gli sembrava abbattuto.

All'udienza del 21.2.2001 il Digilio riferiva di un'ulteriore telefonata intercorsa con Soffiati dopo la strage. In particolare, dichiarava che quando aveva salutato il Soffiati con la valigetta gli aveva dato alcuni consigli da amico *"1) di dare le dimissioni dal Gruppo; 2) trovarsi un altro lavoro; 3) non farsi più vedere nel solito ambiente per non trovarsi impelagato nelle solite storie. In seguito, quando ricevetti la telefonata, al primo momento mi chiesi a me stesso come mai il Soffiati non avesse aderito a quanto gli avevo consigliato, perché era nel suo interesse. In effetti lui mi disse che era andato in Spagna e che aveva trovato un amico e adesso cercava, dunque, che si liberasse un posto di lavoro per potere partire ed andare. In seguito, e questo mi pare che l'abbiamo portato al Settembre, a Settembre ricevetti un'altra telefonata e fu quella in cui, sempre ringraziandomi per quanto avevo fatto per lui in passato, mi disse che finalmente era riuscito a trovare, anche se saltuariamente, un posto di lavoro come cameriere in alcuni locali sulla Costa Brava, in Spagna"*.

Con riferimento ai tempi riguardanti la cena di Rovigo, quella di Colognola e il trasporto della valigetta, il Digilio, a contestazione, rispondeva: *"Però mi sarei aspettato una maggiore comprensione da chi rileggeva i miei... le mie dichiarazioni e i miei scritti. Voglio dire: primo, io nel 1974 non viaggiavo con l'agenda in mano pronto a scrivere qualsiasi passo facessi o qualunque persona vedessi. Era il tre,*

[Firma]

siccome si parla di uno spostamento dei materiali fatti dal Soffiati, il Soffiati è un essere umano che come tanti altri, il quale girava come meglio poteva, fra l'altro era dotato di pochi mezzi finanziari. Quindi bisogna considerare il fatto sotto un altro aspetto, cioè sotto l'aspetto umano. Quindi la distanza tra l'andare a prendere la valigetta, tra il tornare, fra il trovarsi là, non possono che passare qualche settimana e non più. Sono questioni... bisogna calcolare in quanto tempo (Incomprensibile) veloce uno ci mette per lasciare una città e andare in un'altra dove non conosce nulla e deve trovare strade, numeri di telefoni, numeri anagrafici".

I primi giudici, commentando queste dichiarazioni, hanno soprattutto rilevato come in altro verbale (10.1.1997) il Digilio avesse parlato di un colloquio con Soffiati avvenuto una settimana dopo la strage di Brescia e come lo stesso Digilio avesse allora introdotto una seconda telefonata, collocandola prima di quella descritta all'udienza del 14.2.2001.

Ha, inoltre, evidenziato che il Digilio, quando gli erano state contestate le precedenti dichiarazioni con le quali aveva collocato in tempi più ristretti la cena di Rovigo, quella di Colognola e l'episodio della valigetta in via Stella, aveva risposto che non viaggiava con l'agenda in mano e che occorreva calcolare i tempi per gli spostamenti.

All'udienza del 28.11.2001, nel rappresentare ancora una volta quanto accaduto alla cena di Colognola ai Colli, il Digilio confermava nuovamente che era presente Dario Persic. E tale presenza la ricordava perché quando il dottor Maggi aveva parlato di un attentato, il Persic aveva dimostrato sorpresa e timore, dicendo: "*Ahi, ci risiamo, ricominciamo le solite storie*".

Richiesto nuovamente di stabilire quanto tempo prima del 28 maggio 1974, data della strage di Brescia, fosse avvenuta tale cena, il Digilio rispondeva: "*Io*

desidererei che ci fosse nei miei confronti una maggior affabilità. Cercate di capire, siamo tutti esseri umani. Sono passati molti, molti anni, da allora, comunque io, nonostante abbia anche subito delle infermità, cercherò di ricordare. Secondo la mia mente, la strage di Brescia avvenne il 27 Maggio del 1974. Per quanto riguarda il preavviso, questo preavviso da parte del Dottor Maggi fu dato circa un mese prima, un mese scarso”.

A proposito della riunione di Rovigo, il Digilio dichiarava che, secondo quanto appreso dal Soffiati, un parente o un amico strettissimo del dottor Maggi aveva organizzato una grossa riunione in quel di Rovigo, dove avevano partecipato iscritti di *Ordine Nuovo* ed anche molti ufficiali, sia delle Forze Armate Italiane, sia delle Forze Armate Americane. Il Digilio confermava la circostanza che della cena di Rovigo il Soffiati gli aveva parlato al termine della cena di Colognola ai Colli, in quei cinque minuti in cui erano rimasti soli.

Quanto al disgusto, all'angoscia e al senso di colpa mostrati dal Soffiati dopo la strage, il Digilio riferiva che tutto ciò era avvenuto circa una settimana dopo dall'attentato.

Gli veniva contestato che il 12.05.96, davanti al pubblico ministero di Brescia, aveva invece riferito che questi commenti Soffiati glieli aveva fatti dopo alcuni mesi, sei o sette mesi, dalla Spagna, nel mentre davanti al giudice per le indagini preliminari di Brescia, nel corso dell'incidente probatorio (udienza del 14.02.01), aveva accennato soltanto ad un commento di Soffiati che gli era stato fatto al telefono verso metà Agosto. Il Digilio, dopo aver premesso che *“chiaramente, i discorsi fatti da Soffiati con me furono fatti viso a viso”*, aggiungeva: *“Guardi, a me viene in mente una cosa: il Soffiati era molto preoccupato quando mi fece questi commenti e io mi ritengo non dico responsabile, ma, per lo meno, il consigliere relativo al suo viaggio in Spagna, cioè, quando lui mi disse che non era più in grado di sostenere un attrito con i camerati e, in particolare, con il dottor Maggi, io gli feci il presente discorso che voleva essere un consiglio molto amichevole e gli dissi: ‘Guarda, ci*

conosciamo da tanti anni e, dal momento che ci conosciamo da tanti anni, ti devo dire le cose con sincerità, dal profondo del cuore. Ti consiglio di dare le dimissioni dal gruppo e, calcolando che mi sembri anche abbastanza giù di morale, di prenderti una vacanza' e, in effetti, lui partì per la vacanza in Spagna. Questo è quanto io ricordo".

Hanno sottolineato i primi giudici che Digilio:

- aveva ribadito che Dario Persic era presente alla riunione di Colognola e che era rimasto anche molto colpito dal discorso di Maggi sull'attentato;
- aveva collocato ad un mese prima della strage, il preavviso dato dal Maggi durante la cena;
- aveva collocato la manifestazione di angoscia da parte del Soffiati a circa una settimana dopo la strage, rettificando poi le precedenti dichiarazioni, in quanto non aveva più accennato ad una telefonata, ma ad un colloquio a viso aperto.

Secondo la Corte di primo grado, Digilio aveva continuato a correggere le precedenti dichiarazioni, sicché sembrava che egli avesse recitato a soggetto, fornendo la risposta in relazione alla domanda ed al contesto in cui era stata formulata. Ciò che aveva creato effetti dirompenti, risultando le risposte fra loro contraddittorie, non soltanto in relazione a dichiarazioni rese in anni precedenti, ma anche in riferimento alle dichiarazioni rese nelle udienze immediatamente precedenti.

All'udienza 23.1.2002 il Digilio dichiarava che il Soffiati gli aveva riferito della cena di Rovigo (che qui collocava a circa un mese e mezzo prima della strage) in una delle occasioni nelle quali era venuto a trovarlo a Venezia. Contestata la circostanza che, in precedenza, aveva riferito che tale informazione gli era stata data al termine della cena di Colognola ai Colli, il Digilio replicava: *"Sì, ma è semplice, il Soffiati non fece altro che approfondire quello che mi aveva accennato a suo tempo,*



perché la cosa fosse più chiara, e io, naturalmente, che volevo saperne di più, gli diedi corda e ci appartammo per parlarne. Ecco il perché”.

Inoltre, Digilio non ricordava più della telefonata del Soffiati, cui aveva accennato il 21.1.2001.

La Corte di primo grado non ha mancato di segnalare la diversità di queste dichiarazioni rispetto alle precedenti.

Alla domanda, poi, se il generale Magi Braschi avesse partecipato alla cena di Rovigo, il Digilio rispondeva: *“Per quanto ne sappia io, no”*, ricordando, invece, di averlo visto in via Roma a Verona e in via Mazzini.

All’udienza 6.2.2002 il Digilio, a contestazione, confermava il fatto che della cena di Rovigo il Soffiati gliene aveva parlato al termine della cena di Colognola ai Colli. Con riferimento alla richiesta informativa che aveva fatto in quell’occasione al Soffiati, gli veniva domandato se avesse chiesto maggiori chiarimenti, il Digilio rispondeva: *“Guardi, il Soffiati iniziò il discorso di sua volontà, però io conoscevo il suo carattere, non bisognava mai cercare di tirargli le parole dalla bocca, perché era un tipo che si innervosiva. Lui, se voleva dirti una cosa, te la diceva ed era finita lì, ma se cominciavi a fargli domande, andare a fondo, non dico che si insospettiva ma, perlomeno, non lo gradiva”.*

Il Digilio riferiva che dal fratello del sindaco di Colognola aveva saputo del viaggio in Spagna del Soffiati, che aveva rivisto soltanto dopo molto tempo.

Anche queste diverse dichiarazioni (il fatto che della cena di Rovigo aveva saputo al termine della cena di Colognola; il fatto che Soffiati lo aveva visto molto tempo dopo la strage, al rientro dalla Spagna) sono state puntualmente segnalate dalla Corte di primo grado.

All’udienza del 17.4.2002, ripreso il tema del momento in cui aveva saputo della

cena di Rovigo, il Digilio riferiva: *“Mi sembra, chiedo scusa, di essere stato chiarissimo che fui ragguagliato del tutto dal signor Marcello Soffiati, quando lo andai a trovare a Colognola ai Colli dove lui aveva i genitori. Lì, finito il pranzo, non so se fosse il compleanno della signora o del padre, abbiamo parlato un po' di tutto e il signor Marcello mi ha appunto ragguagliato del perché mi aveva a suo tempo telefonato dicendomi che aveva bisogno di parlarmi. Lì mi spiegò che aveva bisogno di parlarmi, perché erano successi questi fatti della cena di Rovigo dove si erano riuniti ufficiali americani, ufficiali italiani e poi anche civili, eccetera”*, aggiungendo come questo *“pranzo”* a Colognola ai Colli fosse avvenuto in agosto/settembre 1974, dopo la strage di Brescia .

Alla cena di Rovigo tornava a indicare presenti, oltre che Massagrande, Besutti, Capolongo e Teddy Richard, anche il Magi Braschi. Di quest'ultimo dava la seguente descrizione: *“Era una persona alta circa un metro e 75, capelli leggermente brizzolati, con portamento tipico da militare nel modo di muoversi, sorridente, pieno di vitalità, proprio come deve essere un buon militare”*.

Ha rilevato la Corte di primo grado che, in questa udienza, il Digilio:

- aveva introdotto un nuovo elemento: una telefonata fatta da Soffiati prima della *“cena di Colognola”*, dove questi gli aveva spiegato che aveva bisogno di parlargli e di spiegargli dei fatti successi alla *“cena di Rovigo”*;
- aveva fatto diventare un *“pranzo”* la *“cena”* di Colognola;
- aveva collocato questo pranzo nell'agosto/settembre del 1974 e, conseguentemente, dopo la strage di Brescia;
- aveva confermato la presenza di Magi Braschi, che tuttavia aveva descritto con capelli leggermente brizzolati (contestatogli che Magi Braschi era calvo, aveva risposto che anche le persone calve avevano alcuni capelli vicino all'orecchio e sul collo).

All'udienza dell'8.5.2002, il Digilio riferiva che alla cena di Rovigo erano stati presenti Teddy Richard e il suo amico Teddy Burns, nonché David Carret. A quest'ultimo, successivamente incontrato presso palazzo Ducale, aveva riferito della valigetta che aveva visto in mano a Soffiati in via Stella a Verona.

Hanno notato i primi giudici come queste affermazioni il Digilio le avesse rese per la prima volta e come, anzi, in precedenza, egli avesse più volte negato la presenza di David Carret alla cena di Rovigo.

All'udienza del 22.5.2002 il Digilio, tornando a parlare della cena di Rovigo, dichiarava che Soffiati gli aveva detto che in quell'occasione i militari avevano deciso *“di rimettere in piedi i Nuclei di Difesa Nazionale, di prepararsi alla lotta contro il comunismo”*. In particolare era stato deciso *“di fare un atto dimostrativo potente che spaventasse la sinistra....Fu incaricato Delfo Zorzi di far esplodere a piazza della Loggia un potente ordigno, visto che c'era una riunione di gente di sinistra”*. La riunione riguardava *“il discorso che dovevano fare il gruppo di sinistra che si riuniva quel giorno, il 24 Maggio”*.

Nel prosieguo dell'esame, il Digilio, con riferimento all'episodio della valigetta, confermava che il Soffiati gli aveva detto che avrebbe dovuto consegnarla a Milano ad uno delle *S.A.M.* . Tuttavia, a domanda, aggiungeva poi che il Soffiati gli aveva confidato anche che la bomba avrebbe dovuto esplodere a piazza della Loggia.

Quanto all'esplosivo, riferiva che era composto di candelotti, che gli sembrava fossero costituiti da *“cheddite”*, di colore blu, che lo Zorzi si era procurato ad Arzignano. Precisava, inoltre: *“Erano candelotti di esplosivo plastico”*, duttili al tatto.

Ricordava che la scatola era di un cartone marrone *“pressato, robusto, che le ricordi del compensato, il legno compensato che, praticamente, viene ottenuto incollando delle strisce di legno e pressandolo”* e ripeteva la procedura che aveva eseguito per



disinnescare l'ordigno, in particolare svitando la vite che era infilata nel vetro per allontanarla dal piano del quadrante.

Ha rimarcato la Corte di primo grado come con queste dichiarazioni il Digilio avesse introdotto una nuova dirompente rivelazione: quella che alla cena di Rovigo sarebbe stato espressamente deciso di eseguire un attentato a piazza della Loggia per colpire una riunione della sinistra che sarebbe avvenuta il 24 maggio.

Il Digilio, inoltre, incalzato dal difensore, aveva ammesso che la valigetta era destinata a piazza della Loggia, per come dettogli dal Soffiati.

I primi giudici hanno, in proposito, evidenziato come il Digilio, invitato più volte dal giudice a riflettere su quanto aveva raccontato, si fosse ripetutamente mostrato meravigliato per lo stupore manifestato da coloro che lo avevano interrogato e che avevano ricevuto quelle novità. In definitiva, secondo la Corte di primo grado, egli si comportava come se avesse già reso in precedenza quelle dichiarazioni, affermando, come già altre volte in passato, di avere avuto un "flash".

Anche con riferimento all'esplosivo, la suddetta Corte ha segnalato come il Digilio avesse introdotto elementi nuovi, affermando che si trattava di candelotti di "cheddite", cioè esplosivo da cava che Zorzi si era procurato ad Arzignano, che sui candelotti vi erano delle scritte che non ricordava, che si trattava di esplosivo plastico, che vi era una scatoletta di compensato (poi, a contestazione, di cartone, pressato, che ricordava il compensato).

Secondo la Corte di primo grado, il Digilio era incorso in palese contraddizione con quanto in precedenza detto, senza che egli sembrasse essersene reso conto.

All'udienza del 29.5.2002, sentito come coimputato nella strage di Brescia, il Digilio, con riferimento al momento in cui aveva visto il Soffiati arrivare a Verona in via Stella con la valigetta, dichiarava che si era trattato del "primo pomeriggio" di un giorno feriale. Rispondendo ad una specifica domanda, confermava, inoltre, la



circostanza che aveva informato il Carret del luogo e della data dell'attentato di Brescia.

A quest'ultimo proposito, i primi giudici hanno sottolineato la circostanza che al Digilio era stato contestato il fatto che il Carret, secondo le sue dichiarazioni, era stato presente alla "cena di Rovigo" e che quindi avrebbe dovuto sapere della destinazione dell'ordigno. Ciò nonostante il Digilio si era limitato a rispondere che il Carret sarebbe stato evasivo.

Parimenti, anche con riferimento al numero dei candelotti prelevati dall'ordigno e messi nel frigorifero, che il Digilio ricordava fossero stati "una decina" circa, la Corte di primo grado ha evidenziato la novità delle dichiarazioni.

Secondo i giudici di *primae curae*, dunque, il Digilio, ancora una volta, sembrava recitare a soggetto, adattando le risposte alle circostanze.

Seguivano, poi, le dichiarazioni rese dal Digilio alle udienze del 4.12.2002, 11.12.2002 e 18.12.2002.

A quest'ultima udienza, il Digilio, con riferimento al momento in cui aveva saputo della cena di Rovigo, affermava che ciò era avvenuto quando il Soffiati era venuto in via Stella. Gli veniva poi rappresentato che la cena di Rovigo, secondo le sue dichiarazioni, era stata tenuta ben prima dell'omicidio di Silvio Ferrari e che sarebbe stato molto problematica l'ipotesi che il Soffiati gli avesse detto che già in occasione di quella cena sarebbe stata decisa la strage di Brescia. A tali contestazioni, il Digilio replicava, dicendo: "*Guardi, io confermo quello che ho detto poco fa che ho saputo da Marcello Soffiati, solo a Verona in via Stella 13, dal Marcello quanto da me affermato sulla destinazione della bomba. Ma, poi, non se ne è più parlato. E' stata una cosa*".



3. La verifica dell'attendibilità "soggettiva intrinseca" di Carlo Digilio. La valutazione della Corte di primo grado.

La Corte di primo grado, dopo aver a lungo esposto le dichiarazioni rese da Carlo Digilio riguardanti la strage di piazza della Loggia ed aver, volta per volta, formulato brevi commenti su di esse, ha poi espresso una valutazione conclusiva in ordine all'attendibilità del dichiarante, alla stregua del canone normativo previsto dall'art. 192, terzo comma, c.p.p., secondo il quale: *"le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"*.

Secondo i primi giudici, il Digilio, il quale aveva sempre assunto un atteggiamento difensivo, tendendo continuamente ad escludere o minimizzare il suo ruolo in tutte le vicende, era risultato sostanzialmente inattendibile sotto tutti i punti di vista: sia dal punto di vista intrinseco, soggettivo ed oggettivo, sia dal punto di vista dei riscontri esterni.

A tale conclusione i giudici di primo grado sono pervenuti focalizzando l'attenzione soprattutto sul contenuto delle dichiarazioni del collaborante e, dunque, valorizzando essenzialmente l'esito negativo della verifica della sua credibilità oggettiva intrinseca, dedicando invece all'attendibilità soggettiva intrinseca scarse e marginali osservazioni.

In particolare, premesso che in ordine alla credibilità soggettiva del Digilio possono essere qui veicolati temi afferenti sia il giudizio già attribuito al dichiarante da altre autorità giudiziarie (nel processo per le stragi avvenute a Milano negli anni 1969 e 1973, rispettivamente presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza Fontana e avanti la Questura), sia la capacità psichica del medesimo di memorizzare e rappresentare la realtà vissuta, si deve registrare come su tali argomenti la Corte di primo grado si sia limitata a questi essenziali accenni.

- Quanto alla valutazione espressa da altri giudici in ordine alla credibilità del Digilio, la Corte d'Assise di Brescia ha precisato che il collaborante, dopo essere

stato valutato positivamente nei due giudizi di primo grado relativi alla strage di piazza Fontana del 1969 e alla strage della Questura di Milano del 1973, era stato considerato inattendibile in entrambi i giudizi di appello con sentenze poi passate in giudicato. Nondimeno, tale giudizio negativo non avrebbe potuto di per sé pregiudicare una valutazione positiva, in termini di attendibilità, con riferimento alla strage di Brescia, avuto riguardo al principio, più volte riconosciuto valido dalla Suprema Corte, della valutazione frazionata del racconto dell'imputato di reato connesso o collegato.

Unico limite a tale valutazione sarebbe stata la falsità di alcune affermazioni che fossero risultate intrinsecamente connesse con altre.

- Quanto alla capacità psichica di Digilio, ha segnalato la Corte di primo grado come il 18.12.1995, all'atto di ingresso nella casa di cura "Eremo" di Trento, il medesimo fosse stato trovato in stato di confusione mentale e come nel corso dell'interrogatorio del 21.12.1995 si fosse limitato a confermare le dichiarazioni già rese alla polizia giudiziaria che il giudice gli aveva letto.

Hanno, inoltre, fatto notare i primi giudici che in data 13.6.1998 i periti (dott.ri Paolo Bianchi e Marco Scaglione) avevano concluso per la incapacità del Digilio a rendere interrogatorio e in data 17.5.1999 il medesimo, davanti al pubblico ministero di Brescia, aveva affermato di non ricordarsi di essere stato mai sentito da tale autorità, né di aver avuto ricordo degli argomenti ad essa a suo tempo illustrati.

In realtà, i giudici di *primae curae* hanno affrontato il tema del profilo psichico del Digilio, non già, o non tanto, al fine di verificare l'effettiva capacità processuale del dichiarante a testimoniare, ma piuttosto allo scopo di far emergere la prova di una debolezza mentale del collaborante, il quale sarebbe stato così predisposto ad essere facilmente influenzato dalle pressioni esercitate dai carabinieri del ROS nel corso di assillanti e ripetuti contatti. Una debolezza mentale che, unita alle gravi condizioni economiche del Digilio, avrebbe inficiato la genuinità e spontaneità delle sue

affermazioni³³.

E qui traspare ancora una volta l'intento della Corte di primo grado, la quale, nel privilegiare un'indagine concernente i requisiti che dovrebbero caratterizzare il narrato del dichiarante, ha preferito direzionare la propria valutazione sull'attendibilità oggettiva intrinseca.

Nondimeno questa Corte, nel rispetto dell'effetto interamente devolutivo delle impugnazioni, ritiene doveroso visitare non fugacemente la problematica relativa alla credibilità soggettiva intrinseca del Digilio, previa enucleazione dai motivi d'impugnazione degli appellanti e comunque dalle considerazioni svolte dalle parti in questo giudizio, di quegli spunti in tal senso utili e pertinenti.

3.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Con l'atto d'appello, il pubblico ministero, nel lamentare più volte talune sottovalutazioni cui sarebbero incorsi i primi giudici in ordine al contributo probatorio offerto da Digilio, ha svolto alcune distinte considerazioni che, potendo canalizzarsi all'interno del preliminare tema afferente l'attendibilità soggettiva del dichiarante, possono essere qui utilmente recuperate per una loro valutazione unitaria.

Innanzitutto, l'appellante, pur nell'ambito prevalentemente destinato a rafforzare la credibilità oggettiva del Digilio in ordine, soprattutto, all'episodio dell'esplosivo contenuto nella valigetta del Soffiati, ha affacciato argomenti che, concernendo il ruolo del Digilio e la sua intraneità all'ambiente criminale cui apparteneva, possono essere esaminati in punto di credibilità soggettiva.

Ad avviso dell'appellante, i primi giudici, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità, nel valutare l'attendibilità della chiamata in correità, aveva trascurato del tutto, quanto a Digilio, il riferimento "*al suo passato ed ai suoi rapporti con il chiamato in correità*".

³³ Sulla valutazione, da parte dei primi giudici, in ordine alla "*spontaneità*" delle dichiarazioni di Digilio, si rinvia al § 4. di questo Capitolo.

Ha evidenziato il pubblico ministero appellante che Digilio non era una persona qualunque, alla quale era stato sottoposto un ordigno, e che aveva ricevuto delle confidenze, ma era l'armiere e l'esperto di esplosivi di *Ordine Nuovo*, al quale si erano rivolti i meno esperti estremisti del medesimo gruppo per ricevere istruzioni. Ciò era emerso non soltanto dalle dichiarazioni rese dallo stesso Digilio, ma anche da quanto riferito da Dario Persic, Piero Battiston e Martino Siciliano.

Digilio, d'altronde, era stato coinvolto nella creazione degli ordigni utilizzati per i falliti attentati di Trieste e di Gorizia del 1969 ed era stato riconosciuto di fatto responsabile del reato di strage per l'attentato a piazza Fontana, per il quale, infatti, era stato prosciolto per prescrizione (previa concessione delle attenuanti generiche in ragione della collaborazione fornita).

Era quindi normale (ed anzi era improbabile il contrario) che un ordigno movimentato nel maggio del 1974 da esponenti di *Ordine Nuovo Veneto* (Maggi, Soffiati e Zorzi, peraltro appartenenti alle stesse frequentazioni politiche del Digilio) gli fosse stato sottoposto per un controllo.

Era pure evidente che, essendo trascorsi più di due decenni dal fatto, già in occasione dei primi interrogatori del 1996, Digilio, avendo maneggiato molti ordigni esplosivi, potesse aver sovrapposto e confuso particolari, più o meno secondari.

Con riferimento al giudizio formulato nei confronti dell'attendibilità del collaborante dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana, il pubblico ministero appellante ha evidenziato come la posizione di Carlo Digilio, in questo processo, non poteva essere minimamente raffrontata con quella che il predetto aveva assunto in quello riguardante la strage di Milano, nell'ambito del quale i giudici gli avevano dato credito soltanto in primo grado.

Non sarebbe stata corretta una lettura degli atti che avesse visto il Digilio dapprima chiamare in correità Maggi e Zorzi per i fatti di piazza Fontana e poi raccontare i fatti di piazza della Loggia, nella consapevolezza che ciò poco avrebbe aggiunto

coinvolgerli anche nella strage di Brescia. Al contrario, l'episodio centrale di "*Canal Salso*", relativo alla strage di piazza Fontana, era stato descritto dal Digilio al Giudice di Milano quando già aveva fornito le proprie dichiarazioni in ordine alla strage di piazza della Loggia.

Quanto alla "*presunta debolezza psichica*" di Digilio, i primi giudici, secondo l'appellante, avevano sbrigativamente trattato in poche righe una problematica che aveva occupato intere udienze dibattimentali, condividendo apoditticamente le conclusioni dei consulenti della difesa, senza valutare e confutare quelle dei consulenti del PM, i quali avevano già esaminato il dichiarante quali periti in uno dei due processi milanesi ed erano giunti a conclusioni diametralmente opposte. Nel richiamarsi sul punto al capitolo 2.7 della memoria del 29 ottobre 2010, l'appellante ha sottolineato comunque la circostanza che i consulenti del PM (prof. Invernizzi Giordano, prof. Mario Portigliatti Barbos e prof. Giuseppe Viale), i quali rappresentavano l'eccellenza della psichiatria, della neurologia e della medicina legale in Italia, avevano ritenuto che "*nell'ottobre 1995 (al tempo della prima registrazione cioè) non sono emersi dati che contrastino con il possesso già in quella data da parte del Digilio di: vigilanza, orientamento, memoria, efficienza intellettuale, adeguatezza di risposte, valutazione critica delle prese di posizione, padronanza di informazione tecnica, conservazione di iniziativa, finalismo di volontà, coscienza della propria posizione processuale, identificazione del ruolo dell'inquirente.*"

Non era assolutamente accettabile, secondo l'impugnante, il fatto che La Corte di primo grado avesse riscontrato la presunta "*debolezza psichica*" di Digilio sulla base del verbale del 17 maggio 1999, in cui il dichiarante, in uno stato di disappunto e di prostrazione totale, avendo ricevuto l'annuncio che avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo incidente probatorio a Brescia (e non a torto, atteso che il precedente era durato quasi due anni), nel disperato tentativo di evitarlo, aveva affermato di non

aver mai parlato di cose pertinenti alla strage di Brescia.

3.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Si sono lamentate le predette parti civili del fatto che i primi giudici avessero affrontato il tema relativo alla credibilità del dichiarante omettendo del tutto di valutare gli elementi di conferma indicati dall'art. 192 c.p.p. e mal utilizzando il rilevante bagaglio interpretativo contenuto nelle sentenze di Milano (strage di piazza Fontana e strage di via Fatebenefratelli) e Venezia (processo c.d. del poligono).

Così come il tema preliminare della collocazione storica della strage era stato del tutto omesso (quasi che si fosse trattato del giudizio su un ordinario reato contro la persona), allo stesso modo la Corte d'Assise di Brescia, nel verificare l'attendibilità di Digilio, aveva valutato esclusivamente la parziale contraddittorietà di alcune sue affermazioni (peraltro, rese in tempi molto distanti tra loro, o, pur in contesti vicini temporalmente, ma assai diversi per l'incidenza sulle particolari caratteristiche psichiche del dichiarante).

Né era giustificabile il fatto che i giudici di primo grado avessero del tutto omesso di considerare che pur due Corti d'Assise di primo grado, in entrambi i processi milanesi, avendone potuto ascoltare direttamente le dichiarazioni, avessero concluso per la sostanziale veridicità del ricordo.

Del resto la giurisprudenza della Suprema Corte (così come la stessa ordinanza della Assise bresciana del 15 gennaio 2009) aveva precisato come: *“oggetto di prova siano non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti ed utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti”* (Cfr. Cass. 19.12.2003).

In modo semplicistico i primi giudici avevano ritenuto come il Digilio fosse già stato negativamente valutato, sia nel procedimento per la strage di piazza Fontana del 1969, sia in quello per la strage della Questura di Milano del 1973, in quanto, in

entrambi i procedimenti, a fronte di una valutazione positiva espressa dal giudice di primo grado, il giudizio si era capovolto in sede di appello, ove le sue dichiarazioni erano state dichiarate inattendibili.

Al contrario, a fronte del fatto che la Corte d'Assise di Milano, nella sentenza del 30.6.2001, aveva ritenuto che Digilio aveva reso dichiarazioni coerenti rispetto alla sua collaborazione avuta con quei sodalizi criminali, fornendo un contributo di conoscenza di enorme consistenza, riscontrato documentalmente e testimonialmente, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 12 marzo 2004, pur ribaltando il giudizio di colpevolezza, aveva precisato l'irrelevanza sostanziale che la scelta collaborativa aveva determinato nel trattamento penitenziario di Digilio, ribadendo, inoltre, che il medesimo era stato effettivamente coinvolto nelle attività dei gruppi ordinovisti veneti per quasi 15 anni, tra il 1967 e il 1984, per cui l'oggetto delle sue dichiarazioni era, sotto questo profilo, del tutto coerente con la sua collaborazione con quei sodalizi criminali.

Anche le sentenze milanesi riguardanti la strage del 17 maggio 1973 (di via Fatebenefratelli) erano giunte a giudizi difforni sull'attendibilità intrinseca di Carlo Digilio. Tuttavia, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, la sentenza del 22 febbraio 2005 della Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva definitivamente riconosciuto che: *“Le dichiarazioni di Carlo Digilio rimangono utilizzabili, perché ritenute attendibili e riscontrate solo sui seguenti punti: 1) può ritenersi certo che Digilio ben conoscesse la casa di via Stella a Verona e sapeva che il gruppo di O.N. del Veneto la utilizzava come base per attività di vario genere; 2) l'appartenenza al gruppo degli odierni imputati (tra cui Maggi) con i rapporti gerarchici indicati e la loro dedizione all'attività eversiva; 3) i rapporti di conoscenza fra Bertoli e alcuni esponenti del gruppo Ordine Nuovo”*.

Sulla vicenda degli accessi al casolare di Paese, la sentenza della Corte d'Assise di Milano del 30 giugno 2001 aveva ritenuto che: *“Le dichiarazioni di Digilio....., oltre ad essere intrinsecamente attendibili, sono state specificamente riscontrate da*

numerosi elementi di prova convergenti nel confermare il contenuto”.

I riscontri al narrato di Digilio si ritrovavano nelle dichiarazioni di Guido Lorenzon, Livio Juculano, Gianpaolo Stimamiglio, Franco Freda e lo stesso Zorzi. La sentenza, inoltre, aveva pure respinto la tesi delle difese che la causa delle affermazioni del dichiarante sarebbe stata la “circuitazione” di elementi già presenti all’indagine e da lui conosciuti.

La sentenza d’appello aveva, invece, valorizzato il mancato ritrovamento del casolare come “*rilevante elemento di incoerenza esterna*” e valutato le dichiarazioni degli altri testimoni come dati generici, insufficienti a concretizzare il precetto *ex art. 192, terzo comma, c.p.p.*

Gli appellanti hanno poi censurato il silenzio serbato dai primi giudici circa il contenuto dell’agenda di Ventura (acquisita a seguito delle indagini eseguite dall’isp. Cacioppo), nella quale i nomi di Digilio, del prof. Franco (che lo avrebbe coinvolto nella vicenda), di Ventura e della cittadina di Paese erano indissolubilmente legati e proprio nel periodo indicato da Digilio.

Quelle annotazioni in agenda erano proprio gli elementi mancanti perché anche la Corte d’Assise d’Appello milanese potesse convenire sull’attendibilità di Digilio a proposito degli incontri di Paese.

Quanto all’atteggiamento difensivo che avrebbe avuto Digilio, hanno osservato le parti civili come già la sentenza 30 giugno 2001 della Corte d’Assise di Milano avesse rilevato che “*gli elementi acquisiti nel processo rendono evidente che dalla metà del 1993 e fino al 1997 il comportamento di Digilio si è caratterizzato per un progressivo ampliamento di circostanze per lui direttamente compromettenti nelle attività delittuose riconducibili al gruppo di ON di Venezia-Mestre. L’originaria negazione di essere a conoscenza di qualsiasi notizia sui fatti eversivi più gravi verificatisi in quegli anni (mentre da Battiston si è appreso che Digilio era a conoscenza del coinvolgimento di Maggi nella strage di piazza Fontana); la rivelazione progressiva delle attività riconducibili al gruppo di ON Venezia-Mestre*



nel corso del 1969 e la descrizione della strategia stragista di Maggi e Zorzi; il tentativo di attenuare le responsabilità di Maggi; la ripresa degli interrogatori dell'autunno 1995, con la permanenza di un atteggiamento reticente su fatti compromettenti come l'identificazione del soprannome di zio Otto; la prima ammissione su quest'ultima circostanza, intervenuta all'inizio del 1996; infine, la piena ammissione di una responsabilità personale nella fase preparatoria dell'attentato alla BNA, intervenuta nel 1997. Il descritto percorso collaborativo di Digilio rende evidente che le nuove rivelazioni non erano dirette a 'colpire' più duramente e a i fini di vendetta i coimputati (e in particolare Delfo Zorzi), ma erano piuttosto l'esplicarsi di un'ammissione di colpevolezza dapprima del suo amico Maggi e, quindi, sua personale".

Del resto, era stato proprio il Procuratore della Repubblica di Milano a proporre Digilio per il programma di protezione.

E perfino la sentenza d'appello del processo milanese, pur riconoscendo che la "sostanziale mancanza di confessione" di Digilio per i fatti del 12.12.1969 avesse condizionato il comportamento processuale del dichiarante, era giunta, tuttavia, a respingere la tesi delle difese tendenti a sostenere che lo scopo di detto comportamento reticente fosse stato quello di ottenere al più presto la possibilità di tornare libero a Santo Domingo.

Le suddette parti civili hanno pure lamentato il fatto che la Corte d'Assise di primo grado avesse ingiustificatamente tralasciato l'esame delle altre vicende raccontate da Digilio, contraendo, in tal modo, l'obbligo di verifica della credibilità del dichiarante.

A tal riguardo la sentenza della Corte d'Assise di Milano dell'11 marzo 2000 (processo per la strage di via Fatebenefratelli del 27 marzo 1973), rivalutata nel giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione, aveva illustrato gli stretti rapporti intercorsi tra Digilio e Maggi, il quale avrebbe condiviso con l'altro le decisioni più delicate.



Carente era stata la motivazione dell'impugnata sentenza anche con riferimento alla possibile incidenza, sulla credibilità del racconto, delle complesse patologie sofferte dal dichiarante, nonostante il tema fosse stato trattato in numerose consulenze e perizie.

Peraltro, secondo l'unanime opinione dei consulenti, lo *stress* avrebbe influenzato le prove testali ed il comportamento mentale in generale, sicché per un dichiarante nelle condizioni di Digilio era prevedibile una reattività diversa, a seconda che avesse risposto ad un interlocutore solo, in condizioni di sufficiente tranquillità, piuttosto che in un'aula affollata, in condizioni di essere oggetto di critica e interrogatori incrociati.

Era poi del tutto ragionevole supporre che le condizioni di salute di Digilio, avendo avuto uno sviluppo ingravescente, fossero divenute certamente più gravi nel tempo ed in particolare al momento dell'effettuazione dell'incidente probatorio, durante il quale molti erano stati i momenti nei quali era emersa la sua reazione al forte *stress* dell'incombente processuale.

Ad avviso degli appellanti, dunque, la valutazione del dichiarato di Digilio nelle udienze dell'incidente probatorio non avrebbe potuto prescindere dalla considerazione che le sue condizioni di salute erano certamente peggiorate (come confermato dai periti Portigliatti Barbos, Viale e Invernizzi).

3.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Come già questa Corte ha anticipato al § 2. di questo Capitolo, appartiene alla valutazione dell'attendibilità soggettiva intrinseca del confidente e accusatore la disamina dei rapporti che questi ha mostrato di mantenere con gli accusati. Tanto più tali rapporti risultino frequenti e intensi, tanto più rilevante sarà il grado di conoscenza, da parte del dichiarante, delle vicende inerenti i soggetti accusati, così conseguentemente elevandosi il tasso della sua potenziale credibilità soggettiva.

In questa prospettiva si debbono sicuramente considerare pertinenti e corretti i



riferimenti fattuali citati dal pubblico ministero appellante a sostegno dell'intraneità del Digilio all'ambiente criminale entro il quale hanno agito, a scopo politico, Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi.

E' certo che Digilio fosse stabilmente inserito nella struttura delinquenziale del gruppo di *Ordine Nuovo* di Venezia-Mestre. Gruppo che, come in prosieguo sarà più diffusamente illustrato, era sicuramente controllato da Maggi.

Peculiare incidenza assume qui il resoconto della storia criminale offerto dalla Corte d'Assise di Milano del 30.6.2001 nel processo per la strage di piazza Fontana, siccome significativamente condiviso dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nella sentenza del 12.3.2004.

Un resoconto che tratteggia il ruolo rivestito da Digilio, tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70, quale *quadro occulto* del sodalizio di *Ordine Nuovo*, nonché esperto ufficiale di armi nell'interesse della suddetta organizzazione³⁴.

Un resoconto saldamente ancorato a plurime e concordi testimonianze che hanno pure consentito di pacificamente affermare come l'esperto di armi e di esplosivi soprannominato "zio Otto" fosse identificabile proprio nel Digilio³⁵, il quale, in virtù di questo suo ruolo, pur non essendo un soggetto che dal punto di vista ideologico fosse particolarmente partecipe del gruppo eversivo, costituiva per esso un elemento di sicuro appoggio.

Vale, in proposito, citare, a titolo esemplificativo, la seguente affermazione resa da Martino Siciliano:

"In un'occasione che colloco nel '68 e in ogni caso prima dell'attentato alla Scuola Slovena, Carlo Maria Maggi mi disse che Carlo Digilio era uomo di sicura affidabilità e che confezionava e provvedeva alla manutenzione sia delle armi sia

³⁴ Sentenza Corte d'Ass. d'App. di Milano, 12.3.2004, pagg. 528 s., 610.

³⁵ Si vedano le dichiarazioni di Martino Siciliano, Valerio Fioravanti, Angelo Izzo, Gastone Novella, Sergio Calore, Paolo Aleandri, Giancarlo Vianello, Roberto Maggiori, Claudio Bressan, Gianluigi Napoli, Pierluigi Concutelli, Vincenzo Vinciguerra, Pietro Battiston e Gilberto Cavallini. Particolarmente indicative della capacità di Digilio di far esplodere esplosivi sono le dichiarazioni di Siciliano (ud. del 12.5.2003, avanti al GIP di Milano) e Napoli (ud. del 23.6.2009), con riferimento al miglioramento del sistema di (doppio) innesco che il medesimo aveva escogitato.

*degli esplosivi in dotazione*³⁶.

Dall'inquietante testimonianza che ha reso nel dibattimento di primo grado Enzo Ferro, emerge poi come questi avesse riconosciuto nella foto raffigurante Digilio quel veneziano amico di Amos Spiazzi e "grosso esperto" di esplosivi, che era stato presente ad una riunione a Verona nel settembre 1970, ove vi erano state circa 30 persone, nel corso della quale lo Spiazzi avrebbe affermato come fosse possibile compiere un colpo di Stato, tenuto conto che l'esercito sarebbe stato dalla loro parte. Enzo Ferro (militare in servizio agli ordini di Amos Spiazzi) ha riferito che quest'uomo (Digilio) parlava con molta precisione, quasi con pignoleria, di esplosivi e precisava che molte armi si trovavano in un deposito vicino Venezia³⁷.

E' pacifico, d'altronde, che Digilio disponesse a Venezia di un laboratorio con attrezzature, ove, oltre a modificare silenziatori e armi, confezionava anche esplosivi per l'organizzazione³⁸.

E che la dimestichezza del Digilio con gli esplosivi fosse reale è pure riscontrata dal fatto che egli ebbe a preparare gli ordigni utilizzati sia negli attentati ai treni dell'agosto 1969, sia in quelli di Trieste e Gorizia³⁹, nonché dalla circostanza che il medesimo ebbe a controllare, in *Canal Salso*, proprio l'esplosivo utilizzato per la strage di piazza Fontana⁴⁰.

Né può trascurarsi che Digilio era stato "segretario" di quel poligono di tiro, a causa del quale ebbe a subire una condanna penale proprio unitamente al Maggi⁴¹.

In definitiva, il percorso criminale seguito da Digilio e la possibilità di agire all'interno del gruppo eversivo veneto depongono per la capacità del medesimo di essere a conoscenza delle condotte illecite commesse dagli accusati, sicché,

³⁶ Martino Siciliano, fg. 87, inc. prob. GIP Brescia del 12.5.2003.

³⁷ Enzo Ferro, ud. 28.4.2009.

³⁸ Queste circostanze si desumono, direttamente o indirettamente, da varie testimonianze, tra le quali quelle di Martino Siciliano, Pietro Battiston, Dario Persic e Roberto Raho.

³⁹ I fatti sono stati provati sulla scorta delle dichiarazioni rese da Vianello e Siciliano, nonché alla luce di quanto sostanzialmente ammesso dallo stesso Digilio. Si noti che per gli attentati alla scuola slovena di Trieste e al cippo di confine di Gorizia è stata giudizialmente accertata anche la responsabilità di Zorzi Delfo (si rinvia alla sentenza Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004, pagg. 337 ss.).

⁴⁰ Si veda la sentenza Corte d'Ass. d'App. di Milano, 12.3.2004, pagg. 611 ss., ove emerge come la corresponsabilità del Digilio nella strage di Milano sia ormai giudizialmente acclarata sulla scorta della sua confessione.

limitatamente a questo profilo, non può negarsi al dichiarante una valutazione positiva in ordine alla sua attendibilità soggettiva intrinseca.

Volgendo la disamina alle valutazioni che altre autorità giudiziarie hanno espresso sulla credibilità soggettiva del Digilio, interessa a questa Corte subito marcare come le osservazioni sul punto formulate dalle parti civili appellanti Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia si muovano principalmente su decisioni di primo grado, assunte nei processi per la strage di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli (Questura di Milano), puntualmente ribaltate da quelle di secondo grado.

Vero è che ciò confermerebbe la tesi prospettata dall'Avvocatura dello Stato (nell'interesse del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno), secondo la quale Digilio sarebbe stato ritenuto credibile significativamente dai giudici di primo grado, cioè da quei giudici che, diversamente da quelli di secondo grado, avrebbero avuto la possibilità di conoscerlo e interrogarlo.

Tuttavia, non vi è dubbio che argomentando in tal modo ed enfatizzando il valore del giudizio delle Corti di primo grado a scapito di quello formulato dalle Corti di secondo grado, si finirebbe paradossalmente per svalutare sistematicamente la rilevanza di tutti quei giudizi d'appello che, senza rinnovare l'istruzione dibattimentale (ed essi costituiscono, come è noto, la gran parte dei processi di secondo grado), abbiano contraddetto il giudizio di attendibilità che su un determinato dichiarante fosse stato espresso in primo grado.

Peraltro, se effettivamente non appare corretto valorizzare quelle pronunce di primo grado, omettendo del tutto di considerare che esse siano state smentite dalle decisioni di secondo grado, è altrettanto indubbio che queste ultime valutazioni, ancorché passate in giudicato, non assumano incidenza vincolante nel nostro diverso processo ai fini della verifica dell'*attendibilità oggettiva intrinseca*, potendo, invece concorrere, quale dato esterno di partenza, a orientare il giudizio di *attendibilità*

⁴¹ Si veda la sentenza della Corte d'App. di Venezia dell'8.II.1991.


soggettiva intrinseca del dichiarante.

A tal proposito, questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale, cui correttamente si sono ispirati i primi giudici nell'impugnata sentenza, in forza del quale il giudizio frazionato del racconto dell'imputato di reato connesso o collegato consentirebbe di poter prescindere da precedenti valutazioni espresse sullo stesso dichiarante da altri Corti di merito.

Quel che, invece, questa Corte intende semplicemente segnalare è l'opportunità di non trascurare il possibile contributo interpretativo comunque fornito da altre autorità giudiziarie sul medesimo collaborante. Tanto più allorquando, il contenuto di talune narrazioni acquisite in quei giudizi risulti per più aspetti analogo o connesso a quello oggetto del processo cui la suddetta valutazione in ordine alla credibilità del dichiarante verrebbe a ricadere.

E ciò indubbiamente vale per l'ultimo giudizio relativo alla strage di piazza Fontana (sintomaticamente anch'esso a carico di Maggi e Zorzi), laddove alcune vicende ivi descritte (quali, ad esempio, la cessione di gelignite da Rotelli Roberto a Zorzi Delfo, gli accessi al casolare di Paese, la consegna a Raho di esplosivi), sono state recuperate dallo stesso pubblico ministero appellante per essere collocate all'interno del più ampio contesto probatorio caratterizzante il processo per la strage di piazza della Loggia.

Ponendo, dunque, attenzione alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 12.3.2004, si nota come il giudizio ivi formulato sulla credibilità del collaborante-imputato, attesti un "*reticente comportamento processuale tenuto da Digilio quando è stato chiamato a parlare delle proprie responsabilità*", "*la sostanziale inesistenza dei requisiti della spontaneità e dell'autonomia*", nonché, in definitiva, l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, "*quasi mai corredate dai necessari elementi esterni di convalida, se si eccettua il mero riscontro logico connesso alla comune appartenenza sua e dei chiamati alla stessa organizzazione*



*eversiva nonché agli accertati collegamenti con analoghi gruppi di altre città*⁴².

Epperò, un tale giudizio, pur lapidario nelle sue conclusive considerazioni, non è in grado di oscurare quelle sicure conferme probatorie che talune affermazioni del Digilio ebbero a conquistare.

Invero, catalogando separatamente le dichiarazioni del Digilio in ragione della loro ritenuta attendibilità o inattendibilità, può qui sinteticamente rilevarsi che Digilio è stato considerato non credibile dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano con riferimento:

- a) alla rete informativa americana alla quale si sarebbe rapportato il dichiarante;
- b) alla cessione da parte di Rotelli Roberto a Zorzi della gelignite che trasudava (Digilio avrebbe fatto da intermediario nella vendita; Rotelli avrebbe trasportato l'esplosivo lungo il *Canal Salso* fino a Mestre; Zorzi si sarebbe procurato un furgone e lo avrebbe portato in un locale in zona Mirano);
- c) al coinvolgimento di Zorzi nelle cessioni di armi da parte di Maggi a Gilberto Cavallini;
- d) agli accessi al casolare di Paese, alla presenza del prof. Franco al secondo accesso e all'esistenza di detto casolare⁴³;
- e) all'incontro tra Digilio e Maggi prima del 7.12.1969. Durante tale incontro avvenuto a Riva degli Schiavoni in Venezia, Maggi gli avrebbe detto che vi sarebbero stati grossi attentati, per cui sarebbe stato opportuno annotarsi le proprie vicende giornaliere per potersi preconstituire un alibi;
- f) al fatto che Zorzi in data 7.12.1969 gli avrebbe fatto visionare presso *Canal Salso* (Mestre) tre cassette, ubicate nel cofano della vettura 1100 di Maggi, contenenti esplosivo;
- g) alla causa del dissidio tra Soffiati e Zorzi;
- h) agli incontri tra Digilio e Zorzi in corso del Popolo (Mestre) nei quali Zorzi gli

⁴² Corte d'Ass. d'App. di Milano, 12.3.2004, pag. 557.

⁴³ Come già questa Corte ha avuto modo di precisare (ordinanza in data 17.2.2012), si deve, tuttavia, rilevare come dell'esistenza del casolare di Paese non possa seriamente dubitarsi, siccome riscontrata dalle dichiarazioni rese da Livio Iuculano e Giampaolo Stinamiglio.

avrebbe mostrato il calco della chiave della cella del carcere Treviso ove era detenuto Ventura;

i) agli incontri tra Digilio e Maggi nel 1972 e nel 1978/79 nei quali Maggi avrebbe manifestato la propria preoccupazione per la direzione che stavano prendendo le indagini;

j) all'incontro con Carret in data 7.1.1970, quando tale militare sarebbe ritornato in Italia da una breve vacanza negli USA.

Per contro, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ritenuto Digilio attendibile allorquando aveva raccontato:

a) l'episodio della mitraglietta progettata da Amos Spiazzi e realizzata da Eliodoro Pomar in un laboratorio artigianale sito in un convento in Spagna⁴⁴;

b) la disponibilità da parte di Roberto Rotelli di gelignite (proveniente dalla Jugoslavia) che trasudava, e ciò sulla base di alcuni riscontri⁴⁵;

c) l'esistenza di strutture golpiste e di difesa dello Stato (*Nuclei di difesa dello Stato o Legioni*), la cui notizia sarebbe stata appresa da Marcello Soffiati e Giovanni Bandoli⁴⁶;

d) l'appellativo di "zio Otto" attribuito a Digilio e ammesso dal medesimo, dopo che inizialmente lo aveva negato;

e) l'episodio del "sequestro" di Gabriele Forziati in via Stella a Verona (nel marzo 1972 Maggi e Romani, preoccupati che Forziati potesse rivelare al G.I. di Treviso fatti a sua conoscenza, avrebbero costretto Forziati a permanere in quella casa);

f) la consegna a Raho di esplosivi: una prima volta l'esplosivo, consegnatogli da Soffiati, era costituito da materiale in pezzi (piccoli cilindri), color giallo, proveniente da una mina anticarro tedesca; una seconda volta era costituito da

⁴⁴ I giudici della Corte territoriale milanese hanno evidenziato come il fatto fosse stato riscontrato da "numerosi, autonomi e incisivi elementi di conferma esterna" desumibili dalle dichiarazioni di Pietro Benvenuto, Gastone Novella, Pierluigi Concutelli, Vincenzo Vinciguerra, Francesco Zaffoni, Pietro Battiston, Giancarlo Rognoni, Amos Spiazzi e Flavio Fossato (pagg. 124 ss.).

⁴⁵ Si veda anche memoria Zorzi del 25.1.2012, pag. 32.

⁴⁶ La Corte ha rilevato l'assenza di elementi negativi e la presenza dei riscontri indicati nella sentenza di primo grado (Amos Spiazzi, Giampaolo Stimamiglio, Flavio Fossato, Roberto Cavallaro, Gastone Novella, appunto del *SISMI* rinvenuto dal magg. Giraudo).

candelotti provenienti dalla valigetta⁴⁷;

g) le cessioni di armi da Maggi a Cavallini in cambio della somma di £. 15.000.000 (le armi sarebbero state periziate da Digilio);

h) l'incontro, successivo agli attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste, tra Digilio e Zorzi⁴⁸.

La Corte d'Appello di Milano ha, invece, ritenuto di non poter formulare un giudizio di attendibilità di Digilio, non per presunte incoerenze interne ed esterne, ma soltanto per la mancanza di elementi di conferma, in relazione alla cessione di armi da parte del prof. Franco a Maggi.

Da questo breve riepilogo di accadimenti narrati dal Digilio nel processo per la strage di piazza Fontana, emerge, dunque, come la Corte d'Assise d'Appello abbia rilevato nel narrato del dichiarante un'alternanza di affermazioni: alcune riscontrate e veritiere, altre inattendibili o addirittura menzognere.

A quest'ultimo riguardo, emblematici risultano essere stati due episodi raccontati dal Digilio, entrambi riferibili al tema della rete informativa americana, di cui alle dichiarazioni inattendibili riportate *sub a*):

- 1) il fatto della portaerei *Eisenhower* esistente alla fonda di Venezia, sulla quale il Digilio sarebbe salito, con gli auspici di Carret (fatto smentito in dibattimento e del tutto inverosimile, tenuto conto che all'epoca tale nave neppure era stata costruita);
- 2) il fatto del recupero delle barre di uranio che il Digilio avrebbe compiuto insieme a Soffiati (fatto raccontato in tempi diversi, a volte pure contrastanti con lo stato di detenzione del Soffiati o con l'avvenuta cessazione di ogni rapporto con gli statunitensi)⁴⁹.

⁴⁷ Calore Sergio e Aleandri Paolo avevano confermato che nella seconda metà degli anni 70' era stato ricevuto da Fachini e Raho materiale esplosivo proveniente dal Veneto, che era stato poi utilizzato in alcuni attentati del 1978 e 1979.

⁴⁸ La Corte ha rilevato come nelle dichiarazioni del Digilio mancassero elementi negativi (incoerenza esterna ed interna, incostanza nel tempo, etc.) e come vi fosse pure il riscontro costituito dalle dichiarazioni di Vianello.

⁴⁹ Corte d'Ass. d'App. di Milano, 12.3.2004, pag. 118.

In definitiva, l'ultimo processo per la strage di Milano ha consegnato alla valutazione di questa Corte un Digilio dal comportamento processuale quanto meno contraddittorio, come tale foriero di rischiose conseguenze sul piano dell'utilizzazione probatoria delle sue dichiarazioni.

Parimenti, analoga valutazione di inattendibilità del Digilio ha connotato l'esito finale del processo relativo alla strage della Questura di Milano.

Vero è che, come hanno segnalato le parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia, la sentenza della Corte di Cassazione dell'11.7.2003, nell'annullare con rinvio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 27.9.2002, ha valutato adeguatamente riscontrate alcune parti delle dichiarazioni di Digilio, afferenti la conoscenza del medesimo della casa di via Stella a Verona, l'appartenenza degli imputati al gruppo eversivo, nonché i rapporti intercorrenti tra Gianfranco Bertoli (ritenuto autore materiale della strage) e alcuni esponenti di *Ordine Nuovo*.

Tuttavia, è anche vero che le dichiarazioni di Digilio, aventi ad oggetto punti essenziali della vicenda, sono state ritenute irrimediabilmente censurabili in base ai criteri della precisione, coerenza e costanza. In particolare:

- “1) le sue dichiarazioni sono approssimative in ordine al periodo di presenza di Bertoli nella casa di via Stella (dapprima ha indicato una data assai prossima all'attentato – mese di maggio – successivamente l'ha retrocessa di vari mesi);*
- 2) dapprima ha dichiarato che in via Stella vi erano armi e successivamente lo ha negato;*
- 3) ha fornito tre tesi diverse e contraddittorie in ordine ai presunti pagamenti di compensi assicurati al Bertoli;*
- 4) ha dato diverse versioni dei comportamenti degli imputati nel corso del presunto soggiorno di Bertoli in via Stella;*
- 5) ha dato versioni diverse della riunione nella quale sarebbe stato deciso di affidare a Bertoli il compito di uccidere Rumor, modificando più volte sia la*



presenza di alcune persone sia il luogo nel quale si sarebbe tenuto l'incontro.

I contrasti fra le varie dichiarazioni sono rilevanti ed indicano progressivi aggiustamenti verso gli obiettivi, di rendere, temporalmente influenti i fatti narrati e di ridurre al minimo la responsabilità personale dello stesso Digilio.

Complessivamente deve ritenersi che la testimonianza di Digilio sia notevolmente carente sul piano della credibilità e che inoltre l'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni non possa ritenersi pienamente raggiunta su punti particolarmente individuanti per difetto di coerenza, e per manifesta incertezza, e contraddittorietà.

Mancano peraltro riscontri esterni particolarmente individualizzanti in grado di superare il deficit probatorio indicato”⁵⁰.

Una valutazione, codesta, che non è stata, e non poteva essere, ribaltata nel successivo giudizio di rinvio, atteso che il principio di diritto cui avrebbe dovuto uniformarsi la nuova Corte territoriale imponeva di rivalutare gli elementi indiziari “*escludendo la validità probatoria del teste Digilio*”⁵¹.

In conclusione, le decisioni che hanno definitivamente stabilito il valore del contributo probatorio fornito da Digilio nei processi milanesi per le stragi di piazza Fontana e via Fatebenefratelli, disegnano a tal proposito un quadro particolarmente opaco, all'interno del quale si staglia la figura di un collaborante la cui credibilità risulta apprezzabilmente compromessa.

E tale ritratto, contrassegnando una certa ripetitività nel comportamento del Digilio, non può certo essere ignorato nel momento in cui in altro processo (per l'appunto quello di cui ci occupiamo) si intenda innanzitutto verificare con completezza di scrutinio il grado di attendibilità soggettiva intrinseca del dichiarante.

Quanto al profilo psichico che connota la personalità del Digilio, occorre premettere

⁵⁰ Corte di Cassazione 11.7.2003, n. 37.136, pagg. 31 s.

⁵¹ Corte di Cassazione 11.7.2003, n. 37.136, cit., pag. 36.

come il collaborante, a far tempo dal 31.3.1998, sia stato sottoposto a plurimi accertamenti peritali, allo scopo, sostanzialmente, di stabilire se, ed eventualmente in che misura, l'*ictus* che lo aveva colpito in data 10.5.1995 (“*vasta emorragia talamocapsulare destra con inondazione ventricolare*”) avesse potuto compromettere le sue condizioni mentali.

Con una prima relazione in data 20.4.1998, il dott. Paolo Bianchi e il dott. Marco Scaglione, nel rispondere al quesito conferito loro il 31.3.1998 dal GIP di Milano, chiedevano, all’esito di alcuni *test* pisconeurologici e dell’acquisizione di dati anamnestici, nonché dell’espletamento di colloqui clinici, di svolgere ulteriori accertamenti al fine di verificare se vi fosse stata nel soggetto “*compromissione di base delle funzioni superiori*”.

Con una seconda relazione in data 13.6.1998, i suddetti periti, dopo aver sottoposto il Digilio ai test *Rorschach* e *Wais*, concludevano nel rilevare “*scarsa attendibilità globale sulla capacità di testare del soggetto, essendo emersi elementi oggettivi ed incontrovertibili di deterioramento cerebrale, sia anatomico che funzionale, tale da alterarne le capacità cognitive in modo sensibile*”, a far tempo almeno dal momento dell’*ictus*⁵².

Successivamente, in data 5.11.1998, la Corte d’Assise di Milano, nel processo riguardante la strage di via Fatebenefratelli del 1973, incaricava i professori Giordano Invernizzi, Mario Portigliatti Barbos e Giuseppe Viale di stabilire se Digilio avesse mantenuto la “*capacità processuale*”.

Con la perizia del 22.2.1999, i nuovi periti accertavano la capacità processuale del Digilio, evidenziando, tra l’altro, come il medesimo custodisse la “*memoria di fissazione, di rievocazione e di collocazione nel tempo dei ricordi*”, con sufficiente precisione nell’indicazione dei singoli eventi.

Tenuto conto che queste conclusioni erano riferibili essenzialmente al momento in cui i nuovi periti avevano esaminato il Digilio, il PM di Brescia affidava ai suddetti

⁵² Queste conclusioni sono state sostanzialmente ribadite dai periti all’ud. 8.7.2010.

professionisti, in qualità di consulenti, un ulteriore quesito finalizzato a chiarire quale fosse stata *medio tempore*, dalla data dell'*ictus*, l'evoluzione della malattia. I consulenti, ai quali all'uopo venivano consegnati i nastri magnetici contenenti alcuni interrogatori resi dal Digilio alle autorità giudiziarie di Milano e Brescia negli anni 1995, 1996 e 1997, compendiarono i loro accertamenti nella relazione depositata in data 14.1.2010.

Con tale elaborato i consulenti confermavano la capacità processuale del collaborante, precisando inoltre, con riferimento alla datazione dei recuperi di essa, come già nell'ottobre 1995 non fossero emersi dati contrastanti con il possesso a quella data di: *“vigilanza, orientamento, memoria, efficienza intellettuale, adeguatezza di risposte, valutazione critica delle prese di posizione, padronanza di informazione tecnica, conservazione di iniziativa, finalismo di volontà, coscienza della propria posizione processuale, identificazione del ruolo dell'inquirente, fluidità di eloquio, ecc., che hanno consentito di affermare che il periziando era in grado di far fronte adeguatamente all'interrogatorio, riconoscendo il ruolo delle figure processuali ed avendo coscienza dei propri diritti legali”*⁵³.

Il difensore di Zorzi, nella memoria depositata il 27.1.2012, ha mostrato di valorizzare le conclusioni cui erano giunti i primi periti (Bianchi e Scaglione) evidenziando come i periti nominati dalla Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage della Questura (Invernizzi, Portigliatti Barbos e Viale) si fossero occupati della capacità processuale di Digilio, cioè della capacità di stare in giudizio e non già di quella di testimoniare.

Ha, inoltre, fatto notare detto difensore che questi nuovi periti, allorquando - nominati consulenti dal pubblico ministero di questo processo - erano stati incaricati di una sorta di *“consulenza postuma”*, pur non avendo avuto modo di conoscere, per loro stessa ammissione, la realtà dei fatti raccontati dal Digilio, né di verificare

⁵³ Relazione di consulenza tecnica acquisita all'ud. 16.9.2010.

l'attendibilità delle sue affermazioni, avevano avuto l'ardire di formulare quelle conclusioni, comunque contrastanti con le palesi contraddizioni e affabulazioni che avevano caratterizzato il narrato del collaborante.

Il procuratore generale, con la memoria depositata il 2.4.2012, ha, invece, insistito nel privilegiare le conclusioni assunte dai consulenti (già periti) Invernizzi, Portigliatti Barbos e Viale, sottolineando, tra l'altro, come i primi periti avessero trascurato l'affaticamento subito da Digilio e l'influenza che esso avrebbe avuto sui *test* cui era stato sottoposto.

Ritiene questa Corte come, all'esito di tutte le indagini psichiatriche eseguite sulla persona del Digilio, non sia possibile univocamente affermare che il medesimo, a causa della sua patologia cerebrale, fosse totalmente e costantemente incapace di rendere testimonianza.

Invero, una diversa conclusione - per quanto suggestivamente assecondata dalla lettura del racconto del dichiarante, siccome sovente declinato, come più avanti si illustrerà, su insistenti quanto ostentate e sorprendenti contraddizioni, nonché su confuse, se non addirittura inveritiere ricostruzioni narrative - non si fonderebbe su solide e inattaccabili valutazioni peritali, posto che quelle formulate dai primi periti (Bianchi e Scaglione), cioè da coloro che ebbero a ravvisare nel Digilio la sensibile alterazione delle capacità cognitive, non si sottraggono a serie e puntuali critiche. Vale qui sottolineare come, secondo i consulenti Invernizzi, Portigliatti Barbos e Viale, la diagnosticata "*diminuzione cognitiva*" del Digilio fosse contrastata dalle favorevoli risultanze del *test Wechsler*, del *mini mental test* e delle altre prove (risultanze, si badi, considerate tutte normali dallo stesso perito Bianchi).

Né vale rilevare che i suddetti consulenti si sarebbero limitati a valutare la capacità del Digilio di stare in giudizio, anziché quella di testimoniare, dal momento che le conclusioni raggiunte (indicative nel dichiarante di "*vigilanza, orientamento, memoria, efficienza intellettuale, adeguatezza di risposte*" ecc.), denunciano



all'evidenza che gli accertamenti svolti avevano pur sempre attinto un'area psichica riferibile al profilo della rappresentazione e rielaborazione dei fatti vissuti (i consulenti hanno peraltro espressamente chiarito che *“il periziando era in grado di far fronte adeguatamente all'interrogatorio”*).

Quanto agli errori nei quali è incorso il periziando nel corso dei colloqui clinici con i dottori Scaglione e Bianchi, non può trascurarsi che i periti Invernizzi, Portigliatti Barbos e Viale hanno ritenuto come detti errori potrebbero ascriversi, anziché ad un danno psichiatrico, a *“contingenti incomprensioni fra Digilio e periti e alla scarsa collaborazione data dal primo per motivi... di scoperta polemica del periziando nei confronti, in particolare, di uno di loro, verso il quale egli ha manifestato un forte risentimento”*.

Ipotesi, questa, che non può essere obiettivamente scartata, specie se in essa si provi a individuare un'analogia plausibile spiegazione per quell'atteggiamento di insofferenza che Digilio ebbe pure talvolta ad assumere, durante quei lunghi e sfibranti interrogatori, nei confronti delle autorità giudiziarie.

A tal proposito, difficile sarebbe poi escludere del tutto nella facile affaticabilità del Digilio quella significativa collimanza di effetti che sembra contrassegnare il calo di rendimento nelle risposte del dichiarante, vuoi rispetto ai *test* psichiatrici, vuoi rispetto agli interrogatori.

Peraltro, lo stesso dott. Bianchi, sentito dal GIP di Milano in data 15.7.1998, ha riferito: *“il signor Digilio, sia per la patologia di cui soffre, sia per i farmaci che prende... va incontro ad un affaticamento, ad un esaurimento precoce delle sue capacità di prestazione, diciamo che così, a spanne, diciamo nel giro di un'ora a un certo punto diventano non più sostenibili e sostenute in modo adeguato”*.

Nondimeno questa Corte, a fronte di due contrapposte e motivate diagnosi psichiatriche, non intende necessariamente svalutare quelle espresse dai periti Bianchi e Scaglione, in favore di quelle operate dai consulenti (ex-periti) Invernizzi, Portigliatti Barbos e Viale. Tanto più che tali ultime valutazioni, fondandosi

essenzialmente sull'ascolto dei registrati interrogatori giudiziari del Digilio, scontano la mancata conoscenza (riconosciuta dagli stessi Invernizzi, Portigliatti Barbos e Viale) di quei fatti sui quali avrebbe dovuto misurarsi l'attendibilità delle risposte del dichiarante.

Certamente, non si intende qui perentoriamente affermare che l'*ictus* patito da Digilio non abbia provocato una qualche anche minima ripercussione sulle condizioni psichiche del dichiarante.

Quel che piuttosto preme a questa Corte rilevare è la mancanza di elementi sicuri per addebitare, in modo perentorio e tranquillante, a quelle condizioni mentali il discusso e discutibile contenuto delle dichiarazioni rese dal Digilio nei procedimenti penali afferenti la strage di Milano e quella di Brescia.

Si noti, al riguardo, come lo stesso dott. Bianchi abbia tenuto a precisare quanto segue:

“Noi non abbiamo detto che il signor Digilio è completamente rimbambito, quindi, qualsiasi cosa dica non tenetene conto. Abbiamo detto: questo quadro, che è un quadro complesso, ed è un quadro non tagliato a grosse fette, è un quadro sfumato, in cui alcuni elementi danno un senso di patologia, altri invece sono del tutto normali, la nostra interpretazione è stata che una persona con questo tipo di disturbo può tranquillamente dire delle cose vere e delle cose assolutamente inventate, come facevo l'esempio di quel signore che andava in macchina, cosa che non faceva da quindici anni. Dire su quali cose è attendibile e dire su quali è inattendibile è un compito che va al di là delle nostre capacità. Noi ci limitiamo a dire: abbiamo riscontrato questo dato, e lo interpretiamo in questo senso, nel senso di un margine di inaffidabilità nelle sue dichiarazioni. Poi da qui in poi partiranno i Giudici ad esprimere le proprie valutazioni”⁵⁴.

Ai fini che qui interessa l'indagine in esame, *id est* l'attendibilità soggettiva intrinseca del Digilio, si deve, dunque, ritenere che tali condizioni mentali, pur

⁵⁴ Si veda verbale ud. 8.7.2010, pag. 90 s.

potendo concorrere ad integrare quella condizione di debolezza psichica apprezzabile in punto di spontaneità delle dichiarazioni rese (come tale rilevante ai fini dell'attendibilità oggettiva intrinseca, di cui immediatamente si tratterà), non risultano integrare quel pre-requisito essenziale idoneo ad escludere in partenza e in radice la credibilità soggettiva del collaborante.

Credibilità soggettiva che, in conclusione, pur essendo potenzialmente riconducibile alla provata intraneità del Digilio all'ambiente criminale dal medesimo descritto, appare allo stato parzialmente compromessa dalle negative valutazioni che altre Corti territoriali, con sentenze passate in giudicato, hanno già formulato nei confronti del collaborante.

4. La verifica dell'attendibilità “oggettiva intrinseca” di Carlo Digilio: la “spontaneità” e il “disinteresse” con riferimento al programma di protezione. La valutazione della Corte di primo grado.

Hanno osservato i primi giudici come Digilio, già prima di essere colpito dall'*ictus*, versasse in condizioni economiche disastrose; ancor più, dopo l'*ictus*, allorché quelle condizioni si erano aggravate.

A tutto ciò si aggiungevano le modalità affatto spontanee con le quali tali dichiarazioni erano state rese a seguito delle sollecitazioni degli inquirenti.

Digilio, il 31.1.1996, aveva accennato per la prima volta alla “*cena di Rovigo*” collocandone la conoscenza ad una confidenza fattagli da Soffiati nell'agosto del 1974.

L'11.4.1996 aveva luogo il colloquio con il capitano Giraud nel quale era ventilata al Digilio l'intenzione della Procura di Milano di chiedere la revoca del programma di protezione, ed il capitano si era lamentato della circostanza che il collaboratore aveva reso dichiarazioni sulla strage di Brescia, nonostante in precedenza nulla avesse detto, sebbene fosse stato a contatto con Botticelli che ben conosceva quell'argomento.



Pochi giorni dopo Digilio aveva domandato a telefono dell'ispettore Emireni, aveva lamentato le pressioni ricevute e aveva chiesto di poter tornare con la *Digos*. Nell'interrogatorio che seguiva con la dott.ssa Pradella aveva ribadito tali circostanze ed il timore di perdere i benefici del programma di protezione che ricollegava alla sua stessa sopravvivenza.

Digilio, rendendosi conto di non poter sfuggire agli interrogatori del capitano Giraud e del G.I. Salvini, era ritornato sui suoi passi tentando di ottenere la fiducia della dott.ssa Pradella che lo interrogava, sicché il 19.4.1996 aveva parlato della cena di Colognola ed il 4.5.1996 della bomba portata in via Stella da Soffiati esprimendo la sua completa fiducia negli inquirenti.

Dopo aver puntualizzato il fatto che l'aspettativa di benefici del programma di protezione non avrebbe potuto di per sé condizionare negativamente il giudizio sull'attendibilità del collaboratore (tenuto conto che ciò che avesse potuto spingere un soggetto a rompere con l'ambiente delinquenziale avrebbe potuto essere proprio il vantaggio derivante dal programma di protezione), ha sottolineato la Corte di primo grado che, però, nel caso in esame, appariva preponderante rispetto ad altre considerazioni proprio la strumentalità, attribuita dallo stesso collaborante, del programma di protezione alla sua sopravvivenza.

In altre parole, il Digilio non aveva avuto la scelta tra il non collaborare rimanendo in carcere e il collaborare rompendo con il mondo delinquenziale, poiché per lui tornare in carcere sarebbe stato equivalente a morire.

La Corte di primo grado, sia pur in altra parte della motivazione, ha pure formulato questa considerazione (che qui, per la pertinenza con il tema in esame, appare opportuno canalizzare).

Mentre le rivelazioni del primo periodo, relative al possesso di armi e di esplosivo, non avevano avuto una grande rilevanza, soprattutto nei confronti dello stesso Digilio, essendo lui ed il Maggi già stati condannati definitivamente per tali reati a Venezia, allorquando aveva reso dichiarazioni molto più impegnative dal punto di

vista investigativo (in particolare quelle sulla strage di Brescia), Digilio si era trovato in una condizione fisica drammatica, essendo su una sedia a rotelle, impedito a deambulare autonomamente, avendo gli arti sinistri pressoché paralizzati. Dal punto di vista economico, poi, Digilio, dipendeva interamente dal servizio di protezione⁵⁵.

4.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Dopo aver premesso che l'argomento trattato dalla Corte di primo grado si riconnetteva anch'esso alla materia trattata nel già richiamato capitolo V° della memoria del PM del 29 ottobre 2010, il pubblico ministero ha ritenuto come i primi giudici, erroneamente e senza alcuna prova, avessero collegato il narrato di Digilio, in ordine alla strage di Brescia, alle sue presunte condizioni di dipendenza economica dal Servizio di Protezione, enfatizzandole oltre ogni misura.

In particolare, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza per la parte in cui il Digilio era stato considerato in condizioni di debolezza psichica e di confusione mentale, sia a causa dell'*ictus* del maggio 1995 (sicché avrebbe reso dichiarazioni inattendibili, anche a seguito delle pressioni subite), sia a causa della sua disastrosa situazione economica, già riconducibile al periodo del colloquio del 2 febbraio 1995 con Maggi, presso la Questura di Venezia, laddove aveva citato (completamente fuori luogo) frasi riferibili ad altre situazioni e peraltro pronunciate nella consapevolezza (esternata anche al Maggi) che l'incontro era stato registrato.

A tal proposito, l'appellante ha precisato che le affermazioni del Digilio (il quale, tra l'altro, si era lamentato con Maggi di essere stato strappato senza tanti complimenti dal luogo dove, a Santo Domingo, si era creato una nuova famiglia) erano avvenute in un clima caratterizzato da "*rimpatriata*" e da "*risata cameratesca*", piuttosto che da disperazione, come invece ritenuto dal giudice di primo grado.

Ha, inoltre, ritenuto l'appellante come le affermazioni del primo giudice, equivalenti

⁵⁵ Si rinvia alle pagg. 197 s. dell'impugnata sentenza.

a mere congetture, avrebbero potuto portare alla conclusione paradossale che qualunque soggetto in condizioni di bisogno sarebbe stato per ciò solo inattendibile, perché ricattabile; nel caso di specie, addirittura, dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano e dalla presunta *longa manus* di questi, un capitano del ROS.

Sotto questo aspetto le motivazioni dell'impugnata sentenza avevano cozzato apertamente con i principi che la Corte di Cassazione aveva espresso con la sentenza n. 2712 del 2 luglio 2001, laddove aveva valutato *“del tutto inconferente la considerazione che i collaboratori mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva – meglio, al fine di valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni – alla persistenza delle medesime, alla puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo che ha indotto il collaboratore a formulare le sue accuse ... La conferma delle su esposte considerazioni si rinviene in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correttezza; con la conseguenza che l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale della conferma ...”*.

Da tali principi discendeva l'irrilevanza dell'eventuale (indimostrata) intenzione del Digilio (già prima dell'*ictus* del maggio 1995, ma ancora di più dopo di esso), di mirare esclusivamente alla sua tutela economica.

Pertanto, secondo il pubblico ministero, anche dopo l'*ictus* le condizioni relative all'assistenza di Digilio non apparivano così drammatiche, tenuto conto che il medesimo era un malato affetto da una grave patologia che richiedeva in ogni caso l'assistenza di personale altamente specializzato e che non sarebbe mai stata compatibile con una permanenza del soggetto in una struttura esclusivamente carceraria. Che fosse, o meno, inserito in un programma di protezione, poco sarebbe



cambiato nelle sue condizioni di vita.

4.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Nell'affrontare il tema relativo alle condizioni psico-fisiche del dichiarante, gli appellanti hanno innanzitutto criticato l'impugnata sentenza nella parte in cui era stata prospettata nel Digilio una "*debolezza...economica*".

Hanno, in proposito, evidenziato le parti civili come la mancanza di casa e di reddito costituissero la condizione spesso normale di molti detenuti e come il Digilio, del resto, avesse sempre vissuto di lavori saltuari.

Certamente l'*ictus* l'aveva menomato fisicamente ed egli abbisognava di assistenza, la quale però era prestata a tutti i cittadini dal servizio sanitario nazionale, nel mentre era pura suggestione affermare che per tale assistenza egli avesse dovuto ricorrere esclusivamente al servizio di protezione.

Hanno, inoltre, notato gli appellanti che Digilio, se veramente avesse solo voluto compiacere l'inquirente (Procura di Milano), non avrebbe scelto di parlare di fatti di ben quattro anni successivi a quelli per i quali era indagato a Milano.

Non si comprendeva, dunque, la ragione per la quale il dichiarante avrebbe dato "*in pasto*" ad altra autorità un racconto nuovo, tutto da verificare, quando sarebbe bastato fornire altri particolari su un tema sul quale la sua credibilità era stata già ampiamente verificata.

4.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Ritiene il Collegio che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici in ordine alla mancanza di spontaneità che avrebbe caratterizzato il narrato di Digilio non siano obiettivamente superabili, pur all'esito della valutazione delle censure formulate dagli appellanti.

A tal proposito, vengono qui, innanzitutto, in rilievo le singolari modalità di

audizione del collaborante da parte dell'autorità giudiziaria, tenuto conto che la stessa risulta aver consentito che i propri interrogatori fossero sistematicamente preceduti da “*colloqui investigativi*” tenuti dal cap. Massimo Giraudo, dei quali peraltro neppure emerge che fosse prevista alcuna specifica, integrale e formale verbalizzazione.

L'art. 13, 14° comma, D.L. 15 gennaio 1991, n° 8, come modificato dall'art. 6 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, fa divieto di sottoporre a colloqui investigativi il soggetto per il quale è in corso la procedura di sottoposizione a programma di protezione sino alla redazione dei verbali del programma stesso e vieta anche le dichiarazioni a rate, fissando un termine entro il quale le stesse debbono essere fornite.

Vero è che tale normativa non era applicabile all'epoca. Tuttavia, nella fattispecie in esame non è certo in discussione l'utilizzabilità delle successive dichiarazioni rese dal Digilio al pubblico ministero (utilizzabilità che comunque, pure nel vigore della nuova legge, sarebbe conseguita alla loro irripetibilità).

Invero, la nuova normativa viene qui segnalata soltanto al fine di sottolineare come lo stesso legislatore, sia pur tardivamente, abbia avvertito l'anomalia di quei preliminari colloqui intercorsi dalla polizia giudiziaria con il collaborante.

Un'anomalia che, nel caso in oggetto, era costituita non solo e non tanto dalla informalità e confidenzialità dei rapporti che intratteneva il Digilio con il “*Massimo*” (cui dava pure del “*tu*”)⁵⁶, quanto soprattutto dalle ignote modalità con le quali tali informazioni venivano rese dal collaborante⁵⁷.

E' emerso, inoltre, che di tali colloqui investigativi il cap. Giraudo redigesse, non già (si ribadisce) un'immediata verbalizzazione da far sottoscrivere al collaborante, ma, successivamente, una propria relazione, che poi inviava al giudice istruttore, il quale sovente si limitava a chiedere al Digilio, volta per volta, se ne confermasse il

⁵⁶ La consapevolezza, da parte del dichiarante, della serietà e del peso di quelle gravissime provalazioni, nonché della responsabilità che da esse derivavano, meglio sarebbe emersa da più formali e distaccati contatti, specificamente verbalizzati e sottoscritti.

⁵⁷ Si noti come anche nella sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004, emessa nel processo relativo alla strage di piazza Fontana, sia stato ritenuto che i colloqui informativi avevano finito per interferire su quanto il collaboratore avrebbe poi detto nel corso degli interrogatori condotti dall'autorità giudiziaria (pag. 551).

contenuto, di cui gli dava contezza, così inevitabilmente condizionando le risposte⁵⁸. L'atteggiamento di remissività con il quale Digilio mostrava di confermare (quasi ossequiosamente) quanto anticipatogli dal giudice istruttore, si avverte soprattutto nel verbale del 21.12.1995, laddove si contano una trentina circa di “*Sì dottore*” o “*Sissignore*”, quali uniche risposte che egli passivamente forniva, senza null'altro aggiungere⁵⁹.

Non occorrono particolari commenti per evidenziare la modesta autonomia di un narrato che, sviluppatosi a seguito di continui suggerimenti (cui supinamente aderiva l'interrogato mediante il semplice uso dell'avverbio di approvazione), lungi dal dimostrare che in Digilio vi fosse una consapevole e convinta rappresentazione dei fatti, tradiva la prevalente volontà da parte del dichiarante di rispondere nei termini richiesti, pur di assecondare l'interrogante⁶⁰.

Senonché, ad incrementare le perplessità circa la spontaneità del racconto reso dal Digilio, vi è pure il fatto che al medesimo risultano esser stati letti dagli inquirenti i verbali delle dichiarazioni rese da altri testi. Ciò nitidamente traspare dalla conversazione registrata del 2.2.1995 tra Digilio e Maggi, laddove il primo comunicava al secondo di sapere il contenuto del verbale di Vinciguerra - “*lo dice il capitano...*” “*son saltati fuori un sacco di verbali che ho potuto vedere*” - così ammettendo come avvenivano gli interrogatori.

Né può stupire, dunque, che in questa peculiare modalità di audizione del collaborante si consumasse pure, con pregiudiziali effetti probatori, la circuitazione di informazioni investigative, così come correttamente lamentato dalle difese di Maggi e Zorzi.

Esempio, in tal senso, è la vicenda del furto di *ammonal* che sarebbe avvenuto ad Arzignano del Chiampio. In data 16.3.1995 veniva chiesto a Digilio se avesse avuto

⁵⁸ Si rinvia, in proposito, a quanto ammesso dal teste Giraud (ud. 25.3.2010, pag. 182), nonché a quanto direttamente emerge, nei verbali di audizione del Digilio, dal tenore delle domande del giudice.

⁵⁹ Il contenuto del suddetto verbale è quasi integralmente riprodotto nell'impugnata sentenza a pagg. 42 ss.

⁶⁰ Inutile aggiungere come il “*ritornello*” delle risposte “*Sì dottore*” o “*Sissignore*” evochi prassi comportamentali caratterizzate dal tipico obbediente atteggiamento del subordinato, il quale non osa contraddire l'interlocutore a lui gerarchicamente sovraordinato.

notizia del furto di tale esplosivo (30/40 kg di *ammonal*) avvenuto ad Arzignano del Chiampio (il fatto, raccontato da Siciliano Martino, sarebbe avvenuto nel 1965). Il Digilio rispondeva negativamente. Tuttavia, impadronitosi della notizia, successivamente ne avrebbe riferito come un fatto appreso nel 1981 da Soffiati⁶¹.

Ma a vulnerare ancor più seriamente la genuinità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Digilio vi è pure la c.d. vicenda “*Emireni*”.

E’ ben noto lo sfogo con il quale Digilio, dapprima all’isp. Emireni e poi nell’interrogatorio cui veniva sottoposto in data 16.4.1996 avanti il pubblico ministero di Milano, dott.ssa Pradella, manifestava il proprio timore di perdere i benefici conseguenti al sistema di protezione cui era stato assegnato a seguito della sua collaborazione.

In effetti, cinque giorni prima il cap. Giraud aveva prospettato al Digilio il rischio di perdere tali benefici a causa della lacunosità o rateizzazione delle dichiarazioni rese⁶². Era seguita, in data 15.4.1996, la telefonata del Digilio all’isp. Emireni, con la quale il primo, lamentando di essere stato “*spremutato*” dal magistrato di Milano, il quale ora avrebbe avuto intenzione di scaricarlo, chiedeva al secondo di poter tornare ad essere gestito dalla *Digos* di Venezia (cui, per l’appunto, apparteneva detto ispettore), non senza evidenziare che responsabile di tale situazione sarebbe stato “*quel tale capitano Massimo*” (Giraud)⁶³.

Particolarmente accorate erano, poi, le seguenti parole con le quali Digilio, il giorno successivo, paventava alla dott.ssa Pradella quel timore di vedersi revocato il programma di protezione:

“*...se mi togliete di qua io mi morirò, perché la mia salute è mal ferma, io ho bisogno di essere curato e non posso più ritornare in prigione, per me sarebbe la*

⁶¹ Si veda l’interrogatorio del 31.1.1996.

⁶² Eloquenti è il tenore della relazione di servizio del 13.4.1996, nella quale il cap. Giraud e il m.llo Altieri segnalavano numerose omissioni da parte del Digilio, il quale si sarebbe rifiutato di fornire specifiche informazioni, nonostante insistenti inviti in tal senso. Ancor prima di tale atto, si veda la nota del 5.2.1996, sottoscritta dal Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Borrelli, inviata alla Commissione Centrale del Ministero dell’Interno, con la quale veniva chiesta la revoca delle misure di protezione e assistenza deliberate in data 11.2.1995.

morte. Ho perso una gamba e il braccio sinistro in un ictus che mi è venuto esattamente un anno fa”.

E non è difficile constatare come queste affermazioni assumano un effettivo e significativo rilievo, laddove correttamente si coniughino alle pietose condizioni personali, sia di salute, sia economiche, in cui versava all’epoca il Digilio.

Come già sinteticamente segnalato dalla Corte di primo grado⁶³, la condizione fisica del Digilio era, infatti, davvero drammatica. Lo si desume eloquentemente dal certificato medico della Casa di Cura *Eremo* di Arco (Trento) del 3.6.1996, che evidenziava come il Digilio (conosciuto sotto il falso nome di Palma) fosse “*affetto da emiplagia sinistra, esito di ematoma talamo capsulare destro e ipertensione arteriosa. Dal punto di vista obiettivo il paziente presenta attualmente un grave quadro di spasticità all’emissoma sinistro che rende indispensabile l’ausilio di un tutore sull’arto inferiore plegico per mantenerlo in estensione. E permettere quindi un appoggio. La mano sinistra viene mantenuta in uno splint per impedire la ritrazione tendinea. Con tali ausili il paziente mantiene una stazione eretta, riesce inoltre a deambulare per brevi tratti usando un ‘quadripode’ a destra e appoggiandosi al terapista a sinistra. E’ presente, infatti, una grave compromissione dell’equilibrio che impedisce la stazione eretta e la deambulazione senza assistenza. Migliorato rispetto all’ingresso, risulta essere il controllo del tronco. Il signor Palma presenta gravi disturbi sfinterici sia urinari che fecali. Non vi è, infatti, il controllo della minzione dell’alvo. Data l’intolleranza al catetere vescicale questo è stato rimosso e la minzione viene attualmente controllata mediante uso di urocontrol e pannoloni. Per quanto riguarda l’alvo il paziente alterna momenti in cui ha perdita involontaria di feci e altri in cui necessita di clisteri evacuativi”.*

A queste gravi e precarie condizioni psicofisiche del Digilio si univano pure quelle economiche, parimenti disperate, così come già evidenziate dal dichiarante al Maggi

⁶³ Il contenuto della conversazione telefonica era riportato dall’isp. Emireni nella nota del 18.4.1996.

⁶⁴ Si veda pag. 198 dell’impugnata sentenza.

(nel colloquio registrato del 2.2.1995) e ribadite alla dott.ssa Pradella nell'interrogatorio del 16.4.1996.

Trattasi di condizioni economiche che, per l'appunto, non avrebbero consentito al Digilio di sostenere le ingenti spese di ricovero e assistenza al di fuori del sistema di protezione.

E ciò non sembra sia stato attentamente considerato dagli appellanti. In particolare, il difensore delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia, ha svalutato la problematica della condizione fisica del Digilio, prospettando l'eventualità che il medesimo avrebbe potuto usufruire dell'assistenza da parte del servizio sanitario nazionale.

Una tale obiezione, oltre a trascurare il contesto psicologico vissuto in quel periodo dal dichiarante, non tiene conto della circostanza che il Digilio non era comunque in grado di far fronte alle notevoli spese che dal 24 gennaio 1996, data di scadenza della convenzione con la *USL*, non avrebbero potuto più essere sostenute dal servizio sanitario nazionale e che, per contro, sarebbero poi rimaste a carico del Servizio Centrale di Protezione, finanche per il non trascurabile ammontare di £. 2.000.000 al mese⁶⁵.

E' dunque alla luce di tali obiettive emergenze che debbono evidentemente leggersi quelle accorate parole del Digilio, il quale, avanti alla dott.ssa Pradella, ammetteva pure quanto segue:

"...ho avuto l'impressione di essere in pericolo di perdere i benefici che ho acquistato in questi ultimi anni, essendo molto giù di morale, eccetera, questo è il motivo fondamentale per cui mi sono mosso in cerca di avere appoggi. In effetti io ho lavorato due anni con la D.I.G.O.S. e poi il Maresciallo...non avrebbe mai messo in pericolo la mia incolumità perché..."

E' proprio quella condizione di precarietà psicofisica ed economica che, rendendo Digilio assolutamente dipendente dal Servizio Centrale di Protezione, coerentemente

⁶⁵ Si vedano le dichiarazioni rese in data 18.1.1996 da Benedetti Mara, medico neurologo della casa di Cura *Eremo* di Arco (Trento), nonché la delibera della Commissione Centrale del Ministero dell'Interno del 22.6.1999.

riscontra, sotto il profilo logico, le pressioni dei carabinieri del ROS e, in particolare, del cap. Giraud, nonché l'incidenza che esse ebbero nel successivo narrato accusatorio⁶⁶.

In particolare, Digilio riferiva alla dott.ssa Pradella:

“ Che negli ultimi tempi sono stato sottoposto a un...a continue pressioni da parte della Procura di Milano, in particolare nelle visite di un tal Capitano lì, il quale mi diceva che... Mi paventava che Lei avrebbe potuto togliermi tutti i benefici che io ho acquistato in questi anni di collaborazione. Mi sono spaventato, mi sono sentito solo, a un certo punto ho detto: ‘Vediamo un po’ se è possibile creare un ponte tra Venezia e Milano’ ”.

Un timore, quello di perdere i benefici derivanti al programma di protezione, che pervadeva a tal punto il Digilio da indurlo a manifestare tale assidua preoccupazione durante tutto il corso dell'interrogatorio.

A tal proposito, tralasciando le domande del pubblico ministero, possono qui riportarsi le seguenti affermazioni:

- *“...non vedo un futuro di fronte a me, non vedo più chiarezza, non vedo più niente, dopo tante promesse, tante cose...Io ho anche una famiglia, una bambina piccola lontano...io non posso sentirmi dire da un funzionario: ‘Guarda che...ti verrà revocato tutto...’”;*

- *“Beh, questo me l'ha detto il capitano Massimo Giraud...nei suoi var...svariati viaggi presso di me e io non posso continuare a vivere e sentirmi inquisito in continuazione”;*

- *“...perché secondo lui non avrei detto a sufficienza e che rischiamo di perdere tutti i diritti acquisiti in passato, che sarei stato rimandato in prigione. Io mi sono spaventato, mi sono attaccato al telefono in cerca di appoggio”.*

⁶⁶ Un'incidenza che è stata pure ritenuta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, e che nella relativa sentenza del 12.3.2004 (pag. 551) appare chiaramente scolpita in queste parole: *“Ora, non occorre molto tempo per sottolineare come lo sfogo di Digilio, la cui veridicità, proprio perché proviene dallo stesso collaboratore (e cioè dal soggetto massimamente interessato a sostenere le proprie propalazioni) ed espresso in sede ufficiale (verbale redatto dal Pubblico Ministero), non può certo essere revocata in dubbio, sia, più che la spia, la prova delle conseguenze ingenerate dall'attività posta in essere da Giraud, indipendentemente dai*

Il procuratore generale, nel corso della propria requisitoria, ha insistito nel sostenere la genuinità delle dichiarazioni del Digilio, quanto meno di quelle dell'11.4.1995, tenuto conto che dall'ultimo interrogatorio del 4.12.1995 sarebbe intercorso un considerevole intervallo di tempo senza che il medesimo avesse avuto contatti con il cap. Giraudo.

Senonché, come ha puntualmente evidenziato il difensore di Zorzi, il dibattimento di primo grado ha consentito di dimostrare come tra il cap. Giraudo e Digilio vi fossero stati incontri anche non documentati da specifiche relazioni⁶⁷.

Ma il rilievo formulato dal procuratore generale, oltre che smentito in punto di fatto dalla prova di detti contatti, non appare comunque condivisibile con riferimento alla tesi che intenderebbe dimostrare, dovendosi, infatti, ragionevolmente ritenere che Digilio, proprio a causa della gravità del pericolo prospettatogli dal Giraudo nell'aprile 1996 (quello di vedersi revocare il sistema di protezione), abbia ritenuto di intraprendere – a prescindere da eventuali nuove e successive pressioni da parte del capitano dei *ROS* - un irreversibile percorso pseudo-collaborativo che, diversamente, non avrebbe compiuto⁶⁸.

Non si intende qui affermare che tutte le prodezze del Digilio successive alla minacciata revoca del sistema di protezioni siano state necessariamente menzognere. Si vuole, invece, marcare come sicuramente indebolita sia la credibilità del narrato di un collaborante che, spinto da quell'originaria forte preoccupazione, renda nei tempi successivi plurime dichiarazioni, continuando ad aggiungere nuovi

pur legittimi intenti perseguiti dall'ufficiale".

⁶⁷ Si veda la relazione del 21.7.1995 dei *ROS*, nella quale venivano riportate alcune informazioni che avrebbe fornito il Digilio nel corso di contatti successivi all'*ictus*. Lo stesso Giraudo, all'ud. 25.3.2010, ha, peraltro, ammesso sia la natura "*postuma*" di tale relazione, sia l'esistenza di incontri informali con il Digilio. E che tali incontri fossero caratterizzati da tensione e scontro è stato pure confermato ancora da Giraudo, il quale ha precisato come egli avesse più volte ricordato al Digilio "*che aveva firmato un contratto*" (ud. 25.3.2010).

⁶⁸ È significativo notare come il Digilio, mentre nella lettera dell'11.11.1994, indirizzata al G.I. dott. Salvini, avesse dichiarato di non aver più nulla "*neanche di secondario, da aggiungere...*", il 4 e 5 maggio 1996, dopo aver saputo del rischio di perdere il programma di protezione, avesse iniziato a raccontare del viaggio di Soffiati a Mestre per ritirare, su ordine di Maggi, l'esplosivo che sarebbe servito per compiere l'attentato di piazza della Loggia, così ottenendo la richiesta, da parte del predetto G.I., di sospensione della proposta di revoca della misura di protezione (si veda la nota, in tal senso, del 7.5.1996, a firma del G.I. dott. Salvini).

particolarità e circostanze di fatto, nella consapevolezza, evidentemente, di non poter arrestare, senza danno, tale collaborazione.

Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare⁶⁹, il fatto che il collaboratore di giustizia miri a fruire di misure premiali in funzione della collaborazione prestata non rileva di per sé al fine di ritenere automaticamente inattendibili le dichiarazioni rese dal medesimo, dal momento che è la legge ad attribuire valore a tali dichiarazioni.

Tuttavia, la peculiarità del caso in esame illustra con palmare evidenza che la finalità perseguita dal Digilio nel momento in cui ebbe a proseguire la propria collaborazione e a rendere le successive dichiarazioni accusatorie, fosse, a cagione delle sue allarmanti condizioni di salute, quella di scongiurare un grave nocumento alla propria persona, piuttosto che quella, meramente speculativa, di conseguire un vantaggio economico.

In altri termini, una finalità non connessa alla volontà “*de lucro captando*”, ma - si badi - a quella, esattamente opposta, “*de damno vitando*”.

Una finalità che manifestamente illustra nel Digilio un interesse particolarmente spiccato; più che un interesse, un “*bisogno*” a poter proseguire nel programma di protezione e, conseguentemente, a rendere quelle successive dichiarazioni accusatorie, onde soddisfare davvero gli inquirenti e giustificare il mantenimento della misura protettiva.

Una finalità che, distanziando le propalazioni del collaborante da quei requisiti di spontaneità e disinteresse che dovrebbero caratterizzarle, finisce in definitiva per comprometterne in misura peculiarmente significativa l’attendibilità oggettiva intrinseca.



⁶⁹ Si rinvia al Cap. 2°, § 2.

5. La verifica dell'attendibilità "oggettiva intrinseca" di Carlo Digilio: ancora sul "disinteresse", con riferimento all'assenza di risentimento nei confronti di Maggi. La valutazione della Corte di primo grado.

Su tale profilo di indagine afferente la credibilità del Digilio, i primi giudici hanno soltanto ricordato che il collaborante, sin dalle prime dichiarazioni, aveva manifestato risentimento nei confronti di Maggi, il quale, insieme al Soffiati, avrebbe ordito un complotto ai suoi danni (come già riferito al G.I. di Bologna il 5.12.1992).

5.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Secondo il pubblico ministero appellante, i primi giudici non avevano mai preso in considerazione i rapporti tra Digilio e Maggi, la loro amicizia, la comune militanza in *Ordine Nuovo*, gli aiuti economici del secondo al primo, lo stesso atteggiamento cameratistico che Maggi aveva dimostrato durante il colloquio presso la Questura di Venezia in data 2 febbraio 1995, allorquando aveva scelto Digilio quale garante di un suo possibile rapporto di collaborazione con gli inquirenti, nonostante le accuse che il secondo aveva mosso nei confronti del primo, in occasione del processo del tiro a segno di Venezia.

Ha, in proposito, sottolineato l'appellante come significativamente Digilio, a partire dal gennaio del 1996, avesse accusato della strage di Brescia, non soltanto Zorzi, ma anche Maggi, pervenendo dunque ad un "tradimento" che avrebbe dovuto evidentemente essere sorretto da una motivazione molto seria, che mal si conciliava con una falsa accusa, tanto più che tale accusa alla lunga avrebbe portato alla sua stessa incriminazione.

Se Digilio avesse reso le proprie dichiarazioni animato da motivi di risentimento nei confronti di Zorzi, non si vedeva per quale ragione avrebbe dovuto coinvolgere "gratuitamente" anche Maggi in quelle accuse.

L'appellante ha qui indugiato nel far rilevare come accusare ingiustamente un amico

di aver commesso una strage non fosse una scelta spiegabile se non con un movente straordinario, dirompente, macroscopico, che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere adeguatamente dimostrato.

5.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Con riferimento alla presunta ostilità di Digilio nei confronti di Maggi, le suddette parti civili hanno semplicemente evidenziato come la stessa sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano (che pure aveva assolto Maggi) avesse risposto negativamente al sospetto avanzato nell'impugnata sentenza.

5.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Si deve, preliminarmente, rilevare come la Corte di primo grado si sia limitata unicamente ad accennare al fatto che il Digilio avesse manifestato risentimento nei confronti del Maggi. Da tale affermazione, tuttavia, non risulta che i primi giudici abbiano esplicitamente mostrato di trarre alcuna conseguenza in punto di attendibilità del collaborante.

In sintesi, a fondamento della possibile sussistenza di motivi di astio da parte di Digilio nei confronti di Maggi vi sarebbero le dichiarazioni rese al G.I. di Bologna dallo stesso Digilio, il quale affermava che Vinciguerra, contattato da Maggi e Soffiati per calunniarlo, gli aveva ingiustamente attribuito il soprannome di “zio Otto”.

Secondo Pietro Battiston, Digilio riteneva di essere stato incastrato da Maggi nel processo per la strage di Peteano⁷⁰.

Inoltre, a tali risultanze occorre pure aggiungere le deposizioni *de relato* di Lorenzo Prudente e Roberto Raho.

In particolare, il Prudente ha precisato che Digilio gli aveva riferito che “Maggi

⁷⁰ Si veda il verbale della deposizione di Battiston all'ud. 31.10.2000, ff. 33 ss. del processo celebrato avanti la Corte d'Ass. Milano per la strage di piazza Fontana.

voleva costruire su di lui un certo tipo di situazione". Alla specifica domanda "Accuse di tipo giudiziario, fatte all'Autorità Giudiziaria?", il Prudente ha dichiarato "Esatto"⁷¹.

Il Raho ha, invece, dichiarato che Digilio aveva accennato a lui e a Battiston di nutrire forte risentimento contro Maggi, a causa del fatto che questi lo aveva "inguaiato" allorquando aveva scritto un biglietto, che era poi stato intercettato dalla polizia unitamente ad alcuni proiettili⁷².

Orbene, alla luce delle citate dichiarazioni, certo non si può del tutto escludere che Digilio, per quanto amico del Maggi e della sua famiglia⁷³, possa aver provato, in passato, un qualche sentimento di rancore o di avversione nei confronti di Maggi per quei fatti.

Tuttavia, quel che non appare pienamente provato è il fatto che tale risentimento possa essere perdurato per un così lungo lasso di tempo nell'animo del Digilio ed aver davvero costituito la causa scatenante di quelle gravi dichiarazioni accusatorie. Non può, infatti, trascurarsi che nulla di detto rancore si riscontra nel corso della nota intercettata conversazione ambientale del 26.9.1995, intercorsa proprio tra Raho e Battiston (cioè tra coloro che ebbero a recepire le confidenze del Digilio su quel risentimento), laddove tali soggetti, se avessero davvero apprezzato la rilevanza e attualità di un effettivo astio da parte del Digilio nei confronti del Maggi, ne avrebbero verosimilmente fatto cenno.

Il dubbio si alimenta poi, soprattutto, dal tenore della conversazione (registrata) intercorsa tra Maggi e Digilio il 2.2.1995, laddove il rapporto tra i due interlocutori risulta non solo molto cordiale, ma addirittura amicale (come ha condivisibilmente notato il pubblico ministero appellante, un colloquio caratterizzato da "rimpatriata"

⁷¹ Si rinvia al verbale della testimonianza di Prudente resa avanti la Corte d'Ass. Milano il 18.5.2000, ff. 122 s.

⁷² Si veda il verbale delle dichiarazioni rese il 4.10.1995 al PM di Milano, con le quali il Raho ebbe evidentemente ad alludere alla vicenda del poligono di tiro a segno, per la quale il Digilio venne condannato unitamente al Maggi (si legga, in particolare, pagg. 121 ss. e 163 ss. della sentenza Corte d'Ass. d'App. Venezia dell'8.11.1991).

⁷³ Così ha attendibilmente confermato Martino Siciliano nel corso dell'incidente probatorio, in data 12.5.2003 (fg. 87), avanti il GIP di Brescia.

e da “*risata cameratesca*”)⁷⁴.

In conclusione, ad avviso di questa Corte, non appare possibile ritenere univocamente provata la sussistenza di un sentimento di astio vendicativo da parte del Digilio nei confronti del Maggi, sicché, limitatamente a tale profilo d’indagine, la già compromessa attendibilità oggettiva intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaborante non si nutre, allo stato, di un’ulteriore motivo di svalutazione.

6. La verifica dell’attendibilità “oggettiva intrinseca” di Carlo Digilio: il “disinteresse”, in particolare l’assenza di risentimento nei confronti di Zorzi. La valutazione della Corte di primo grado.

Ha osservato la Corte di primo grado che il Digilio, dapprima aveva negato addirittura di aver conosciuto Zorzi, per poi cominciare a fare le prime rivelazioni anche a carico di quest’ultimo, esternando una vera e propria avversione nei suoi confronti.

I primi giudici hanno mostrato, sul punto, di condividere il rilievo del difensore di Zorzi, il quale aveva ricollegato tale atteggiamento del dichiarante al fatto che il 24 e 25.9.1994 (a Tolosa) Martino Siciliano aveva accusato Digilio di essere “*Zio Otto*” e di aver preparato ordigni per il gruppo Zorzi.

Vero era che nei confronti di Zorzi erano state formulate accuse anche prima dell’incontro di Tolosa. Ma, secondo i giudici di primo grado, si era trattato di reati prescritti (detenzione di esplosivo recuperato da residui bellici a Paese) o della confidenza dello Zorzi, non riscontrabile, di aver partecipato alla collocazione di un ordigno a Roma presso la *Banca Nazionale del Lavoro* di Roma, diversamente dalle dichiarazioni successive all’incontro di Tolosa, ove il Digilio aveva delineato il ruolo di Zorzi e aveva manifestato, soprattutto, nel colloquio con Maggi del 2.2.1995, il proprio risentimento nei suoi confronti, accusandolo, più volte, di aver ordito piani contro di lui, nonché di aver partecipato a varie azioni eversive (attentati

⁷⁴ Analogo giudizio è stato formulato, peraltro, dalla Corte d’Ass. d’App. di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana (si veda la sentenza del 12.3.2004, pagg. 531 s.).

sui treni, strage di Brescia, strage di Milano).

6.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Nel criticare la valutazione espressa dalla Corte, all'unisono con le difese di Maggi e Zorzi, di inattendibilità delle accuse che Digilio aveva formulato nei confronti di Zorzi in ordine alla strage di piazza Fontana, sul presupposto di una presunta avversione nei confronti del predetto, successiva e conseguente alle dichiarazioni che Martino Siciliano aveva reso all'isp. Madia ed al cap. Giraudo il 24 e 25 settembre 1994 a Tolosa, quando il medesimo Siciliano, su presunto (da Digilio) "input" di Zorzi, aveva accusato Digilio di essere "zio Otto" e di aver preparato gli ordigni per il gruppo di Zorzi, il pubblico ministero, oltre a riportarsi al cap. V° della memoria del 29 ottobre 2010, ha sottolineato quanto segue.

A prescindere dal fatto che le accuse di Siciliano erano risultate fondate, occorre rilevare come Digilio, ben prima del colloquio di Tolosa, avesse reso importanti dichiarazioni accusatorie nei confronti di Zorzi, sicché le stesse dovevano ritenersi spontanee e non già effetto di una sorta di rappresaglia conseguente all'episodio di Tolosa.

La Corte d'Assise di Brescia, invece, forse per una scarsa conoscenza degli atti, aveva minimizzato queste precedenti accuse rivolte da Digilio nei confronti di Zorzi, considerandole relative a reati prescritti (in tema di esplosivi) o alla "confessione di aver partecipato alla collocazione di un ordigno a Roma sicuramente non riscontrabile" e apprezzando quelle dichiarazioni posteriori rispetto al fatto di Tolosa come "ben più significative in ordine alla sua partecipazione ad azioni eversive".

In tal modo la suddetta Corte aveva evidentemente ignorato che quell'ordigno che Digilio aveva accollato a Zorzi ben prima che Siciliano avesse parlato di lui a Tolosa, non era un ordigno qualsiasi, ma "quello dell'attentato che venne effettuato alla BNL di Roma, contestualmente alla strage di piazza Fontana", già di per sé



evidenziante un sicuro coinvolgimento del medesimo Zorzi, a titolo di concorso, nei contestuali attentati ed in particolare nella strage del 12 dicembre 1969.

Ad avviso dell'appellante, era inoltre evidente il coinvolgimento di Zorzi in fatti concernenti gli esplosivi, al di là dell'eventuale prescrizione del reato specifico, in quanto descritto come un "*bombarolo*"; ciò che rafforzava e riscontrava l'ipotesi di un suo coinvolgimento negli attentati di Milano e Brescia.

Né poteva trascurarsi – sempre in relazione ad accuse che Digilio aveva mosso nei confronti di Zorzi ben prima dell'episodio di Tolosa – del riferimento che Digilio aveva fatto in ordine alla presenza di Delfo Zorzi al casolare di Paese, siccome costituente il prodromo delle successive accuse per gli attentati ai treni e per la stessa strage di piazza Fontana.

Ha rilevato il pubblico ministero impugnante come la Corte avesse sorprendentemente quasi censurato il Digilio per aver accusato Zorzi con riferimento ad una condotta "*non riscontrabile*" (quella relativa all'attentato di Roma del 12 dicembre 1969), come se fosse stato onere del dichiarante esporre soltanto fatti corredati da riscontri e come se tutti i fatti riferiti, per essere presi in considerazione, avessero dovuto essere già riscontrati, contestualmente alla loro emergenza.

In definitiva, secondo l'appellante, i primi giudici avevano commesso un grave errore di valutazione allorquando avevano ritenuto che Digilio aveva rilasciato, dopo le affermazioni di Siciliano, "*dichiarazioni molto più impegnative dal punto di vista investigativo*".

6.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Secondo le suddette parti civili, infondata era la tesi esposta dai primi giudici secondo la quale Digilio avrebbe accusato falsamente Zorzi per l'astio conseguente alle dichiarazioni accusatorie di Martino Siciliano nei suoi confronti rese a Tolosa nell'autunno '94 e - secondo il collaboratore - ispirate da Zorzi.

Al contrario, gli appellanti hanno fatto rilevare che Siciliano, nel colloquio di Tolosa del settembre'94, non avesse indicato espressamente Digilio come il confezionatore della bomba di Piazza Fontana, poiché la sua affermazione al dibattimento era stata molto più sfumata e frutto di una serie di meri possibilismi deduttivi.

In secondo luogo, Siciliano, nel corso del colloquio con l'ispettore Madia a Mestre dell'11 gennaio 1993, aveva indicato proprio Zorzi come la persona dei misteri su piazza Fontana.

Hanno evidenziato le parti civili appellanti che, dunque, se fosse stato vero che gli investigatori, allo scopo di stimolare la collaborazione di Digilio, gli avessero comunicato le dichiarazioni di Siciliano, non avrebbero potuto certo tacergli quelle precise accuse a Zorzi, sicché Digilio non avrebbe certo potuto dedurne che Zorzi avesse invitato Siciliano ad accusarlo.

Non poteva escludersi che, effettivamente, nel colloquio microfonato del 2 febbraio 1995 alla Questura di Venezia, o in interrogatori successivi, Digilio avesse potuto manifestare giudizi duri nei confronti di Zorzi. Tali giudizi, tuttavia, avrebbero dovuto necessariamente ricondursi al biasimo assegnato al ruolo assunto da Zorzi nelle tragiche vicende in oggetto (biasimo confermato dai testi Coral, Vianello, Siciliano e dallo stesso Maggi nelle intercettazioni e nel colloquio del 2.2.95).

6.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Ad avviso di questa Corte, diversamente da quanto osservato con riferimento a Maggi, gli elementi evidenziati nell'impugnata sentenza risultano sicuramente sufficienti per ritenere che le dichiarazioni accusatorie di Digilio nei confronti di Zorzi siano state ispirate da sentimenti di effettivo rancore nei confronti di quest'ultimo.

Innanzitutto, è innegabile il fatto che in data 24 e 25 settembre 1994, a Tolosa, Siciliano avesse iniziato a rendere dichiarazioni accusatorie contro Digilio: in particolare, affermando che Digilio era lo "zio Otto" e che aveva preparato gli



ordigni in favore del gruppo di Zorzi, per l'attentato alla scuola slovena e per la strage di Milano⁷⁵.

E' pure incontestabile il fatto che, sintomaticamente, proprio dopo tali propalazioni, in data 12.11.1994 Digilio avesse iniziato ad accusare Zorzi avanti il GI di Milano, con riferimento all'evasione di Ventura, all'ordigno per l'attentato alla scuola slovena e alla partecipazione alla strage di Milano, nonché il 4.5.1996, avanti al PM di Brescia, anche in relazione all'incarico che lo stesso Zorzi avrebbe ricevuto da Maggi per il reperimento dell'esplosivo destinato alla strage di Brescia.

Vero è che Digilio già in precedenza aveva accusato Zorzi e che, se pur per alcuni fatti i reati erano prescritti, il riferimento alla collocazione di un ordigno a Roma ai danni della Banca Nazionale del Lavoro non potrebbe semplicemente svalutarsi sul presupposto che esso non sarebbe stato probatoriamente riscontrabile (così, invece, ha argomentato la Corte di primo grado, esponendosi alla pertinente critica del pubblico ministero appellante).

Tuttavia, si deve obiettivamente riconoscere che le accuse più gravi (quelle riguardanti l'attentato alla scuola slovena e, soprattutto, la strage di Milano) siano state significativamente formulate da Digilio dopo quelle dichiarazioni di Siciliano. Peraltro, era stato lo stesso Digilio, con sorprendente disinvoltura, a precisare a Maggi, nel corso del colloquio registrato avvenuto il 2.2.1995, che il nome di Zorzi lo aveva menzionato con riferimento al primo accesso al casolare di Paese *“per avere l'aggancio col giudice”*.

E tale colloquio registrato custodisce pure la prova di quell'incontenibile livore nutrito da Digilio verso Zorzi, a causa del fatto che quest'ultimo avrebbe ispirato le dichiarazioni accusatorie di Siciliano.

Valgono qui le seguenti frasi pronunciate in quella sede da Digilio:

“il nomignolo ('zio Otto') poi, l'abbiamo accertato, me l'ha affibbiato il...eh...il

⁷⁵ Si veda la relazione di servizio di Giraudo del 26.9.1994, che descrive con precisione il contenuto dei colloqui svoltisi con Siciliano a Toulouse, presso l'*Hotel Gascogne*, il 24.9.1994 dalle ore 17.45 alle ore 23.00 e il 25.9.1994 dalle ore 7.50 alle ore 10.30.

Delfo Zorzi, eh!";

"...ho preso il... la merda che ci ha tirato il Parisi (?), il Delfo, il Siciliano...";

"è andato a dire che, la bomba di piazza Fontana, l'ho fatta io, che quello lì [...]

Quello è un pazzo dico";

"...quello (Zorzi) se è scappato in Giappone, cazzi suoi... Però ha mandato l'uomo, il Siciliano, è lui che [...] assieme... cioè l'ha fatto lui il fatto...";

"quel coglione... questo giovane... eh... come si chiama, il Sicilia... quella gente... eh, e l'ha mandata a testimoniare contro di me, il bastardo";

"sti' cazzone di questo Siciliano e gli altri dicono che io dovevo essere quello che aveva fatto la bomba... o le bombe, perché sono stati molto furbi";

"ma lo Zorzi, vedi, fa' sti ricatti su di me perché io sapevo le cose sue...";

"è andato a dirgli, all'uomo suo, di venire a fare accuse... (e alla domanda di Maggi su chi fosse "l'uomo suo", se fosse Vinciguerra)...No, è questo schifoso di Siciliano"⁷⁶.

Effettivamente in quella conversazione il Digilio potrebbe non essere stato del tutto sincero, nel senso che potrebbe aver espresso quei giudizi su Zorzi e Siciliano all'interno di una sorta di "sceneggiata" finalizzata a indurre il Maggi a collaborare⁷⁷.

Nondimeno, la convinzione, da parte del Digilio, che Zorzi avesse indotto Siciliano ad accusarlo e il risentimento che, per tale ragione, sarebbe stato mantenuto nei confronti dello stesso Zorzi, sono riscontrati dalle dichiarazioni e dai commenti resi da Digilio non già alla presenza del Maggi (e dunque, obiettivamente non giustificabili con l'ipotizzata "sceneggiata"), siccome contenuti nel c.d. "memoriale" del 9.11.1994 inviato al GI dott. Salvini.

In tale "memoriale" Digilio affermava, tra l'altro, di aver appreso da Soffiati che

⁷⁶ Si veda la trascrizione del 12.9.2010, a cura del perito Fabio Carlo Omero Marangoni (Vol. I – Elenco "Digilio").

⁷⁷ Un'eco di una tale impressione, avvertita dagli appellanti, sembra effettivamente trasparire nell'annotazione di servizio del 3.2.1995 della Questura di Venezia (sottoscritta dal sovrintendente Lino Alessandro), nella quale si definiscono "quantomeno esagerati" l'atteggiamento e i giudizi negativi esternati da Digilio nei confronti del Siciliano.



“Zorzi aveva messo in giro ‘strane voci’ sul conto di tale Otto e sul suo gruppo, quale detentore di esplosivi ed armi: questa voce uscì, guarda caso, anni dopo da dichiarazioni di pentiti che ne avevano sentito parlare.

E’ evidente, nello Zorzi, la finalità di indirizzare gli inquirenti verso una falsa pista: compresi, ed è quanto mai evidente, che essendo ‘Otto’, cioè il professore Franco, deceduto e il suo gruppo sciolto eventuali indagini sarebbero finite nel nulla ed intanto nel depistaggio sarebbe passato del tempo molto prezioso per lui ed i suoi collaboratori”.

Dopo aver riferito che Zorzi ad arte attribuiva il “*nomignolo Otto*” a “*sottoposti*” e “*conoscenti*”, Digilio aggiungeva poi: “*non so con quanti altri possa aver fatto ciò ma certo è che, conoscendo bene lo Zorzi, posso dire che costui per il terzo caso sta attuando, con calcolata fredda determinazione, questa tecnica nei miei confronti*”.

In definitiva, ritiene il Collegio non censurabile l’impugnata sentenza nella parte in cui contiene il motivato convincimento che Digilio abbia nutrito sentimenti di astio vendicativo nei confronti di Zorzi Delfo⁷⁸, sicché, per tale ragione, il narrato afferente la posizione di tale imputato risulta viziato da questo elemento di inattendibilità oggettiva intrinseca.

7. La verifica dell’attendibilità “oggettiva intrinseca” di Carlo Digilio: la “precisione, immediatezza, completezza, coerenza e costanza” delle dichiarazioni.

La valutazione della Corte di primo grado.

Le maggiori perplessità sono sorte, da parte dei giudici di *primae curae*, in ordine alla credibilità del Digilio in tema di coerenza, costanza, precisione e completezza delle dichiarazioni rese.

A questo riguardo, la Corte di primo grado ha ritenuto che, innanzitutto, nel raccontare una qualsiasi vicenda della vita, anche la più semplice, l’attenzione solitamente si sarebbe dovuta soffermare prima su ciò che fosse maggiormente

⁷⁸ Ad analogo giudizio, si badi, è pure pervenuta la Corte d’Ass. d’App. nel processo per la strage di piazza Fontana (si veda la sentenza del 12.3.2004, pagg. 535 ss.).

rimasto impresso nel ricordo e poi, via via sui particolari meno rilevanti.

Nella vicenda in esame l'avvenimento più rilevante dal quale avrebbe poi potuto scaturire il ricordo degli altri era, indubbiamente, l'ordigno portato in via Stella da Soffiati, atteso che esso riguardava la paura manifestata da lui della sua pericolosità, l'apertura della valigetta e le manovre tese a disinnescarlo, nonché la partenza del predetto Soffiati per Milano nei giorni immediatamente antecedenti la strage di Brescia.

Rispetto a questo avvenimento, secondaria appariva la cena di Colognola, alla quale pure il Digilio aveva partecipato, e nella quale il Maggi avrebbe lanciato l'avvertimento di stare attenti. Tanto meno rilevante era il racconto dell'altra precedente cena (quella di Rovigo), alla quale il Digilio non avrebbe nemmeno partecipato, avvenuta a distanza di tempo dalla strage e nella quale si sarebbe parlato semplicemente di agire per fermare le sinistre.

Viceversa, il Digilio aveva riferito prima il fatto meno rilevante della "*cena di Rovigo*", poi il fatto secondario, nel quale si preannunciava un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane, ed infine il fatto certamente più rilevante (la vista dell'ordigno), quasi a dar l'idea di voler fornire agli inquirenti, passo dopo passo, elementi sempre più importanti, al fine di mantenere i benefici nascenti dal programma di protezione che lui sapeva essere in grave pericolo (glielo aveva detto Giraud e, indirettamente, la dott.ssa Pradella).

Hanno precisato i giudici di *primae curae* come questo modo di procedere del Digilio fosse, del resto, emerso anche dalle sue stesse ammissioni fatte nel colloquio registrato con il Maggi, laddove il dichiarante, nell'illustrare a quest'ultimo come comportarsi con gli inquirenti per ottenere e mantenere i benefici, gli aveva suggerito di ricorrere ogni tanto, a seconda delle necessità, ad alcune rivelazioni importanti (i c.c.d.d. "*flash*").

Analizzando, poi, il contenuto delle dichiarazioni, la Corte di primo grado ha formulato i seguenti rilievi.



Quanto alla “*cena di Rovigo*”, nel suo primo racconto Digilio aveva detto:

che aveva appreso della sua esistenza da Soffiati nell’agosto del 1974;

che si era svolta ad aprile del 1974 ed era stata ristretta ad estremisti di destra (non solo ad ordinovisti);

che era stata finalizzata alla decisione di agire per contrastare la sinistra, scegliendo tramite ballottaggio il capo di coloro che avrebbero agito (i mestrini).

Tale racconto, peraltro, era stato stravolto già nell’interrogatorio con i pubblici ministeri di Brescia del 15.5.1996, ove:

per dar forza a tale discorso, aveva trasformato la riunione in una occasione di “*cementificazione*” tra civili e militari, in attuazione dell’ordinanza del generale Westmoreland per la lotta contro il comunismo, aggiungendo agli originari partecipanti una ventina di militari;

aveva riferito che della cena aveva saputo da Soffiati, allorché aveva portato l’esplosivo in via Stella;

aveva anticipato la conoscenza della cena al termine di quella di Colognola ai Colli e l’aveva collocata due settimane prima di quando Soffiati era andato a prendere la valigetta.

Hanno, dunque, evidenziato i giudici di primo grado come la conoscenza della cena di Rovigo si fosse spostata dall’agosto 1974, dopo la strage di Brescia, a prima ancora della cena di Colognola.

Quanto alla collocazione della riunione, essa era passata da marzo ad un paio di settimane prima di quando Soffiati era andato a prendere la valigetta.

Varie versioni si erano avute sui partecipanti (inizialmente i soli militanti di destra, poi anche i militari italiani ed americani, raggiungendo il numero di una cinquantina, per poi ridursi nuovamente a due dozzine), così come varie versioni si erano avute sulla finalità di questa cena (doveva servire a dare una risposta ai comunisti da parte dei militanti di destra; doveva servire ad unire civili e militari contro i comunisti in ossequio all’ordinanza del generale Westmoreland; era servita per ricostituire i

nuclei di difesa dello Stato; era servita per decidere la strage di Brescia).

Quanto alla “*cena di Colognola*”, dapprima il Digilio l’aveva collocata temporalmente una settimana o dieci giorni prima della strage e aveva detto che si era svolta nella trattoria gestita da Soffiati, senza la partecipazione del Persic, poi l’aveva spostata a due settimane prima della strage; quindi, aveva detto che vi aveva partecipato Persic e l’aveva collocata 20/30 giorni prima della strage di Brescia; poi ancora aveva riferito che in aprile c’era stata la cena di Rovigo ed in marzo quella di Colognola. Indi, parlando della presenza di Persic, aveva riferito anche della sua sorpresa e del suo timore allorché aveva sentito l’avvertimento di Maggi e aveva collocato la cena di Colognola un mese prima della strage. Infine, aveva parlato di un “*pranzo*” a Colognola, dove aveva saputo della “*cena di Rovigo*” e l’aveva collocato ad agosto/settembre del 1974, dopo la strage di Brescia, cosicché i tempi della cena di Colognola erano passati da marzo 1974 ad agosto/settembre 1974, mentre quanto ai partecipanti l’aspetto più rilevante era che, nel corso dell’incidente probatorio, era stata introdotta la partecipazione del Persic.

Con riferimento alla “*valigetta in via Stella a Verona*”, il Digilio aveva dapprima affermato che vi erano 15 candelotti di dinamite o gelignite, quest’ultima diversa da quella del Rotelli, sostenendo che il contatto tra le lancette avrebbe potuto far scoppiare l’ordigno, che l’episodio era avvenuto 4 o 5 giorni dopo la cena di Colognola e che lui era rimasto in via Stella ad attendere Soffiati, il quale, dopo che si era verificata la strage, gli era sembrato accasciato. Lo stesso giorno che Soffiati aveva portato l’ordigno in via Stella era partito per consegnarlo a Milano.

Successivamente aveva riferito che Soffiati aveva portato la valigetta in via Stella una settimana, dieci giorni prima della strage, ribadendo che dopo la cena di Colognola egli era stato condotto da Soffiati in via Stella, dove lo aveva atteso.

Pertanto, ha rilevato la Corte di primo grado, quanto ai tempi, l’incontro di via Stella era stato variato dai pochi giorni a dieci giorni prima della strage.

Nelle prime versioni aveva riferito di essersi recato in via Stella direttamente da



Colognola e di aver atteso il Soffiati, mentre poi aveva dichiarato di non essere andato a Verona da Colognola, ma di essere tornato a casa per poi ritornare in via Stella dopo una telefonata del Soffiati.

Mentre il numero dei candelotti era rimasto costante, era variato il numero dei candelotti tolti e le motivazioni di tale azione: dai 4 candelotti, gli unici collegati con i fili elettrici, ad una decina. Erano pure cambiate le motivazioni: dal rendere meno pericoloso l'ordigno, levando i candelotti collegati con i fili, ad una eccessività dei candelotti per un'azione dimostrativa, alla necessità di alleviare la pressione del coperchio della valigetta sulla vite, alla possibilità di meglio occultare i candelotti in caso di perquisizione.

La natura dei candelotti era variata; dalla incertezza tra dinamite o gelignite alla certezza che si trattasse di gelignite, a cheddite, a esplosivo plastico duttile al tatto. Quanto al congegno di accensione, in un primo tempo i fili di rame erano collegati alla vite ed al nottolino delle sfere, poi trattavasi di fili di nichel-cromo collegati alla vite ed ad uno dei piedini della sveglia. Nelle prime versioni non era stata segnalata la presenza del fiammifero antivento, avendo detto addirittura di aver reso edotto il Soffiati di questo, sicché l'esplosivo non avrebbe potuto scoppiare; poi la versione era stata radicalmente modificata.

Contrasti vi erano stati anche in ordine all'atteggiamento di Soffiati e soprattutto alla circostanza di quando lo aveva rivisto dopo la strage, variandosi da pochi giorni dopo di essa (in tale occasione il Soffiati si sarebbe mostrato abbattuto) a 7/8 mesi dopo, con l'inserimento in tale periodo dapprima di una telefonata del Soffiati nell'agosto del 1974 e successivamente di un'altra telefonata del Soffiati prima di quest'ultima, salvo poi l'affermazione di aver visto il Soffiati poco dopo la strage. Secondo il primo giudice, dunque, la versione di Digilio era mutata, talvolta radicalmente, nonché su circostanze di non poco momento.

E se una certa indulgenza avrebbe potuto concedersi su particolari secondari riguardanti la cena di Rovigo, in quanto non vissute in prima persona, un maggior

rigore era esigibile per le vicende vissute personalmente e relative a fatti che non avrebbero potuto non rimanere impressi nel Digilio, quali l'ordigno asseritamente visto in via Stella, proprio per il clima di tensione e di paura che il dichiarante vi aveva ricollegato.

E, del resto, essendosi in presenza di una molteplicità di versioni fra loro contrastanti non avrebbe potuto darsi la prevalenza alle versioni statisticamente più ricorrenti od a quelle riferite per ultimo.

Infatti, nel primo caso la circostanza che il Digilio avesse insistito più volte sulla versione narrata, peraltro totalmente differente da quella o quelle precedenti, non avrebbe dimostrato la sua veridicità, a meno che non vi fosse stata una spiegazione logica idonea a spiegare non solo il motivo per il quale egli avrebbe reso la versione differente, ma anche la ragione per la quale quella versione non sarebbe stata veritiera.

A giudizio della Corte di primo grado, la giustificazione che aveva offerto il Digilio (un mutamento nel ricordo o una folgorazione improvvisa, un *flash*) non era credibile, atteso che essa avrebbe avuto un qualche diritto di cittadinanza se si le divergenze fossero state su particolari trascurabili, di scarsa rilevanza, non invece quando si fossero riferite al nucleo centrale della vicenda.

Per esempio il *flash* sulla circostanza che alla cena di Rovigo si era deciso di effettuare un attentato a piazza della Loggia e che della stessa circostanza avesse parlato il Soffiati in via Stella, circostanza venuta alla luce dopo che per oltre 5 anni Digilio aveva sempre detto che mai era stato individuato specificamente l'obiettivo, restandosi volutamente nel vago e nell'indicare nell'alta Italia il luogo dell'attentato, era, per il primo giudice, elemento assolutamente rilevante, che, per la sua importanza, non avrebbe potuto essere stato dimenticato ed emergere improvvisamente dopo tanti anni che si discuteva della vicenda.

Né il Digilio aveva sul punto fornito spiegazioni, ma anzi aveva dato una motivazione precisa perché non fosse mai stato indicato l'obiettivo. Affermando,



all'improvviso, che l'obiettivo era stato esattamente individuato, dunque, non era stato semplicemente introdotto un elemento sul quale, fino ad allora vi era stata incertezza, ma era stata rivelata una circostanza in radicale contrasto con quanto sino ad allora riferito.

Per queste ragioni non avrebbe potuto pensarsi ad un elemento dimenticato, che improvvisamente era sovvenuto alla memoria.

Neppure vi era modo di recuperare alcuna delle c.d. rivelazioni fornite, poiché su ognuna di esse vi era stata una pluralità di versioni e per nessuna di esse vi era stata una razionale spiegazione che avesse consentito di sceglierne una, in quanto connotata dal crisma della verità.

Unendo queste specifiche considerazioni a quelle prima espresse di carattere generale, il giudice di primo grado ha quindi tratto la conclusione che le dichiarazioni del Digilio fossero di assoluta inaffidabilità dal punto di vista oggettivo, in quanto a costanza del narrato, coerenza e precisione di esso.

7.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Nel sottoporre a vaglio critico l'osservazione dei primi giudici afferente l'anomalo ordine espositivo dei fatti narrati da Digilio (prima i fatti meno rilevanti, poi quelli più importanti), il pubblico ministero appellante ha svolto alcune considerazioni che hanno nuovamente lambito il tema riguardante le pressioni esercitate dai *ROS* su Digilio e il timore di questi di perdere i benefici derivanti dal programma di protezione.

In particolare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale il Digilio avrebbe accusato Zorzi a seguito delle presunte pressioni che i carabinieri del *ROS* avrebbero esercitato nei confronti del collaboratore, nell'aprile del 1996, paventando la perdita del programma di protezione e così facendo compiere alle proprie dichiarazioni un "*salto di qualità*" non spontaneo, ha evidenziato il pubblico ministero appellante come il Digilio avesse cominciato ad accusare Maggi e Zorzi

per la strage di piazza della Loggia già in occasione del verbale del 31 gennaio 1996. In tal modo la Corte d'Assise, sottovalutando questa circostanza, aveva banalizzato la valenza accusatoria delle dichiarazioni che Digilio aveva reso il 31 gennaio 1996, allorquando il medesimo avrebbe *“accennato per la prima volta alla ‘cena di Rovigo’ collocandone la conoscenza ad una confidenza fattagli da Soffiati nell’agosto del 1974, dopo, quindi, la strage di Brescia anche se diceva di avere collegato l’episodio ad essa”*, considerando invece realmente compromettenti per Maggi e Zorzi soltanto quelle rilasciate dopo l’aprile del 1996, a seguito delle presunte pressioni del cap. Giraud; pressioni che avrebbe trovato terreno fertile nelle condizioni di debolezza del dichiarante.

In realtà, secondo l’appellante, il Digilio, il 31 gennaio 1996, aveva iniziato un racconto che, a differenza di quanto illogicamente ritenuto dal primo giudice, non poteva partire dalla fine (dalla valigetta mostratagli da Soffiati), ma dal suo inizio. Nel criticare come la Corte d’Assise avesse continuato a demolire la valenza accusatoria del verbale del 31 gennaio 1996 (ben antecedente le presunte pressioni del cap. Giraud), sostenendo che, in occasione di quel verbale, tra la *“cena di Rovigo”* e la strage di Brescia sarebbe emerso soltanto *“un ben labile collegamento”*, il pubblico ministero appellante ha richiamato il paragrafo 2.2.1 della propria memoria del 29 ottobre 2010 e ha ribadito come in detto verbale fossero già stati presenti quasi tutti gli elementi che il dichiarante avrebbe poi sviluppato nei successivi verbali.

Al riguardo, l’appellante ha evidenziato come il Digilio avesse riferito:

- che aveva appreso da Soffiati che nell’aprile del 1974 si era svolta una importante riunione a Rovigo, *“feudo del dott. Maggi”*, alla quale avevano partecipato, oltre a Maggi e Soffiati, i *“camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia”*;
- che nel corso di quella riunione era stata presa la decisione di *“colpire duramente le sinistre”* (*“...dove i compagni erano piuttosto vivaci e forti...”*) ed erano stati



individuati in Zorzi e nei “*mestrini*” i soggetti che avrebbero dovuto realizzare l’azione.

Peraltro, già in quel primo verbale il Digilio, pur senza specificarne le ragioni, che solo molto tempo dopo (in occasione dell’incidente probatorio di Brescia) avrebbe chiarito, aveva fermamente sostenuto: “*associai immediatamente il racconto di Marcello Soffiati alla strage di piazza della Loggia a Brescia*”.

Ha pure sottolineato l’appellante come in quell’occasione il G.I. di Milano non avesse affatto favorito le accuse di Digilio nei confronti di Zorzi, rappresentando al dichiarante il dubbio circa la possibile assenza dall’Italia dello stesso Zorzi in quel periodo. Senonché, la ferma risposta del Digilio era stata: “*Sissignore ... Io ho sempre avuto fiducia in quello che mi ha detto Soffiati su quella che fu...*”.

Nel narrato del Digilio - ove mancava, dunque, soltanto la valigetta di Soffiati, che, per il dichiarante era la parte più difficile da ammettere, in quanto implicante una sua diretta partecipazione all’azione - vi erano quasi tutti gli “*ingredienti*” delle successive dichiarazioni. In particolare:

- 1) la riunione di Rovigo;
- 2) la presenza di molti estremisti di destra del Veneto;
- 3) la volontà di colpire duramente le sinistre con un attentato;
- 4) la scelta di Zorzi e dei “*mestrini*” per commettere l’attentato;
- 5) la *leadership* di Zorzi nell’ambito del gruppo di Mestre, costituito dagli estremisti di destra più “*duri*”;
- 6) la presenza di Maggi, la sua posizione di *leadership* e quindi la sua corresponsabilità nelle decisioni prese in quell’occasione;
- 7) il Soffiati come fonte di quelle notizie;
- 8) il collegamento immediato di quell’episodio con la strage di Brescia.

Ad avviso dell’appellante, occorre domandarsi come avesse fatto il Digilio, il 31 gennaio 1996, a collegare quanto accaduto a Rovigo con la strage di Brescia.

Poiché il collegamento non era deducibile dal narrato, era evidente come il

dichiarante si fosse apprestato a fare un discorso molto più completo, ben sapendo che l'estrema rilevanza della materia, appena accennata, avrebbe comportato una serie di approfondimenti, peraltro di competenza di altra autorità giudiziaria.

Ha aggiunto l'appellante che, d'altronde, il verbale del 31 gennaio 1996 postulava, come al solito, gli opportuni approfondimenti, essendo piuttosto lungo, in rapporto alle condizioni fisiche di Digilio, il quale, reduce dell'*ictus* del maggio del 1995, poteva rimanere seduto a fatica al massimo per "un'oretta". I fatti erano poi stati descritti nel corso di successivi interrogatori, proprio rispettando, possibilmente, la loro successione cronologica.

Secondo il pubblico ministero appellante, non si comprendeva cos'altro di più fortemente compromettente il Digilio avesse potuto dire nei confronti dello Zorzi, dal momento che quel 31 gennaio egli da un lato lo aveva già accusato di essere stato incaricato di un attentato che avrebbe dovuto colpire duramente le sinistre, dall'altro aveva ricollegato il fatto alla strage di piazza della Loggia.

Per contro, il convincimento della Corte d'Assise che "*Digilio stava fornendo rivelazioni sempre più importanti al fine di mantenere i benefici nascenti dal programma di protezione*", si era fondato su una "*sensazione*", o su argomentazioni logiche inconsistenti del genere di quella "*così non è, e non pare sia altrimenti*", che non potevano avere ingresso nella motivazione di una sentenza, dove quello che contavano erano i fatti.

Ha ritenuto l'appellante che quel che la Corte aveva trasformato in un "*centellinare*", in un volere riversare soltanto un po' alla volta le proprie conoscenze, per tenere alto il livello dell'interesse su di lui e godere a lungo dei benefici connessi al programma di protezione, altro non era che la difficoltà di un uomo di ammettere di avere svolto un ruolo per la realizzazione di un reato inconfessabile. Tale ammissione si sarebbe poi concretizzata solo nel corso dell'incidente probatorio e dunque in un contesto temporale ed interpersonale ben lontano sia da quel primo verbale del 31 gennaio 1996, sia dalle presunte pressioni

dell'aprile di quell'anno.

Ancora più sorprendente era, secondo l'appellante, la motivazione della sentenza nella parte in cui, per sostenere che Digilio avrebbe incongruamente riferito prima le cose meno importanti e poi, soltanto a seguito delle pressioni subite, quelle rilevanti, era stato banalizzato anche l'episodio della cena di Colognola, siccome definito *“fatto secondario, nel quale si preannuncia un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane”*.

Diversamente, l'episodio di Colognola aveva costituito la chiave di lettura di tutto, essendo stata l'occasione in cui, dopo che Maggi aveva preannunciato l'attentato, Soffiati aveva riservatamente spiegato a Digilio che le parole di Maggi erano da interpretare alla luce di quanto era accaduto alla cena di Rovigo.

Peraltro, nell'affermare la sostanziale irrilevanza anche di questo secondo episodio, la Corte d'Assise di Brescia si era pure contraddetta: se veramente Digilio avesse riferito i fatti di Brescia solo a seguito del colloquio con il capitano Giraudo dell'11 aprile 1996, secondo un percorso che lo aveva visto prima lamentarsi con l'ispettore della *Digos* Emireni delle pressioni subite, e poi ribadire la sua intenzione di collaborare, dopo l'interrogatorio del PM di Milano, sarebbe stato inevitabile concludere che le presunte pressioni del cap. Giraudo avrebbero prodotto dei risultati assolutamente insignificanti.

Secondo l'appellante, non si comprendeva, infatti, il motivo per il quale Digilio, se veramente fosse stato angosciato dalla paura di perdere il programma di protezione, non avesse riferito già in quel 19 aprile 1996 anche l'episodio della *“valigetta”*, ma si fosse limitato, anche in quella occasione, a riferire fatti che il primo giudice aveva ritenuto *“secondari”*.

Piuttosto, era evidente come l'architettura della motivazione della Corte d'Assise, che aveva attribuito rilievo soltanto all'episodio della *“valigetta”*, fosse stata priva di senso logico, in quanto tutti i tre episodi descritti, il 31 gennaio, il 19 aprile ed il 4 maggio 1996, erano stati altrettanto importanti ed avevano dimostrato un unico

atteggiamento collaborativo del Digilio, caratterizzato da un lento e progressivo percorso di maturazione e di completa accettazione del difficile ruolo assunto.

Ha precisato il pubblico ministero appellante che il 19 aprile 1996 il Digilio, accennando all'episodio della cena di Colognola, aveva riferito di un attentato, quello di piazza della Loggia, fatto dal "gruppo" (non "un gruppo", ma "il gruppo"), che altro non poteva essere che quello di Zorzi, di cui aveva già parlato nel verbale precedente, dal momento che, diversamente, non avrebbe avuto senso usare l'espressione "il gruppo".

Ha, quindi, ribadito l'appellante come Digilio avesse sempre collegato la sua narrazione alla strage di piazza della Loggia, fin dal suo primo verbale del 31 gennaio 1996.

Nel verbale del 19 aprile 1996 il G.I. di Milano, per ben due volte, aveva rappresentato al Digilio che gli argomenti sarebbero stati approfonditi dall'autorità giudiziaria di Brescia, alla quale, "appena possibile", avrebbe provveduto a trasmettere "questo accenno iniziale".

Era, dunque, chiaro, sia per il giudice istruttore, sia per il dichiarante, che si trattava soltanto delle prime battute di un argomento che, stante evidenti ragioni di competenza territoriale e in ragione delle condizioni del Digilio, sarebbe stato approfondito avanti altro giudice.

Del resto lo stesso Digilio, in occasione del successivo verbale del 5 maggio 1996, aveva sostanzialmente esaurito quanto aveva da dire sulla strage di piazza della Loggia, limitandosi in seguito, a fornire soltanto le ulteriori richieste specificazioni concernenti, in particolare, la descrizione dell'ordigno che Soffiati gli aveva fatto visionare.

Ha ritenuto l'appellante che se veramente il Digilio avesse perseguito lo scopo di centellinare il versamento alla magistratura di fatti importanti (Rovigo, Colognola e valigetta), non li avrebbe esauriti nel giro di pochi giorni e, in particolare, non li avrebbe indicati in gran parte nel corso del primo interrogatorio (31 gennaio 1996).



Peraltro, secondo l'appellante, se anche il Digilio avesse davvero "*centellinato*" le proprie dichiarazioni, fornendo "*rivelazioni sempre più importanti al fine di mantenere i benefici nascenti dal programma di protezione...*", non per questo egli sarebbe stato inattendibile.

Ha, in proposito, fatto notare il pubblico ministero che all'epoca la normativa relativa ai collaboratori di giustizia non prevedeva ancora che tutte le dichiarazioni dovessero essere riversate all'autorità giudiziaria in un circoscritto lasso temporale e che era comprensibile come il medesimo, in un primo tempo, anche per una naturale diffidenza verso gli investigatori, non avesse voluto subito fornire informazioni, che, col tempo, avrebbero portato al suo coinvolgimento.

Era questo, piuttosto che i cosiddetti "*flash*" della memoria, che spiegava il motivo per il quale Digilio aveva affermato con chiarezza, solo alla fine dell'incidente probatorio, che l'ordigno da lui esaminato era destinato a Brescia. Significativo era il fatto che in quel medesimo contesto Digilio avesse anche ammesso di aver apportato, sull'ordigno mostratogli da Soffiati, interventi finalizzati al suo buon funzionamento, così assumendo la qualità di indagato.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, la Corte aveva elencato una serie di particolari forniti via via da Digilio, tentando di dimostrare che questi, nel corso del tempo, avrebbe fornito particolari sempre diversi e in contrasto tra di loro.

In tal modo la Corte, estrapolando ogni dichiarazione dal contesto nel quale era inserita, così da rendere incomprensibile il presunto contrasto, aveva radicalmente ignorato le valutazioni che in precedenza erano state svolte, non solo dal Tribunale del Riesame di Brescia, ma dalla stessa Corte di Cassazione che, pur nell'ambito di un procedimento cautelare, aveva affermato con forza che tutte quelle differenze erano insignificanti, se messe in rapporto con il tempo che era trascorso e con le condizioni personali del Digilio (sentito a pochi mesi dall'*ictus* patito).

Era ben comprensibile che particolari di secondo piano, ininfluenti sulla ricostruzione essenziale dei fatti, potessero essere stati riferiti, a distanza di tanti

anni (22, poi divenuti 30, al momento dell'incidente probatorio), con minor esattezza e che il dichiarante avesse, invece, ricordato con precisione soltanto quelli che, nel loro insieme, lo avevano maggiormente colpito (come la frase di Maggi sull'attentato che sarebbe stato realizzato, l'individuazione del gruppo che avrebbe dovuto operare e, soprattutto, la vicenda dell'ordigno, che gli era stato mostrato da Soffiati).

Tutto il resto era costituito solo da particolari poco significativi e sovrapponibili, tenuto conto che Digilio, tecnico del gruppo di Maggi, aveva per anni visionato esplosivi.

Ha rimarcato l'appellante che ciò che rimaneva sempre costante, nelle dichiarazioni del Digilio, era il fatto che l'ordigno mostratogli da Soffiati, per le dichiarazioni rese da quest'ultimo, per quanto riferito da Maggi a Colognola e per la tempistica degli eventi, era da ricollegarsi alla strage di piazza della Loggia.

Non assumeva, invece, alcun rilievo lo spostamento, a trent'anni dai fatti, di pochi giorni degli eventi, né se certe notizie Soffiati gliel'avesse riferite tutte a Colognola o a Verona, al momento dell'esame dell'ordigno, o addirittura dopo l'esplosione della bomba, né ancora se Digilio, dopo la cena di Colognola, fosse andato direttamente a Verona in via Stella, o fosse transitato prima a Venezia, a casa sua. Quanto alla circostanza, rilevata dalla Corte, che il Digilio, il 15 maggio 1996, avrebbe stravolto la descrizione della cena di Rovigo di cui aveva parlato a partire dal 31 gennaio 1996, aggiungendo agli originari partecipanti, costituiti dagli estremisti di destra veneti, una ventina di militari, l'appellante ha obiettato come Roberto Besutti ed Elio Massagrande, indicati presenti alla cena, oltre ad essere esponenti di spicco dell'ordinovismo veneto, fossero anche *ex*-ufficiali paracadutisti e come lo stesso Maggi, del resto, fosse un *ex*-ufficiale medico.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, l'indicazione della presenza di militari americani effettuata nel verbale del 15 maggio, si spiegava poi con la circostanza che Digilio aveva appreso da Soffiati, 22 anni prima, alcuni particolari riguardanti la



cena di Rovigo, cui non aveva partecipato, sicché non poteva escludersi che egli potesse aver introdotto questo ulteriore elemento sulla base di un semplice approfondimento o di una migliore riflessione.

Del resto, l'elemento fondamentale di tale riunione era quello della presenza del gruppo "mestrino" di Zorzi, designato per la realizzazione dell'attentato, mentre la presenza dei militari, che neppure avevano votato per la designazione degli esecutori, si poneva senz'altro su un piano diverso.

Secondo il pubblico ministero appellante, il breve passaggio del verbale del 17 ottobre 2000 con il quale Digilio, parlando della riunione di Rovigo, aveva accennato al preannunciato attentato di Brescia ed alla partecipazione di Zorzi alla riunione, non costituiva una sostanziale novità rispetto alle precedenti dichiarazioni, poiché il dichiarante aveva sempre ricollegato la strage di Brescia a detta riunione, ove peraltro non aveva mai negato la presenza di Zorzi.

Il momento esatto in cui Digilio avrebbe appreso della cena di Rovigo costituiva, invece, un particolare non fondamentale, a distanza di tanti anni. Piuttosto rilevava il fatto che il discorso di Soffiati, relativo alla cena di Rovigo, aveva avuto sul Digilio un effetto illuminante con riguardo a quanto Maggi aveva detto a Colognola.

Né si poteva escludere che Soffiati avesse parlato a Digilio della cena di Rovigo sia in occasione della cena di Colognola, sia in occasione dell'episodio della valigetta, allorquando, mostrandogli l'ordigno e dicendogli di averlo ritirato da Zorzi, avrebbe potuto avergli rinnovato il ricordo di quanto gli aveva già riferito, e cioè che a Rovigo era stato proprio Zorzi ad essere stato incaricato dell'attentato.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, la Corte d'Assise di Brescia aveva disquisito sulle presunte finalità della cena di Rovigo, come se una riunione di decine di persone, alla quale il dichiarante non aveva partecipato, avesse dovuto avere necessariamente un'unica finalità, trascurando la circostanza che Digilio si era limitato a riferire quanto aveva appreso da Soffiati, mantenendo sempre costante l'unico particolare veramente di rilievo, costituito dall'incarico conferito in

quell'occasione a Zorzi, il quale aveva poi rifiutato di eseguire l'attentato; attentato sempre collegato alla strage di Brescia. A tal riguardo, il primo giudice aveva erroneamente individuato nel racconto di Digilio due finalità diverse e contrastanti: da una parte la finalità dell'attentato e dall'altra quella di *"dare una risposta ai comunisti da parte dei militanti della destra"*, laddove, invece, la strage, in realtà, non era altro che la *"risposta"* da dare ai *"comunisti"*.

Ha sottolineato l'appellante che nel racconto di Digilio relativo alla riunione di Rovigo, la Corte d'Assise di Brescia, ignorando fatti esposti nella memoria del 29 ottobre 2010, aveva individuato finalità diverse che tali non erano, tenuto conto che la stessa cementificazione tra militari e civili non era minimamente incompatibile con l'attentato e che il Digilio, nel verbale del 15 maggio 1996, aveva spiegato che la destra eversiva doveva dimostrare ai militari americani, in ossequio alle direttive del generale Westmoreland, che era in grado di commettere attentati.

La ricostituzione dei Nuclei di Difesa dello Stato non rappresentava una finalità ulteriore, dal momento che essi erano composti proprio da militari e civili che svolgevano la propria attività per fronteggiare il c.d. pericolo comunista.

Quanto all'epoca della cena di Colognola, Digilio, sentito decine di volte sulle medesime circostanze, aveva collocato l'episodio da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese prima della strage. Queste differenze temporali non potevano assumere rilievo a distanza di 20/30 anni dai fatti, nel mentre in una sola occasione il Digilio aveva fornito dati discordanti; ma ciò era accaduto allorquando, a quasi 30 anni dai fatti, in evidente stato di confusione, era stato sottoposto all'estenuante incidente probatorio.

Quanto all'episodio della valigetta, ha ritenuto il pubblico ministero appellante come la Corte d'Assise di Brescia si fosse lanciata in disquisizioni tecniche, rastrellando alcune affermazioni dei periti balistici in ordine alle caratteristiche e al funzionamento dell'ordigno (nonché alla qualità dei candelotti) e mostrando peraltro di non aver ben chiara la differenza tra un esplosivo di solida consistenza, come il

tritolo, ed esplosivi gelatinosi o comunque, al tatto, di consistenza plastica (cosa diversa dal plastico), di genere più malleabile, come la gelignite, la dinamite o la cheddite.

Erroneamente la Corte aveva evidenziato come il Digilio in un'occasione avesse affermato che si era trattato di dinamite ed in altra occasione che si era trattato di gelignite, laddove nel *“manuale per l'esame del fochino”*, citato più volte dallo stesso dichiarante, alla voce *“gelatine dinamiti”*, era stato precisato che *“in commercio le gelatine dinamiti hanno varie denominazioni (Gomma BM, Geom, Donarit, Gelignite s.a., Nitrogel, Gelatina 1, Gelatina 2 ecc)”*, sicché non vi era una sostanziale differenza tra gelignite e dinamite (gli stessi periti avevano accennato a *“gelatina s.a.”*).

Veramente eccessiva era la pretesa, a distanza di 20/30 anni, che Digilio avesse potuto ricordarsi se e dove si fosse trovato il fiammifero antiventto, trattandosi peraltro di una bomba confezionata da Zorzi e non da lui.

La descrizione dell'ordigno e del suo funzionamento data dal Digilio era stata quasi sempre la stessa ed era stata corrispondente a quella fornita da altri testi, sicché le presunte incongruenze rilevate dal primo giudice erano state frutto della scarsa conoscenza della materia da parte di colui che aveva verbalizzato le suddette dichiarazioni.

Anche su tale tema, il pubblico ministero appellante si è riportato alla propria memoria del 29 ottobre 2010 (paragrafo 2.6), evidenziando come colà fossero state illustrate tutte le risultanze e conclusioni, nonché le ragioni, in base alle quali Digilio doveva essere ritenuto attendibile pure su questo argomento.

Ad avviso dell'appellante analoghe critiche dovevano essere sollevate all'analisi *“ragionieristica”* svolta dal primo giudice a fondamento della pretesa incostanza e contraddittorietà interna delle dichiarazioni di Digilio.

7.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Le appellanti non hanno condiviso i rilievi del primo giudice con riferimento alle modalità di esposizione del dichiarante e, in particolare, alla circostanza che il Digilio aveva riferito “*prima il fatto meno rilevante, la ‘cena di Rovigo’..., poi il fatto secondario, nel quale si preannuncia un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane, ed infine il fatto certamente più rilevante (la vista dell’ordigno)*”.

Secondo le appellanti parti civili, se Digilio avesse avuto come semplice obiettivo il proseguimento del programma di protezione, avrebbe avuto tutto l’interesse a “*creare*” il ricordo relativo al fatto più eclatante e non già a quello più generico ed equivoco.

Per di più, come riconosciuto dallo stesso primo giudice, il primo racconto della “*cena di Rovigo*” risaliva addirittura a tre mesi prima del colloquio con il cap. Giraud (11.4.99) e della “*crisi Emireni*” e, dunque, il suo ricordo non poteva essere certo tacciato di callida pretestuosità.

Inoltre, non era stato un perverso meccanismo mentale del collaborante a creare la “*catena inversa*” di ricordi (come stigmatizzato dalla sentenza impugnata), piuttosto il metodo utilizzato dal G.I., il quale, nel corso dei numerosissimi interrogatori, aveva sovente chiesto chiarimenti su argomenti già trattati.

Il Digilio, d'altronde, nel periodo successivo all'*ictus*, era rimasto solo con i propri pensieri per lunghi giorni, sicché in questa situazione erano ben possibili fughe in avanti o “*flashback*” dei propri ricordi più lontani.

Ad esempio, il collaborante aveva parlato del ruolo del padre Michelangelo, decisivo per la sua decisione di contattare i servizi americani d'*Intelligence*, soltanto nell’interrogatorio del 5 marzo 1994, pur essendo l’antecedente logico di tutta la sua attività.

Dalla relazione di servizio del cap. Giraud, redatta dopo l’incontro del 10 e 11



aprile 1996, emergeva chiaramente come Digilio fosse stato costretto ad ammettere la pregressa conoscenza dell'obiettivo bresciano proprio dalle obiezioni dell'inquirente al suo precedente ricordo minimizzante.

Significativamente, l'ufficiale aveva annotato la sua perplessità circa il fatto che il silenzio di Digilio fosse stato conseguente alla sua presenza, non rivelata, alla cena precedente la strage (cena di Colognola). Presenza poi ammessa dal dichiarante il 19 aprile, davanti al G.I.

Da quel momento il Digilio aveva deciso di affrontare il concreto rischio di essere direttamente coinvolto nel processo pendente davanti alla Procura di Brescia, sicché, nell'interrogatorio del 4 maggio, avrebbe poi ammesso il proprio ruolo operativo nella messa a punto dell'ordigno in via Stella.

In conclusione, non vi era stata alcuna reticenza, né preordinata calunnia, ma semplicemente la faticosa e dolorosa presa d'atto di dover ammettere anche questa vicenda, oltre a quella già confessata legata alla strage del 12 dicembre 1969.

Pertanto, anche sotto questo profilo, non era condividibile il giudizio negativo espresso dal giudice di primo grado in ordine alla spontaneità e coerenza del narrato del collaborante.

7.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Ritiene questa Corte che all'esito di un'obiettiva e serena analisi, le dichiarazioni rese da Digilio non si sottraggano ad un severo e prevalente giudizio di censura in punto di attendibilità intrinseca oggettiva, atteso che esse risultano contenere contraddizioni, aggiunte, modifiche, menzogne e inverosimiglianze, talmente ripetute e numerose, che non potrebbero essere tutte plausibilmente spiegate con lo stato di affaticamento mentale in cui sarebbe incorso il collaborante o con la difficoltà da parte del medesimo di ricordare fatti risalenti a 20 o 30 anni prima.

L'imponente e sbalorditivo repertorio di incongruenze, falsità e creative ricostruzioni degli episodi narrati, particolarmente eloquenti siccome afferenti anche

il nucleo essenziale del narrato, sarebbero già sufficienti per vulnerare in modo insanabile la credibilità di un testimone.

A maggior ragione, dunque, questo intreccio di variazioni, antinomie e falsificanti elaborazioni dei fatti non possono essere tollerati in un chiamante in correità o collaborante, la cui attendibilità oggettiva intrinseca deve doverosamente essere sottoposta ad un più rigoroso e sorvegliato vaglio critico.

Innanzitutto, si deve registrare come di certo il lungo racconto del Digilio non sia stato caratterizzato da immediatezza e completezza, essendosi invece articolato in rateizzati apporti narrativi, quasi sempre arricchiti non solo e non tanto di successive puntualizzazioni, quanto soprattutto di vere e proprie rettifiche, nonché di nuove circostanze di fatto.

E' sufficiente rileggere la fedele trascrizione dei verbali riportata dalla Corte di primo grado nell'impugnata sentenza per rendersi conto, non solo delle diverse versioni che Digilio ha offerto di uno stesso episodio, ma anche delle modalità con le quali il dichiarante era solito rispondere alle innumerevoli contestazioni, rilanciando con nuove correzioni e accomodamenti, nell'arduo tentativo di ricomporre un quadro narrativo ostile al linguaggio della plausibilità e della verosimiglianza⁷⁹.

Certamente, come ha osservato l'Avvocatura dello Stato, occorre considerare che le dichiarazioni di Digilio si sono evolute in un lungo arco di tempo (circa sette anni) e che il contributo del dichiarante si è sviluppato alla luce delle domande rivoltegli. Epperò, il numero elevatissimo delle oscillazioni, nonché il notevole ritardo con il quale venivano operati gli aggiustamenti e rese le nuove importanti affermazioni accusatorie da parte del Digilio non possono esaurientemente spiegarsi con tali giustificazioni.

Qui basti evidenziare come Digilio raccontasse la cena di Rovigo per la prima volta

⁷⁹ Particolarmente emblematica è l'impudente affermazione con la quale il Digilio, al termine dell'interrogatorio del 5.3.1994, ebbe, addirittura, a comunicare espressamente la propria volontà di integrare il racconto in un momento successivo (*"mi riservo di completare la verbalizzazione avvenuta oggi e nei precedenti interrogatori non appena mi verrà applicata la detenzione extra penitenziaria"*).

il 31.1.1996, quella di Colognola soltanto a decorrere dal 19.4.1996, mentre l'episodio più significativo, quello della valigetta di Soffiati, non prima del 4.5.1996, cioè ben tre anni e sette mesi dopo l'inizio della propria collaborazione. Vero è che questa particolare evoluzione narrativa, contrassegnata dalla singolarità di iniziare il racconto dagli avvenimenti meno significativi per poi riferire soltanto in seguito quelli più rilevanti (evoluzione narrativa ritenuta irrazionale dalla Corte di primo grado, in quanto contrastante con la successione dei ricordi, laddove maggiormente impresso nella memoria sarebbe, al contrario, quello più importante e non già quello secondario), potrebbe essere frutto di una difficoltà da parte di Digilio di avvicinarsi ai fatti per lui più compromettenti (la visione e il controllo dell'esplosivo contenuto nella valigetta di Soffiati)⁸⁰.

Tuttavia, questa ipotesi interpretativa, che pure – allorquando si esaminerà la rilevanza probatoria del narrato di Digilio in ordine all'addebitabilità della strage - potrà eventualmente essere condivisa, non è tale comunque da attenuare la segnalata anomalia, dal momento che in ogni caso un tale movente non fa venir meno la denunciata carenza di quei requisiti di immediatezza e completezza nel racconto dei fatti più importanti che invece dovrebbe esigersi dalle dichiarazioni di un sincero collaborante.

E' pure, d'altronde, innegabile che il resoconto cronologico dei fatti, anziché snodarsi in modo davvero lineare, incontra quelle tipiche resistenze in punto di compatibilità, che piuttosto tradiscono la volontà, da parte del dichiarante, di frammentare il proprio contributo, avendo come primario obiettivo quello di mantenere il programma di protezione⁸¹.

Come ha puntualmente osservato la Corte di primo grado, la necessità di fornire agli inquirenti elementi sempre più rilevanti (così spiegandosi l'evoluzione del narrato, dai fatti secondari a quelli più importanti) è pure riscontrata dagli stessi suggerimenti

⁸⁰ A riprova di tale finalità, alcuni appellanti hanno fatto notare come Digilio, non solo avesse ritardato ad ammettere di essere "zio Otto", ma avesse anche inizialmente affermato di aver saputo da Soffiati della cena di Rovigo soltanto nell'agosto 1974, per distanziarsi da tale fatto.

⁸¹ Si rinvia qui alle considerazioni svolte, in tema di spontaneità del racconto di Digilio, al § 2.4. di questo capitolo.

che Digilio forniva a Maggi nel corso del colloquio del 2.2.1994: “*Occorreva possedere informazioni che potessero interessare gli inquirenti ed ogni tanto, a seconda delle necessità, fornire delle rivelazioni importanti (dei flash)*”⁸².

Innumerevoli, d'altronde, sono le contraddizioni in cui è incorso il Digilio nel tentativo, spesso goffo, di razionalizzare e assestare i segmenti della propria narrazione in modo coerente rispetto a quelli precedenti.

Parimenti, non si contano le continue modifiche che hanno contraddistinto il racconto del dichiarante.

Delle une e delle altre, qui di seguito si riportano esemplificativamente soltanto le più eclatanti.

1) il 31.1.1996 raccontava che *nell'agosto 1974* aveva saputo da Soffiati che nel rovigotto, in una grossa trattoria, si tenne, nell'aprile 1974, una riunione, caldeggiata da Maggi, per colpire la sinistra; il 17.1.2001 dirà, invece, che la notizia l'aveva appresa *nel marzo 1974*;

2) il 23.1.2002 dichiarava che la notizia l'aveva appresa *un mese e mezzo prima della strage*;

3) il 15.5.1996 riferiva che aveva saputo della cena da Soffiati, *due settimane dopo tale cena*, quando lo stesso Soffiati era andato a Venezia a prendere la valigetta con l'esplosivo;

4) il 15.5.1996 poi affermava che aveva saputo della cena di Rovigo *al termine della cena di Colognola ai Colli*, quando aveva preso da parte Soffiati per chiedergli cosa stesse accadendo;

5) il 17.1.2001 dichiarava che aveva saputo della cena di Rovigo già *prima della cena di Colognola*;

6) il 31.1.2001 dichiarava che *al termine della cena di Colognola* aveva saputo da Soffiati della cena di Rovigo;

7) il 23.1.2002 riferiva ancora che aveva saputo della cena di Rovigo *prima della*

⁸² Si veda pag. 202 dell'impugnata sentenza.

- cena di Colognola*, quando Soffiati era venuto a trovarlo a Venezia;
- 8) il 6.2.2002 affermava, invece, che aveva saputo della cena di Rovigo da Soffiati *dopo la cena di Colognola*;
- 9) il 17.4.2002 tornava a raccontare che aveva saputo della cena di Rovigo da Soffiati *nell'agosto/settembre 1974*, precisando ad un pranzo a Colognola⁸³;
- 10) il 15.5.1996 riferiva per la prima volta che *alla cena di Rovigo vi erano 30 civili circa e 20 militari circa* (anche americani), mentre il 31.1.2001 affermava che vi erano *due dozzine di persone*;
- 11) il 17.10.2000 per la prima volta diceva che era *presente Zorzi* e per la prima volta espressamente dichiarava che Soffiati gli aveva detto che durante tale riunione era stato *preannunciato l'attentato a Brescia* (ma sembra che il riferimento a Brescia sia stato fatto da Digilio per far capire al G.I. in modo sintetico il luogo ove poi sarebbe stato eseguito l'attentato);
- 12) il 22.5.2002 dichiarava che l'attentato preannunciato nella cena di Rovigo da Maggi doveva avvenire *a Brescia, piazza della Loggia, il giorno 24 maggio*, per spaventare la sinistra poiché in quell'occasione vi sarebbe stata una riunione della sinistra (ma l'annuncio della manifestazione del 28 maggio era avvenuto sui giornali del 23 maggio);
- 13) il 28.11.2001 accennava, per la prima volta, al fatto che alla cena di Rovigo era consistita in una *consultazione tra servizi segreti italiani e americani*;
- 14) il 19.4.1996 raccontava che una settimana o dieci giorni prima dell'attentato (il 15.5.1996 confermava sostanzialmente questa data), vi era stata una *cena a Colognola ai Colli, in una trattoria di Soffiati* (ma Soffiati aprirà lì la trattoria soltanto dopo la strage), mentre il 17.1.2001 dichiarava che la cena si era tenuta *a casa di Soffiati*;

⁸³ La contraddizione deve ritenersi limitata al periodo in cui Digilio afferma di aver saputo della cena di Rovigo: addirittura 3 o 4 mesi dopo la strage, laddove in tutti i precedenti interrogatori (ad eccezione di quello del 31.1.1996) aveva ripetutamente affermato, sia pur modificando le date, che tale notizia l'aveva appresa prima dell'eccidio. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, Digilio, accennando ad un "pranzo" successivo alla strage, non intendeva evidentemente alludere alla "cena" di Colognola antecedente la strage (nella quale il Maggi avrebbe

- 15) il 19.4.1996 dichiarava che durante la cena di Colognola, Maggi, *presenti Minetto, Digilio e Soffiati*, aveva annunciato che ci sarebbe stato un attentato terroristico; il 15.5.1996 aggiungerà *anche* la presenza di *Bruno Soffiati*;
- 16) il 17.1.2001 aggiungeva alla cena di Colognola il *Persic*;
- 17) il 17.1.2001 affermava che la riunione era avvenuta *una ventina di giorni (quasi un mese) prima della strage* (il 28.11.2001 confermava un mese scarso prima della strage), contrariamente a quanto aveva dichiarato il 19.4.1996 e il 15.5.1996, allorquando aveva detto che la cena sarebbe avvenuta *una settimana o dieci giorni prima della strage*;
- 18) il 17.1.2001, per la prima volta, riferiva che la *riunione di Colognola ai Colli* (in occasione della quale Maggi ebbe ad annunciare l'attentato) era *avvenuta ad un pranzo, non già ad una cena*;
- 19) il 4.5.1996 raccontava che *4 o 5 giorni dopo la cena di Colognola ai Colli, Soffiati fu mandato a Mestre* a ritirare una valigetta 24 ore che conteneva 15 candelotti; il 15.5.1996 riferiva che Soffiati era stato mandato a Mestre *una settimana o dieci giorni prima della strage*;
- 20) il 15.6.1996 diceva, invece, che Soffiati si era recato *non a Mestre, ma a Spinea/Mirano*, per ritirare l'esplosivo presso una casaccia;
- 21) il 15.5.1996 dichiarava dapprima che nell'ordigno *non c'era il fiammifero antivento*, poi che *avrebbe potuto esservi*, magari perché caduto nella scatola, quindi il 14.3.1997 dichiarava che *i fiammiferi antivento c'erano*;
- 22) il 4.5.1996 e il 15.5.1996 dichiarava che Soffiati era arrivato poi in via Stella, ove si trovava *Digilio*, il quale *non era ancora tornato a Venezia*; il 17.1.2001 dichiarava, invece, che egli *era andato prima a Venezia* e poi, chiamato per telefono da Soffiati, era andato a Verona (il 6.2.2002 confermava quest'ultima versione) con la valigetta contenente il congegno che aveva i contatti connessi;
- 23) il 17.2001 dichiarava che *pochi giorni dopo la strage*, aveva visto *Soffiati molto*

- accasciato*; il 15.5.1996 dichiarava, invece, che aveva *rivisto Soffiati soltanto dopo alcuni mesi*, allorquando quello era tornato dalla Spagna;
- 24) il 20.1.1997 affermava, invece, che aveva appreso da *Soffiati, una settimana dopo la strage*, della presenza di Minetto a Brescia il giorno della strage e del commento su dove gli americani li stavano portando;
- 25) il 14.2.2001 dichiarava per la prima volta che *ad agosto 1974*, prima della partenza di Soffiati verso la Spagna, aveva ricevuto una *telefonata da Soffiati*, dalla quale emergeva che questi era abbattuto;
- 26) il 21.2.2001 dichiarava per la prima volta che in settembre 1974 aveva ricevuto *un'altra telefonata da Soffiati*;
- 27) il 28.11.2001 tornava a dichiarare che aveva visto *Soffiati preoccupato una settimana dopo la strage*;
- 28) il 6.2.2002 dichiarava, invece, che vide *Soffiati molto tempo dopo la strage*;
- 29) il 7.8.1996 riferiva, per la prima volta (ammettendo di aver precedentemente reso una descrizione molto riduttiva dei suoi rapporti con Raho), che, dopo la strage, *aveva consegnato a Raho 4 dei candelotti portati da Soffiati*, precisando che essi erano stati messi in frigorifero da Soffiati; il 15.6.2000 dichiarava, invece, che Soffiati avrebbe *portato via una decina di candelotti*);
- 30) il 10.1.1997 dichiarava che la scelta di mettere in frigorifero alcuni *candelotti* era dovuta, secondo quanto riferito da Soffiati, al fatto che essi *sarebbero stati superflui per il fine dimostrativo* che quell'ordigno si proponeva; il 17.1.2001 dichiarava, invece, che il motivo era relativo al fatto che *in caso di perquisizione sarebbe stato difficile nascondere tutto il materiale*;
- 31) il 7.2.2001 affermava, invece, che il motivo per il quale i candelotti erano stati messi in frigorifero era quello di *evitare che facessero pressione sulla sveglia* e determinassero il contatto tra la vite e il quadrante;
- 32) il 14.3.1997 dichiarava per la prima volta che *Zorzi si era dichiarato disponibile non solo a fornire l'esplosivo, ma anche a confezionarlo* (tuttavia, era Digilio

esperto di esplosivi, non Zorzi);

33) il 14.3.1997 dichiarava per la prima volta che *il rifiuto di Zorzi ad eseguire l'attentato era avvenuto successivamente alla riunione di Rovigo*, a posteriori, dopo aver fatto le sue valutazioni;

34) l'1.7.1999 per la prima volta dichiarava di aver saputo da Soffiati che *Giovanni Melioli era stato incaricato da Maggi di organizzare la cena di Rovigo e che poi era stato mandato a Roma per organizzare un attentato in concomitanza con quello del Nord d'Italia* (come avvenuto per la strage di Milano), dopo che il 6.10.1997 aveva detto che non aveva *mai conosciuto Melioli*, senza aggiungere altro.

Da questo breve, ma significativo inventario, germina peraltro l'insuperabile constatazione che nelle dichiarazioni di Digilio neppure siano apprezzabili la coerenza e la precisione, nonché, sotto molti aspetti, la costanza.

Con riferimento, in particolare, al requisito della "*costanza*" del narrato, alcune parti civili hanno sostenuto come esso sia almeno ravvisabile in ordine alla scansione, sempre ripetuta, dei tre principali fatti raccontati (cena a Rovigo, cena a Colognola ai Colli, valigetta di Soffiati a Verona)⁸⁴.

Nondimeno, focalizzando l'attenzione all'interno di ciascun episodio, si deve qui ribadire come il racconto del Digilio sia connotato da molteplici lacune in punto di linearità espositiva, particolarmente evidenti con riferimento alla cena di Rovigo e a quella di Colognola ai Colli.

Invero, in ordine alla *cena di Rovigo*, le già citate contraddizioni afferiscono soprattutto alla data (mai collimante con quella precedentemente riferita) nella quale Digilio avrebbe appreso la notizia da Soffiati, nonché al numero (sempre variabile) dei partecipanti, alla presenza dei militari italiani e americani (mai menzionata prima dell'interrogatorio del 15.5.1996) e all'oggetto della riunione.

⁸⁴ Si veda, tra l'altro, il § 2.5 dell'integrazione alla memoria depositata dal PG. il 2.4.2012.

A quest'ultimo proposito, la "*cementificazione*" tra civili e militari, accennata da Digilio per la prima volta in data 15.5.1996, se può ritenersi compatibile con l'obiettivo, riferito il 31.1.1996, di colpire la "*sinistra*", costituisce pur sempre una novità rispetto a quelle iniziali dichiarazioni, ove, per l'appunto, il collaborante non aveva menzionato la partecipazione di militari.

Tanto meno possono trascurarsi le divergenti versioni in ordine al soggetto che avrebbe organizzato la cena (quel Melioli citato soltanto nell'interrogatorio dell'1.7.1999, laddove precedentemente Digilio aveva lasciato sempre intendere che sarebbe stato lo stesso Maggi)⁸⁵, né in ordine al fantomatico David Carret, prima non dato per presente (interrogatorio del 13.1.2001), poi dato per presente (interrogatorio dell'8.5.2002)⁸⁶.

Occorre poi ricordare come Digilio, nel raccontare l'episodio, abbia voluto alludere ad una cena svoltasi in una "*grossa trattoria*" del "*rovigotto*", nella quale Maggi, alla presenza di estremisti della destra veneta, nonché di militari italiani e americani, avrebbe prospettato la necessità di colpire i "*rossi*" e ove poi sarebbe avvenuto il "*ballottaggio per scelta degli uomini da utilizzare*", nonché per la nomina del capo del "*manipolo*".

Qui è evidente come il Digilio inciampi pure in un giudizio di discutibile verosimiglianza, risultando poco plausibile che un così grave attentato (quale quello della strage di Brescia) potesse essere tranquillamente deciso, in un pubblico locale, nel corso di una cena.

Difficilmente superabili sono poi le perplessità connesse al fatto che in quel luogo, non certamente riservato, potessero essere stati pure scelti i nomi dei soggetti

⁸⁵ Con l'integrazione di memoria depositata il 2.4.2010, il procuratore generale ha ricordato come Digilio avesse giustificato il ritardo con il quale avrebbe parlato di Melioli, dopo che in precedenza aveva dichiarato di non conoscerlo, con la circostanza che quello e Massimiliano Fachini (al cui gruppo padovano apparteneva) era "*gente pericolosa*" dalla quale era opportuno stare alla larga. Questa spiegazione, tuttavia, non persuade, tenuto conto che il Digilio, nel momento in cui iniziò a parlare della cena di Rovigo (31.1.1996) era già sottoposto al programma di protezione e che egli, d'altronde, non ebbe alcuna remora ad accusare personaggi del calibro di Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi.

⁸⁶ E' appena il caso di precisare come non si tratti semplicemente di imprecisioni che potrebbero essere giustificate dalla circostanza che Digilio ricorda e racconta un fatto riferitogli da Soffiati (come sostiene il procuratore generale; si veda verbale dell'ud. del 28.2.2012, pag. 43), ma di versioni sempre differenti.

incaricati di eseguire l'attentato, addirittura mediante una democratica votazione (metodo, peraltro, scarsamente compatibile con i poteri riconosciuti al Maggi nella struttura gerarchica del gruppo eversivo).

Con riferimento alla *cena di Colognola ai Colli*, le principali modifiche da parte del Digilio si registrano in ordine alla data in cui tale riunione sarebbe avvenuta (si passa da una settimana/dieci giorni prima della strage a venti giorni/un mese dopo la strage, per poi tornare a una settimana/dieci giorni prima di tale evento).

Quanto al luogo, si deve rilevare che l'indicazione della trattoria di Soffiati non era esatta, dal momento che all'epoca Soffiati non era proprietario di tale locale, avendolo acquistato nel 1976-1977⁸⁷.

Vero è che il Digilio, con detta indicazione, potrebbe aver voluto semplicemente ubicare l'evento in quella trattoria, identificandola - nel ricordo - come quella che sarebbe poi stata acquistata da Soffiati.

Tuttavia, anche seguendo questa interpretazione non si spiega per quale ragione Digilio abbia poi mutato quell'indicazione con la "*casa*" di Soffiati.

Pure significative sono le correzioni riguardanti i nomi dei partecipanti (le aggiunte di Bruno Soffiati e Dario Persic sono avvenute rispettivamente il 15.5.1996 e il 17.1.2001). Tra essi Digilio ha pure indicato Sergio Minetto, il quale, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal dichiarante, all'esito delle indagini eseguite dal cap. Giraud, non è risultato aver prestato servizio nella *XMAS*, meno che mai come ufficiale⁸⁸.

Né mancano, anche qui, perplessità in ordine alla verosimiglianza di tale cena, tenuto conto che l'oggetto di essa (l'annuncio da parte di Maggi di un prossimo grave attentato e l'avvertimento ai presenti di stare attenti e di procacciarsi un alibi),

⁸⁷ Si veda la nota 21 di pag. 62 dell'impugnata sentenza, nonché, a riscontro, la precisazione proveniente dallo stesso Marcello Soffiati (interrogatorio del 6.4.1983, avanti il G.I. di Bologna).

⁸⁸ Si rinvia alla sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004 (pagg. 109 ss.), resa nel processo per la strage di piazza Fontana, ove pure è stata ritenuta non provata l'appartenenza di Minetto alla rete informativa statunitense.



da un lato ricalcherebbe un analogo modello di deposizione, quello adottato dallo stesso Digilio per la strage di piazza Fontana, dall'altro contrasterebbe con la permanente custodia di armi presso l'abitazione di Soffiati⁸⁹.

In relazione, invece, all'episodio riguardante la *valigetta di Soffiati*, contenente l'esplosivo, i segmenti riguardanti tale racconto custodiscono sia dati costanti, sia dati contraddittori.

In particolare, la perseveranza narrativa da parte del Digilio appartiene qui all'ubicazione dell'accaduto, alla propria paura per l'ordigno, ai componenti dell'esplosivo⁹⁰, alla provenienza soggettiva del congegno (Zorzi Delfo), alla sua destinazione (*S.A.M.* di Milano) e al tipo di condizione psicologica di Soffiati dopo la strage.

Laddove, invece, lo scrutinio divenga più rigoroso e penetrante, la tenuta del canovaccio narrativo mostra falle non agevolmente riparabili, atteso che nella ricostruzione di Digilio si affastellano diverse versioni, sia in relazione alla collocazione cronologica dell'episodio riguardante la valigetta, sia riguardo al momento in cui il dichiarante avrebbe notato Soffiati molto accasciato dopo la strage, sia con riferimento al percorso seguito da Digilio per giungere a Verona (dapprima direttamente da Colognola, ove avrebbe partecipato alla nota cena, poi soltanto dopo essere preventivamente tornato a Venezia), sia al luogo ove Soffiati avrebbe ritirato l'esplosivo (inizialmente Mestre, successivamente Spinea-Mirano).

Né appare seriamente sostenibile la tesi degli appellanti, secondo la quale le illustrate incongruenze sarebbero pur sempre confinate su elementi periferici del

⁸⁹ Di tale disponibilità, all'epoca, ne ha dato testimonianza Dario Persic all'ud. 10.3.2009, pag. 171.

⁹⁰ Rinviano più avanti la disamina del racconto relativo all'ordigno trasportato da Soffiati nella valigetta, è appena il caso di precisare come, diversamente da quanto obiettato dai nuovi periti, Digilio sia stato quasi sempre costante nel descrivere il tipo di esplosivo (gelignite o dinamite). Correttamente le parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia hanno evidenziato che neppure era vero che Digilio avesse modificato una prima indicazione sul materiale con cui era fatto il filo d'incandescenza dell'ordigno. Il 15 maggio 1996, interrogato dai P.M. di Brescia, aveva indicato l'esistenza di "*un filo molto sottile, sottilissimo*" e alla domanda del P.M. "*di rame?*", aveva risposto: "*sembrava un filo di rame sottilissimo.....*". L'indicazione, data molti anni dopo, di un filo al nichel-cromo non era,

narrato, ove più facilmente scemerebbe la memoria dei fatti.

Invero, l'obiezione s'infrange contro l'ingombrante rilevanza di quelle contraddizioni che, viceversa, riguardano il nucleo essenziale delle propalazioni accusatorie, non potendosi certo considerare afferente un particolare marginale, ad esempio, l'affermazione resa il 22.5.2002, relativa a Brescia, piazza della Loggia, di cui Maggi alla cena di Rovigo avrebbe parlato, quale luogo ove sarebbe stato eseguito l'attentato, quando invece per circa sei anni il Digilio aveva sempre e soltanto riferito di aver egli, a posteriori, associato quel discorso con la strage di Brescia.

L'affermazione, da contraddittoria diviene addirittura menzognera, laddove si consideri che l'esplicito annuncio di eseguire la strage in piazza della Loggia ove si sarebbe riunito il "*gruppo di sinistra*" per una manifestazione (così si era sorprendentemente espresso per la prima volta il Digilio il 22.5.2002), urta inevitabilmente con la circostanza che tale manifestazione, in realtà, venne indetta non prima del 22 maggio 1974 e fatta oggetto di comunicazione sulla stampa locale il 23 maggio 1974; giorni molto successivi a quello della cena di Rovigo (asseritamente avvenuta nell'aprile 1974).

Non si comprende come potesse Maggi preannunciare che la strage sarebbe avvenuta in piazza della Loggia nel corso di una manifestazione della sinistra, se, al momento di tale comunicazione detta manifestazione non era stata comunicata e neppure indetta.

E', quella del 22.5.2002, un'affermazione menzognera che, lungi dal lambire aspetti periferici del narrato, va diretta al cuore del racconto accusatorio di Digilio.

Non meno secondari possono poi ritenersi tutte quelle diverse dichiarazioni concernenti sia i partecipanti alle riunioni di Rovigo e Colognola ai Colli, nonché lo spostamento di Digilio da Colognola a Verona in via Stella (modificato da quel preventivo viaggio a Venezia), sia il luogo ove Soffiati avrebbe ritirato da Zorzi

l'esplosivo, sia il momento in cui Digilio avrebbe notato Soffiati dopo la strage (e qui la differenza temporale non è di pochi giorni, ma addirittura di alcuni mesi), sia il motivo (diverso) di tale atteggiamento.

Quanto al contesto in cui s'insedia il narrato di Digilio, esso neppure potrebbe ritenersi collocabile all'interno di una collaborazione sincera, atteso che, come già sopra segnalato, non mancano dichiarazioni del tutto menzognere, vuolsi con riferimento a fatti pregiudizievoli per lo stesso collaborante, vuolsi più in generale con riferimento a episodi e a personaggi citati.

Vale qui sottolineare come Digilio, prima di ammettere di essere "zio Otto", attribuiva tale soprannome a varie persone; dopo averlo ammesso, lo riferiva nuovamente a molte persone, per poi nuovamente riammette di essere chiamato *zio Otto*, ma significativamente per il periodo 1975-1978, successivo alle stragi e agli attentati.

Del pari, non veritiera era la dichiarazione di Digilio in ordine all'esplosivo esistente a Venezia presso lo "Scalinetto". Affermava di non aver mai saputo che colà vi fosse l'esplosivo, ma era smentito da Roberto Raho, il quale dichiarava che proprio Maggi e Digilio avevano custodito la gelignite presso quel locale⁹¹.

Ma tant'è, pure menzognere erano le seguenti dichiarazioni:

- Digilio dichiarava che Bertoli era a Verona a casa di Soffiati in un periodo in cui risultò invece che era in Israele⁹²;
- Digilio dichiarava che Lino Franco era stato presente al secondo accesso al casolare di Paese (avvenuto nel luglio 1969), laddove Lino Franco a quell'epoca era morto (effettivamente morì il 15-7-1969) o comunque "in condizioni tali da non poter essere in grado di viaggiare sino a Paese"⁹³;
- Digilio accennava a Richard Theodore, quale militare americano presente alla cena

⁹¹ Si veda l'interrogatorio reso il 4.10.1995 avanti il PM di Milano.

⁹² Si veda la sentenza della Corte d'Ass. d'App. Milano del 27.9.2002, sulla strage della questura di Milano.

⁹³ In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza del 3 maggio 2005, n. 21.998 (pag. 44), relativa al processo per la strage di Milano.

di Rovigo, ma dalle indagini eseguite dai carabinieri del *ROS* era emerso che costui era rimpatriato negli Stati Uniti nel 1964⁹⁴;

- Digilio riferiva che negli anni 1974-1978 suo superiore e referente per la rete informativa statunitense era tale cap. David Carret, riconoscendolo in una fotografia che, in realtà, ritraeva un certo Charly Smith⁹⁵.

A quest'ultimo proposito, si deve evidenziare come il difensore di Zorzi abbia a lungo indugiato sulla fantomatica figura di Carret, sia nella memoria depositata in primo grado all'ud. del 5.11.2010, sia in quella depositata in questo grado d'appello in data 27.1.2012, sottolineando le numerose falsità che ebbero a caratterizzare tutto il relativo narrato.

Qui la Corte può limitarsi a rimarcare come l'assoluta inaffidabilità del Digilio in ordine all'esistenza di questo personaggio sia stata pure confermata dalla sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004 (pagg. 92 ss.).

Le cennate falsità riferite da Digilio, oltre a rendere ancor più precaria la credibilità del dichiarante, conducono pure la Corte alla seguente ulteriore conclusione.

Nel caso in esame viene, infatti, smentita la tesi secondo la quale il collaborante sarebbe stato ben attento a riferire notizie conformi al vero per il timore di perdere i benefici sperati all'esito delle indagini che su quelle notizie gli inquirenti avrebbero potuto svolgere.

Le ripetute menzogne rese dal Digilio e disvelate dalle successive indagini mostrano sotto questo profilo un collaborante per nulla preoccupato di mantenere il programma di protezione mediante propalazioni di fatti veri.

⁹⁴ Vedasi la nota del cap. Giraudo dell'11.4.1996. Si richiama pure qui il giudizio di inattendibilità che con riferimento a tale personaggio ha formulato la Corte d'Ass. d'App. di Milano nella sentenza del 12.3.2004 (pagg. 98 ss.).

⁹⁵ Si leggano le dichiarazioni rese avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, dal teste Massimo Giraudo all'ud. del 15.1.2001 e dal teste Giovanni Bandoli all'ud. del 21.12.2000.

In questa prospettiva è evidente come risulti pure aggravato il giudizio di modesta attendibilità intrinseca oggettiva che la Corte ha già formulato quanto alla finalità connessa al programma di protezione.

In definitiva, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni, questa Corte, in dissenso con l'opinione degli appellanti e in sostanziale consonanza con i principali rilievi sollevati dai primi giudici, deve ritenere particolarmente indebolita l'attendibilità intrinseca oggettiva, dal momento che nelle dichiarazioni del collaborante non è dato riscontrare alcuno dei requisiti richiesti per autorizzare in proposito un giudizio positivo (difettano: immediatezza, completezza, coerenza, precisione e, sotto molti aspetti, costanza del narrato).

8. Le conclusioni della Corte d'Assise d'Appello in ordine all'attendibilità soggettiva ed oggettiva di Carlo Digilio.

Nel tirare le fila delle considerazioni che questa Corte ha ritenuto di esprimere in ordine alla verifica dei vari requisiti afferenti l'attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante, possono essere qui riepilogate le seguenti finali valutazioni.

1) L'*attendibilità soggettiva intrinseca*, pur essendo potenzialmente ravvisabile, in ragione del provato inserimento del dichiarante nel gruppo eversivo cui i fatti narrati si riferiscono, senza che essa sia effettivamente inficiata dalla debolezza psichica del medesimo, risulta "*apprezzabilmente compromessa*" a causa delle negative valutazioni formulate a carico del collaborante da altre Corti territoriali, con sentenze irrevocabili.

2) L'*attendibilità oggettiva intrinseca* appare pure "*particolarmente indebolita*", tenuto conto che le dichiarazioni del collaborante risultano, non soltanto prive di spontaneità, siccome motivate dal fine di scongiurare la revoca del programma di protezione e un conseguente danno alla propria salute, ma anche affatto disinteressate per la parte riguardante la posizione di Zorzi, a motivo del

risentimento nutrito da Digilio nei suoi confronti, oltre che assolutamente carenti in punto di immediatezza, completezza, coerenza, precisione, veridicità e, sotto molti aspetti, costanza.

Da tanto consegue come il complessivo giudizio finale in ordine all'attendibilità del Digilio debba essere formulato in termini gravemente critici, essendo evidente come le risposte che questa Corte ha dovuto fornire agli interrogativi suggeriti in materia dai parametri della giurisprudenza di legittimità, conducano inevitabilmente, nel loro complesso, ad una valutazione di scarsa affidabilità del collaborante.

Nondimeno, richiamando l'orientamento del Supremo Collegio che il Collegio ha ritenuto di condividere (si veda il § 2 del Cap. 2°), dovrà egualmente procedersi alla verifica dell'*attendibilità oggettiva estrinseca* del Digilio, non potendo tale giudizio negativo comportare aprioristicamente la perdita di credibilità di tutto il patrimonio conoscitivo-narrativo del collaborante, senza che esso venga preventivamente e specificamente rivisitato.

Pur tuttavia, come già questa Corte ha avuto modo di precisare, il grado di valenza di attendibilità soggettiva ed oggettiva intrinseca attribuito al dichiarante dovrà necessariamente riflettersi sull'entità dello spessore dei riscontri, nel senso che, tanto minore sarà il grado di credibilità soggettiva e oggettiva intrinseca, tanto maggiore dovrà esigersi la consistenza del riscontro.

Nel caso in esame, dunque, ritiene la Corte che, stante il complessivo giudizio di scarsa attendibilità soggettiva ed oggettiva attribuito al Digilio, appare corretto pretendere la massima cautela nella valorizzazione degli elementi estrinseci, dovendosi assegnare rilevanza soltanto a quelli dotati di significato notevolmente consistente.

